ZURICH

Zurigò Auto

Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi

Autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 01.2021
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2022
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 01.2022, redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Polizza di Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

ZURICH

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia — Zurigò Auto

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa *Polizza* assicura la Responsabilità Civile Auto (*R.C.A.*) e le garanzie opzionali alla *R.C.A.* (denominate Altri *Rischi* Diversi) delle autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo e degli autotassametri per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione su strade di uso pubblico o in *Aree a queste equiparate* e *Aree private*, con formula bonus *Malus*.

Che cosa è assicurato?

Principali coperture sempre operanti:

- ✓ Responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*.
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono provocare a terzi durante e per effetto della circolazione, **esclusi i danni al conducente ed al veicolo stesso.**
- ✓ Ricorso terzi da *Incendio*: danni materiali e diretti a persone, animali e cose di terzi, provocati da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio* del veicolo posto in sosta su *Aree private*.
- ✓ Responsabilità del *Proprietario* **non conducente** per danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo **avvenuta a sua insaputa** nei seguenti casi:
  - conducente non abilitato alla guida, in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
  - trasporto effettuato in violazione alle indicazioni della carta di circolazione.
- ✓ Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati dalla circolazione dell'auto **guidata illecitamente da figli minori e all'insaputa dell'*Assicurato*.**
- ✓ Responsabilità per danni a terzi del conducente alla guida in stato di ebbrezza **qualora il tasso alcolemico sia inferiore o uguale a 1,2 g/l.**
- ✓ Patente non rinnovata: danni causati a terzi da conducente con patente scaduta da oltre sei mesi e **rinnovata entro sei mesi dalla data del *Sinistro*.**
- ✓ Danni causati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici **limitatamente alle autovetture allestite o adattate per la guida e/o il trasporto di persone disabili.**
- ✓ Danni cagionati dal gancio traino: danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio traino omologato e regolarmente installato sul veicolo assicurato.

Zurich risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in *Polizza* (c.d. *Massimale*).

- *Incendio*, *Furto* e salvaspese (opzionale)
- Kasko (opzionale)
- *Cristalli* (opzionale)
- Ritiro patente (opzionale)
- Eventi speciali (opzionale)
- Tutela legale (opzionale)
- Assistenza (opzionale)
- *Infortuni* del conducente (opzionale)
- Responsabilità Civile della Mobilità e della Vita Privata (opzionale)

Che cosa non è assicurato?

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del *Sinistro* sia per danni alla persona che a cose;
- ✗ il *Proprietario* del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il *Locatario* di veicolo in leasing per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti, del conducente e del *Proprietario* del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del *Locatario* di veicolo in leasing per i danni a cose;
- ✗ i parenti e gli affini fino al terzo grado del conducente e del *Proprietario* del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del *Locatario* di veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico per i danni a cose;
- ✗ se l'*Assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti e se conviventi o a loro carico gli altri parenti e gli affini fino al terzo grado per i danni a cose;
- ✗ **danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;**
- ✗ **danni verificatisi nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore.**

Ci sono limiti di copertura?

Zurich ha diritto a recuperare dall'*Assicurato* le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei seguenti casi:

- ! **danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato secondo la legge.**
- ! **conducente non abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;**
- ! **danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto è effettuato in violazione delle indicazioni della carta di circolazione;**
- ! **circolazione del veicolo all'interno degli autodromi nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare;**
- ! **conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.**

Dove vale la copertura?

- ✓ L'*Assicurazione* è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio del Liechtenstein e del Principato di Monaco.
- ✓ L'*Assicurazione* è valida anche negli Stati facenti parte del sistema della *Carta Verde*, le cui sigle internazionali, indicate sulla *Carta Verde*, non siano barrate. La *Carta Verde* viene rilasciata a semplice richiesta dell'*Assicurato*.
- ✓ **Sono previsti differenti limiti territoriali per le garanzie opzionali Responsabilità civile della mobilità e della vita privata, Tutela legale e Assistenza.**

Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il *Contraente* deve fornire informazioni veritiere, esatte e complete sul *Rischio* da assicurare e, nel corso del contratto, deve comunicare tempestivamente al proprio *Intermediario Assicurativo*, eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del *Rischio* (ad esempio il cambiamento di residenza del *Proprietario* o del *Locatario* del veicolo intervenuto in corso di contratto).
- **In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del *Rischio*, Zurich potrà interrompere unilateralmente la copertura assicurativa, esercitare il diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi danneggiati e rifiutare totalmente o parzialmente di indennizzare all'*Assicurato* i danni subiti. Il *Contraente* deve comunicare a Zurich o al proprio *Intermediario Assicurativo* l'esistenza o la successiva stipulazione di altre *Assicurazioni* per il medesimo *Rischio* e, in caso di *Sinistro*, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omesso avviso può comportare la perdita del diritto all'*Indennizzo*.**

Quando e come devo pagare?

Il *Premio* ha periodicità annuale e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell'importo massimo stabilito dalla legge.

Il *Premio* deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto ed è interamente dovuto per tutta la durata dello stesso.

Fermo l'obbligo di corrispondere l'intero *Premio*, ove contrattualmente previsto, è possibile suddividere il pagamento in rate intermedie, **con l'applicazione di una maggiorazione del *Premio*.**

Se il contratto di *Assicurazione* ha una durata inferiore all'anno solare, il *Premio* deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.

Il *Premio* è comprensivo di imposte e del contributo al servizio sanitario nazionale. L'aliquota delle imposte può variare in base alla provincia di residenza del *Proprietario* del veicolo.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dal giorno e l'ora indicati sul Certificato di *Assicurazione* se il *Premio* è stato pagato.

La copertura finisce alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza della rata (annuale o intermedia) qualora il veicolo assicurato non sia stato nel frattempo assicurato presso altra *Compagnia*.

In caso di mancato pagamento del *Premio* riferito ad una rata intermedia e passati 15 giorni, la copertura assicurativa resta sospesa fino a quando non verranno regolarizzati i pagamenti. La copertura assicurativa riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

E' possibile sospendere temporaneamente la copertura assicurativa dandone comunicazione al proprio *Intermediario Assicurativo* o a Zurich; **in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato su strade di uso pubblico o in *Aree a queste equiparate* o in *Aree private*.**

In caso di durata inferiore all'anno la copertura termina alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in *Polizza*.

Come posso disdire la polizza?

Non essendo un contratto assicurativo con tacito rinnovo, non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza.

Non sono previste ipotesi di recesso.

E' possibile interrompere la copertura assicurativa solo a seguito di comunicazione al proprio *Intermediario Assicurativo* o a Zurich nei casi di demolizione, distruzione, esportazione definitiva, denuncia di *Furto*, vendita o consegna in conto vendita. In questi casi il *Contraente* ha diritto al rimborso della parte di *Premio* già pagata relativa al periodo residuo, al netto delle quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Polizza di Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi

Autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurigò Auto

Data di ultimo aggiornamento: gennaio 2022
Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.

ZURICH

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale *Contraente* a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il *Contraente* deve prendere visione delle condizioni di *Assicurazione* prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.
Con riferimento al bilancio di esercizio 2020, il patrimonio netto è pari a 2.823 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.815 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).
L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 137% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm.
Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 2.143 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 831 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.937 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.601 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai *Massimali* e, se previste, alle somme assicurate concordate con il *Contraente*.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Massimali	Gli importi minimi di legge sono pari a **6.070.000,00** euro per i danni alle persone (per *Sinistro* e indipendentemente dal numero di vittime) e a **1.220.000,00** euro per *Sinistro* per i danni alle cose.
Garanzie estese sempre operanti	**Autovetture adibite a scuola guida:** l'*Assicurazione* copre la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi e sono pertanto coperti: l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida tranne che durante l'esame pratico di guida, l'istruttore durante l'esame dell'allievo conducente. **Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri o autovetture date a noleggio con conducente:** l'*Assicurazione* copre la responsabilità del *Contraente*, del *Proprietari*io del veicolo e del conducente per i danni provocati dalla circolazione agli indumenti e agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé da terzi trasportati. **Danni conseguenti a interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi provocati** da *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* del veicolo assicurato posto in sosta su *Aree private*. **Danni cagionati dal gancio traino:** l'*Assicurazione* copre i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio traino omologato e regolarmente installato sul veicolo assicurato.
Tipo di guida	È possibile personalizzare la *Polizza* in base al conducente, secondo le seguenti modalità: • **Guida Definita:** la guida del veicolo è consentita a qualsiasi conducente di età uguale o maggiore di 25 anni, senza applicazione di *Franchigia*. Il *Contraente* ha la facoltà di consentire la guida a conducenti con età inferiore a 25 anni senza applicazione di *Franchigia* dichiarando in *Polizza* la data di nascita del più giovane di essi. E' prevista l'applicazione di una *Franchigia* qualora al momento del *Sinistro* si trovi alla guida del veicolo un conducente di età inferiore al limite di età del conducente più giovane indicato in *Polizza*. La guida definita prevede la variazione del *Premio* sulla base dell'età del conducente indicato in *Polizza*. • **Guida Libera:** la guida del veicolo è consentita a qualsiasi conducente.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Classe Protetta, Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)	Il primo *Sinistro* di cui sia responsabile, in tutto o in parte, l'*Assicurato* e che sia stato pagato, anche a titolo parziale, nel corso dell'annualità di *Polizza*, non determinerà il peggioramento della classe Bonus/*Malus* di *Compagnia* rispetto all'annualità precedente.
Danni cagionati dal rimorchio trainato	In caso di gancio traino omologato e regolarmente installato sul veicolo, l'*Assicurazione* è estesa al traino di rimorchi identificati con targa propria (es. roulotte), regolarmente trainati dal veicolo assicurato.
Aumento Massimali minimi	E' possibile stipulare la *Polizza* con *Massimali* superiori a quelli minimi accettando di pagare un *Premio* più alto.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.AUTO pagando un Premio aggiuntivo?

INCENDIO, FURTO e SALVASPESE (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, in conseguenza di: • ***Incendio***, *Esplosione*, *Scoppio* ed azione del fulmine • ***Furto*** (tentato o consumato) e *Rapina* **Salvaspese:** Zurich rimborsa totalmente o parzialmente le spese relative a: autorimessaggio e trasporto, spese per sottrazione o smarrimento chiavi, spese di immatricolazione, concorso spese ripristino box di proprietà, tassa di proprietà esclusa qualsiasi soprattassa, danni ai bagagli, danni causati dal trasporto di vittime della strada, ripristino airbag, ripristino dei sistemi di antifurto, spese di lavaggio e disinfezione, spese veterinarie, spese di trasporto per fermo mezzo, spese per sostituzione serratura *Abitazione*, spese per reimmatricolazione, spese per duplicato patente di guida, spese per i danni subiti alle attrezzature di disabili, spese per i danni subiti su traghetti. **Le garanzie *Incendio*, *Furto* e Salvaspese possono essere acquistate insieme oppure separatamente in relazione a determinate combinazioni.**
Ulteriori garanzie con Premio aggiuntivo	***Incendio* e *Furto*** - qualora espressamente richiamata in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "*Valore garantito*", la liquidazione avviene sulla base del valore del veicolo dichiarato in *Polizza* o in *Quietanza*, con il limite massimo del: • *Valore commerciale* del veicolo determinato secondo l'ultima quotazione disponibile alla data di emissione del contratto o dell'ultimo rinnovo annuale, riportata da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "*Valore assicurato*" di: - Quattroruote Professional per le autovetture e *Fuoristrada*; - Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e *Fuoristrada* non presenti nel listino sopra menzionato. • *Valore di fattura* se al momento dell'emissione del contratto il *Contraente* opti per il *Valore di fattura*.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Di seguito le principali esclusioni: **In riferimento alla garanzia *Incendio*, non sono ricompresi i danni avvenuti durante la circolazione *Fuoristrada* su strade di uso pubblico e in *Aree a queste equiparate* e *Aree private*.**
KASKO (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto copre i danni materiali e diretti subiti durante la circolazione del veicolo assicurato, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, anche determinati da colpa grave dell'*Assicurato*, in conseguenza di: • **Kasko Collisione e Easykasko:** collisione con altro veicolo a motore identificato, targato o comunque abilitato alla circolazione • **Kasko Totale:** qualsiasi tipo di urto, ribaltamento e uscita di strada • **Alter Ego:** collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile Auto al momento del *Sinistro* o con altro veicolo immatricolato e assicurato all'estero in uno Stato facente parte del sistema della *Carta Verde*.
Ulteriori garanzie con Premio aggiuntivo	**Kasko Collisione e Kasko Totale** - qualora espressamente richiamata in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "*Valore garantito*", la liquidazione avviene sulla base del valore del veicolo dichiarato in *Polizza* o in *Quietanza*, con il limite massimo del: • *Valore commerciale* del veicolo determinato secondo l'ultima quotazione disponibile alla data di emissione del contratto o dell'ultimo rinnovo annuale, riportata da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "*Valore assicurato*" di: - Quattroruote Professional per le autovetture e *Fuoristrada*; - Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e *Fuoristrada* non presenti nel listino sopra menzionato. • *Valore di fattura*, se al momento dell'emissione del contratto il *Contraente* opti per il *Valore di fattura*.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Di seguito le principali esclusioni: La garanzia non è operante: • **nel caso non siano rispettate le norme vigenti con riferimento all'abilitazione alla guida del conducente o alle caratteristiche del veicolo, come da carta di circolazione.** • **per i danni avvenuti durante la guida *Fuoristrada*.**

CRISTALLI (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto copre i danni di rottura e scheggiatura dei *Cristalli* delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato **fino al *Massimale* indicato nelle condizioni di *Assicurazione*** anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Di seguito le principali esclusioni: È prevista l'applicazione di una *Franchigia* nella FORMA A e, per la FORMA B, anche l'applicazione di una limitazione del *Massimale* di *Indennizzo* di garanzia. Tali condizioni non si applicano nel caso in cui l'*Assicurato* provveda al ripristino del danno usufruendo del servizio offerto da uno degli **specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia*** (elenco disponibile sul sito www.zurich.it). **Non sono coperti i danni al veicolo assicurato che siano connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei *Cristalli*.**
RITIRO PATENTE (opzionale)	
Garanzie di base	La garanzia attribuisce un'indennità giornaliera, qualora al conducente del veicolo assicurato sia sospesa la patente di guida, in conseguenza diretta ed esclusiva di *Incidente* da circolazione, anche se riconducibile ad *Attacchi Cyber*, che abbia provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Di seguito le principali esclusioni: **L'indennità giornaliera è corrisposta per una durata massima di 180 giorni per *Sinistro*.** **La garanzia non è operante nei confronti del conducente qualora lo stesso violi il *Codice della Strada* o le vigenti disposizioni di legge relative alla circolazione dei veicoli.**
EVENTI SPECIALI (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: **Eventi naturali:** slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, *Alluvioni*, grandine, venti oltre gli 80 km/h. La garanzia è inoltre operante in caso di collisione con animali selvatici. ***Atti vandalici* ed eventi socio-politici:** tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di *Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo)*.
Ulteriori garanzie con Premio aggiuntivo	**Eventi naturali e *Atti vandalici* ed eventi socio-politici** - qualora espressamente richiamata in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "*Valore garantito*", la liquidazione avviene sulla base del valore del veicolo dichiarato in *Polizza* o in *Quietanza*, con il limite massimo del: • *Valore commerciale* del veicolo determinato secondo l'ultima quotazione disponibile alla data di emissione del contratto o dell'ultimo rinnovo annuale, riportata da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "*Valore assicurato*" di: - Quattroruote Professional per le autovetture e *Fuoristrada*; - Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e *Fuoristrada* non presenti nel listino sopra menzionato • *Valore di fattura* se al momento dell'emissione del contratto il *Contraente* opti per il *Valore di fattura*.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Di seguito le principali esclusioni: **Le garanzie non sono operanti per i danni riconducibili alla garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.**
ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto assicura il *Rischio* dell'*Assistenza stragiudiziale* e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'*Assicurato*, **nei limiti del *Massimale* e delle condizioni previste in *Polizza*** anche nel caso di *Attacchi Cyber*; Zurich ha affidato la gestione dei *Sinistri* a DAS - Difesa Automobilistica *Sinistri* S.p.A. **Per la forma Base "B" e forma Gold "C",** la garanzia opera qualora l'*Assicurato*, in conseguenza di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo: - **Forma Base "B":** subisca *Danni extracontrattuali* dovuti a *Fatto illecito* di terzi; sia sottoposto a *Procedimento penale* per *Delitto* colposo o per *Contravvenzione*, inclusi i *Reati* di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza con un **tasso alcolemico inferiore o uguale 1,2 g/l;** debba presentare ricorso avverso il provvedimento, conseguente ad evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone, che lo ha privato della patente di guida; debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un *Incidente* stradale con terzi. Inoltre, in caso di **veicolo assicurato elettrico/ibrido**, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate in caso di: *Procedimenti penali* e/o Vertenze in relazione ai danni subiti dal veicolo assicurato durante la ricarica avvenuta mediante l'utilizzo delle wallbox e/o delle colonnine erogatrici di energia elettrica installate in aree pubbliche e/o private; Vertenze con il fornitore che eroga il servizio di noleggio delle batterie.

	- **Forma Gold "C":** ad estensione a quanto previsto per la Forma Base "B": debba presentare ricorso o opposizione all'autorità competente contro una sanzione amministrativa applicata in conseguenza di *Incidente* stradale; debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale; sia sottoposto a *Procedimento penale* per *Delitto* doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. **La Forma Vita Privata** riguarda la tutela dei diritti dell'*Assicurato* in stretta relazione alla: - conduzione dell'*Abitazione* ove il *Contraente* abbia residenza anagrafica e di ulteriori *Abitazioni*, purché prese in locazione ad uso turistico dal *Contraente* o da un suo *Familiare*, risultanti dallo stato di famiglia, per un periodo non superiore a tre mesi; - proprietà, detenzione, conduzione ed uso di *Animali domestici*; - vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze. Inoltre, in caso di **veicolo assicurato elettrico/ibrido**, la garanzia prevede la medesima estensione prevista per la "Forma Base" a favore del *Contraente* e/o del *Proprietario* del veicolo assicurato stesso. In aggiunta, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate in caso di: *Procedimenti penali* e/o Vertenze che possano insorgere nell'ambito dell'*Abitazione* di residenza del *Contraente* e/o dei suoi *Familiari* e di ulteriori *Abitazioni* di loro proprietà direttamente utilizzate, a seguito dell'installazione della wallbox e/o della colonnina erogatrice di energia elettrica; *Procedimenti penali* /o Vertenze in relazione ai danni subiti da tutti i veicoli elettrici/ibridi, per i quali sussista l'obbligo assicurativo di *R.C.A.*, di proprietà del *Contraente* e/o dei suoi *Familiari* durante la ricarica avvenuta mediante l'utilizzo delle wallbox e/o delle colonnine erogatrici di energia elettrica installate in aree pubbliche e/o private; Vertenze con il fornitore che eroga il servizio di noleggio delle batterie di tutti i veicoli elettrici/ibridi, per i quali sussista l'obbligo assicurativo di *R.C.A.*, di proprietà del *Contraente* e/o dei suoi *Familiari*. La garanzia opera qualora l'*Assicurato*: a) subisca *Danni extracontrattuali*, a persona o a cose, a causa di un *Fatto illecito* di terzi; b) debba sostenere controversie relative a richieste di *Risarcimento* di *Danni extracontrattuali* avanzate da terzi, in conseguenza di: - un loro presunto comportamento illecito; - un danno causato da ricarica di un veicolo elettrico/ibrido mediante l'utilizzo di una wallbox o di una colonnina erogatrice di energia elettrica. Tale garanzia opera esclusivamente se l'*Assicurato* ha in corso un'*Assicurazione* di Responsabilità Civile. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla *Polizza* di responsabilità civile, operante a favore dell'*Assicurato*, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile; c) sia sottoposto a *Procedimento penale* per *Delitto* colposo o per *Contravvenzione*, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; d) sia sottoposto a *Procedimento penale* per *Delitto* doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi causa. Ad integrazione di tali garanzie, Zurich garantisce un servizio di consulenza legale telefonica, operativo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ambito delle materie previste in *Polizza*.
Ulteriori garanzie con Premio aggiuntivo	Patente a punti Zurich rimborsa totalmente o parzialmente le spese sostenute per la partecipazione ad un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti della patente persi successivamente all'acquisto della garanzia.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Per alcune specifiche prestazioni sono previste sottolimiti e *Franchigie*.** Di seguito le principali esclusioni: **La garanzia non è operante:** • **nel caso in cui non siano rispettate le norme vigenti con riferimento all'abilitazione alla guida del conducente o alla circolazione del veicolo** • **per i *Sinistri* avvenuti nei 90 giorni successivi alla data di effetto della *Polizza* per i casi di controversia contrattuale qualora non vi sia continuità di copertura.** In caso di sostituzione o di stipulazione di una nuova *Polizza* emessa con la *Compagnia* per analoga copertura, l'evento è considerato in garanzia dalla data di effetto del nuovo contratto **a condizione che il precedente abbia avuto una durata minima di 90 giorni.** **Per la forma Vita Privata la garanzia non vale per:** • **controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa libero professionale o imprenditoriale o subordinata, svolta dal *Contraente* o dai suoi *Familiari*;** • ***Vertenze contrattuali* di diritto civile;** • **materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei *Procedimenti penali* derivanti da violazioni di legge in tali materie;** • **materia in diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;** • **controversie relative a richieste di *Risarcimento* di *Danni extracontrattuali* avanzate da terzi se:** - **non esiste una apposita *Polizza* di Responsabilità Civile;** - **la *Polizza* di Responsabilità Civile non è in regola con il pagamento dei *Premi*;** - **il *Sinistro* rientra nei casi di esclusione, *Scoperto* e/o *Franchigia* della *Polizza* di Responsabilità civile.**
ASSISTENZA (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto, in caso di *Sinistro*, anche se riconducibile ad *Attacchi Cyber*, garantisce all'*Assicurato* le prestazioni di assistenza di seguito elencate in funzione della forma scelta dall'*Assicurato* stesso avvalendosi, per la gestione dei *Sinistri*, di Mapfre Asistencia S.A..

	- **Forma "A":** • **per *Sinistri* verificatisi in Italia e all'estero:** soccorso stradale; spese di rimessaggio; recupero del veicolo fuori strada; invio pezzi di ricambio; depannage • **per *Sinistri* verificatisi solo all'estero:** anticipo della cauzione penale e civile - **Forma "B",** tutte le prestazioni previste dalla forma "A" ed inoltre: • **per *Sinistri* verificatisi in Italia e all'estero:** consulenza medica; informazioni e consigli telefonici; trasferimento in centro ospedaliero attrezzato; rientro dal centro ospedaliero attrezzato; viaggio per il recupero del veicolo; recupero del veicolo a mezzo pianale; rientro dei passeggeri/ prosecuzione del viaggio; spese d'albergo; autista a disposizione; anticipo spese di prima necessità; trasmissione messaggi urgenti; viaggio di un *Familiare*; rimpatrio sanitario; rientro con un *Familiare*; accompagnamento minori; rientro salma; prolungamento soggiorno; richiesta documenti in caso di *Furto* totale. • **per *Sinistri* verificatisi solo in Italia:** autodemolizione; invio di un'autoambulanza; invio del taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva; auto in sostituzione in caso di tempi di riparazione superiori a 8 ore, per un massimo di 7 giorni consecutivi • **per *Sinistri* verificatisi solo all'estero:** rimpatrio del veicolo a mezzo pianale; abbandono legale; anticipo spese legali; interprete a disposizione; anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere; - **Forma "B PLUS",** tutte le prestazioni previste per la forma "B" **ed inoltre:** • **per *Sinistri* verificatisi solo in Italia:** auto in sostituzione (sabato, domenica e festivi); • **per *Sinistri* verificatisi in Italia e all'estero:** invio infermiere a domicilio; invio fisioterapista a domicilio; invio collaboratrice familiare a domicilio. - **Forma "C"** tutte le prestazioni previste per la forma "B" con l'estensione della prestazione relativa all'auto in sostituzione (**erogata solo in Italia**) per un massimo di 15 giorni consecutivi per *Guasto*, *Incidente*, *Incendio* o *Furto* parziale/tentato o *Rapina* tentata, 30 giorni consecutivi in caso di *Furto* totale o *Rapina*. - **Forma "G":** tutte le prestazioni previste per la Forma "B Plus" ed inoltre: • **per *Sinistri* verificatisi solo in Italia:** auto in sostituzione immediata.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Di seguito le principali esclusioni: • **tutte le prestazioni non sono dovute per *Sinistri* avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara; avvenuti a seguito di atti di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, *Cyberterrorismo*, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto** • **tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun *Assicurato* più di una volta per tipo di Prestazione per singolo *Sinistro*, per un massimo di tre *Sinistri* per tipo di Prestazione per anno assicurativo** • **la durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni**
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)	
Garanzie di base	Zurich garantisce le conseguenze degli *Infortuni* subiti dal conducente in relazione alla circolazione del veicolo assicurato, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, riconoscendo quanto segue: • **caso di *Invalidità permanente*: entro due anni dall'*Infortunio*,** il pagamento di un importo pari ad una determinata percentuale della/e somma/e assicurata/e stabilita in funzione al grado di invalidità riscontrato • **morte/morte presunta: la somma assicurata viene corrisposta agli eredi o aventi diritto se, in conseguenza dell'*Infortunio* indennizzabile ed entro due anni dallo stesso, si verifica il decesso dell'*Assicurato*** • **diaria per *Ricovero* ospedaliero:** il pagamento dell'indennità giornaliera scelta, per ogni giorno di *Ricovero*, se l'*Infortunio* indennizzabile ha come conseguenza il *Ricovero* dell'*Assicurato* in ospedale o in casa di cura • **spese di cura:** il rimborso all'*Assicurato* delle spese sostenute per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici
Ulteriori garanzie con Premio aggiuntivo	***Infortuni* della mobilità** E' possibile estendere le **garanzie di base** agli *Infortuni* subiti dal *Contraente*: • in qualità di conducente di biciclette, anche elettriche del tipo a "pedalata assistita", su strade e piste ciclabili • in qualità di conducente di *Monopattini elettrici* su strade, piste ciclabili, aree pedonali, percorsi promiscui pedonali e ciclabili in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4/06/2019 (Gazzetta Ufficiale serie generale n.162 del 12-07-2019), dalla Legge nr. 8 del 28/02/2020 e successive modifiche e integrazioni e dalle Ordinanze locali vigenti in base al Comune di circolazione • in qualità di pedone, **nel caso in cui venga investito da un veicolo a motore per il quale sussista l'obbligo assicurativo di legge o da un tram** • in qualità di conducente di autovetture, ciclomotori, motocicli, camper e autocarri fino a 35 quintali **non di proprietà sua o dei suoi *Familiari*, risultanti dallo stato di famiglia, per il quale sussista l'obbligo assicurativo di legge**
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Con riferimento al caso di *Invalidità permanente* sono previste *Franchigie* commisurate al grado di *Invalidità permanente* accertata.** Di seguito le principali esclusioni: Sono **esclusi** dall'*Assicurazione* gli *Infortuni* rientranti nei seguenti casi: • **conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore** • **conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l e/o sotto l'effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili**

	• **fatti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, *Cyberterrorismo*, attentati, aggressioni o atti violenti** • **pratica di *Sport professionistico*** • **atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell'*Assicurato*** • **utilizzo di *Dispositivi elettrici auto-bilanciati*** • **utilizzo di *Monopattini elettrici* nel caso in cui non siano rispettate determinate disposizioni normative nell'ambito della circolazione** Relativamente alle spese di cura, sono escluse dal rimborso le spese: • **relative agli apparecchi protesici in genere, salvo quelle di acquisto per apparecchi protesici applicati durante l'intervento** • **per gli interventi chirurgici di natura estetica**
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA MOBILITÀ E DELLA VITA PRIVATA (opzionale)	
Garanzie di base	Zurich risarcisce le somme che il *Contraente* o i suoi *Familiari*, risultanti dallo stato di famiglia, siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione: • alla conduzione dell'*Abitazione*, comprese le relative dipendenze e gli spazi di pertinenza, dove il *Contraente* abbia residenza anagrafica o di altre *Abitazioni*, **purché prese in locazione ad uso turistico dal *Contraente* o da un suo *Familiare*, risultante dallo stato di famiglia, per un periodo non superiore a tre mesi.** • alla loro vita privata, per fatto proprio, dei *Familiari* minorenni, di minori affidati, nonché di addetti ai servizi domestici e assistenziali La garanzia è inoltre estesa alla Responsabilità Civile per danni a terzi ricadente sulle persone diverse dai soggetti assicurati che abbiano ricevuto in affidamento temporaneo e gratuito: • *Familiari* minorenni o giuridicamente incapaci dei soggetti assicurati • gli *Animali domestici* di proprietà dei soggetti assicurati
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Di seguito le principali esclusioni: **Non sono considerati terzi:** • **tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente *Assicurazione*, nonché i loro genitori e figli** • **gli addetti ai servizi domestici e assistenziali** **Sono esclusi i danni derivanti:** • **dalla circolazione di veicoli a motore o natanti per i quali sussista l'obbligo assicurativo di legge** • **da *Furto*** • **dall'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti** • **dalla proprietà di *Abitazioni* o altri beni immobili** • **dallo svolgimento di *Attività professionali*** • **da *Guasti* o difetti di funzionamento di elettrodomestici, impianti di riscaldamento e condizionamento, camini, stufe** • **dalla proprietà ed utilizzo di *Dispositivi elettrici auto-bilanciati*** • **dalla proprietà ed utilizzo di *Monopattini elettrici* nel caso in cui non siano rispettate determinate disposizioni normative nell'ambito della circolazione** • **da *Attacchi Cyber***

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni, esclusioni e rivalse	***Assicurazione*** **di Responsabilità Civile Auto (*R.C.A.*), ulteriori casi di limitazioni:** • **veicolo utilizzato per le esercitazioni di guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente o se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge vigente** • **veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio non è effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo** • **modifiche nelle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione se prevista** • **dolo del conducente** • **in presenza di dichiarazioni inesatte e reticenti in *Polizza* secondo quanto previsto dall'articolo 1.2 "Dichiarazioni del *Contraente*".** **In questi casi, oltre a quelli elencati nel DIP, Zurich ha diritto a rivalersi sull'*Assicurato* di quanto pagato come *Risarcimento* ai terzi danneggiati (rivalsa).** **In riferimento alle garanzie opzionali, possono essere previsti limiti, *Franchigie/Scoperti*, esclusioni variabili in base alla specifica garanzia.**

Di seguito, a titolo esplicativo, un esempio di applicazione di *Scoperto*:
- ammontare del danno € 800
- *Scoperto* contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 100
- importo liquidato al netto dello *Scoperto* € 700.

Esclusioni valide per le garanzie *Incendio*, *Furto*, Salvaspese, Kasko, *Cristalli* ed Eventi Speciali

L'*Assicurazione* non copre i danni (salvo specifica pattuizione):
- **avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico**
- **avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, *Alluvioni*, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo**
- **dovuti ad aspirazione di acqua nel motore**
- **causati da *Allagamenti* non conseguenti ad *Alluvioni***
- **avvenuti sul veicolo trainato**
- **causati da urto con animali selvatici**
- **determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di avviamento originali) del *Contraente*, dell'*Assicurato*, del conducente, delle persone che abitano con loro, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato**
- **conseguenti ad *Appropriazione indebita***
- **causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico o da irraggiamento termico non seguito da *Incendio* del veicolo assicurato**

Per i *Rischi* derivanti da *Attacchi Cyber* l'*Assicurazione* non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:
- ***Cyberterrorismo***
- **attacco al *Sistema informativo*, attacco *Malware*, *Attacco DoS***
- ***Furto*, alterazione o distruzione di *Dati elettronici*, *Contenuti digitali* e *Dati personali***
- ***Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali* e/o *Atto illecito relativo alla sicurezza***
- ***Minacce di Cyberestorsione***
- ***Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali***

Per i *Rischi* derivanti da *Attacchi Cyber* sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:
- **spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali**
- ***Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali***
- **costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa**
- **costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della *Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali***
- **qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di *Minacce di Cyberestorsione***

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro?

Denuncia di *Sinistro*

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve denunciare il *Sinistro* per iscritto preferibilmente al proprio *Intermediario Assicurativo* o a Zurich **entro 3 giorni dall'evento** o da quando ne ha avuto conoscenza.

Per la garanzia Responsabilità Civile della Mobilità e della Vita privata il *Contraente* o l'*Assicurato* deve denunciare il *Sinistro* preferibilmente al proprio *Intermediario Assicurativo* o a Zurich **entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.**

Per la garanzia *Infortuni* del conducente il *Contraente* o l'*Assicurato* deve denunciare il *Sinistro* preferibilmente al proprio *Intermediario Assicurativo* o a Zurich **entro 5 giorni dallo stesso** o da quando l'*Assicurato* e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Quando l'*Infortunio* abbia causato la morte dell'*Assicurato*, o quando questa avvenga nel periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso preferibilmente al proprio *Intermediario Assicurativo* o a Zurich.

La richiesta di *Risarcimento* deve essere inoltrata direttamente al proprio *Intermediario Assicurativo* o a Zurich secondo lo schema del modulo "Constatazione amichevole di *Incidente* – Denuncia di *Sinistro*" quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sono responsabili in tutto o in parte dell'evento e questo:
- è avvenuto nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano
- ha coinvolto solo due veicoli a motore entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia
- ha causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia che comportano un'*Invalidità permanente* fino al 9%)

In tutti gli altri casi la richiesta di *Risarcimento* deve essere indirizzata all'Impresa di *Assicurazione* che assicura il veicolo della controparte danneggiante.

Nel caso in cui il veicolo della **controparte danneggiante non sia assicurato o non sia identificato** la richiesta di *Risarcimento* deve essere indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Per maggiori informazioni: www.consap.it

Nel caso di ***Incidente* avvenuto in Italia con veicolo di controparte immatricolato all'estero**, se il veicolo estero è immatricolato in uno dei paesi richiamati sulla *Carta Verde*, la richiesta di *Risarcimento* deve essere indirizzata all'Ufficio Centrale Italiano (UCI, Corso Sempione, 39, 20145 Milano, telefax 02.34968230, www.ucimi.it), mentre se è immatricolato in un paese che non è richiamato sulla *Carta Verde*, bisogna inoltrare la richiesta danni direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di *Assicurazione*.

Se il *Contraente* o l'*Assicurato* si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio *Intermediario Assicurativo* o direttamente alla *Compagnia*.

	Nel caso di ***Incidente*** **avvenuto all'estero con veicolo di controparte immatricolato all'estero**, se il veicolo estero è immatricolato in un paese dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), bisogna rivolgersi al Centro di informazione Italiano presso CONSAP S.p.A. (accedendo al portale unico https://portale.consap.it) per ottenere informazioni sul nominativo dell'impresa di *Assicurazione* italiana che gestirà il *Sinistro* per conto dell'impresa di *Assicurazione* estera del responsabile (c.d. impresa mandataria), mentre se sono coinvolti veicoli immatricolati in paesi al di fuori dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), bisogna inoltrare la richiesta di *Risarcimento* direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di *Assicurazione*. Se il *Contraente* o l'*Assicurato* si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio *Intermediario Assicurativo* o direttamente alla *Compagnia*. Oltre all'obbligo di denunciare il ***Sinistro*** secondo i termini e le modalità sopra indicate, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve esibire la documentazione di seguito elencata: • **Per i *Sinistri* delle garanzie *Incendio*, *Furto*, *Atti vandalici* ed Eventi sociopolitici** presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Se il *Sinistro* avviene all'estero è necessario presentare la denuncia all'autorità straniera competente e, al rientro, all'autorità italiana predetta. Una copia di tutte le denunce deve essere inoltrata a Zurich. • **Per i *Sinistri* Alter Ego della garanzia kasko** presentare idonea documentazione utile a ricostruire la dinamica dell'*Incidente* (verbale delle Autorità intervenute sul luogo o denuncia/esposto presentata all'Autorità o modulo di costatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti). • **Per i *Sinistri* della garanzia Eventi naturali** il fatto dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell'organismo competente del luogo. • **Per i *Sinistri* della garanzia *Cristalli*** il *Contraente* o l'*Assicurato* può inoltrare la denuncia a Zurich oppure può rivolgersi direttamente a uno degli specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia* (elenco disponibile sul sito www.zurich.it). • **Per i *Sinistri* della garanzia Ritiro patente** il *Contraente* o l'*Assicurato* deve inoltrare la denuncia allegando il documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dalle Autorità. • **Per i *Sinistri* della garanzia Tutela legale** il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare immediata comunicazione del *Sinistro* a DAS. Possono, in alternativa, denunciarlo a Zurich o all'*Intermediario Assicurativo*. • **Per i *Sinistri* della garanzia Assistenza** il *Contraente* o l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura organizzativa* di Mapfre Asistencia S.A., disponibile 24 ore su 24, chiamando il numero verde 800.181515, oppure il numero della sede operativa +39.015-2559790.
	Assistenza diretta/in convenzione In caso di *Sinistro* con danni al veicolo il *Contraente* o l'*Assicurato* può far effettuare le riparazioni **presso una delle carrozzerie convenzionate con Zurich (elenco disponibile sul sito www.zurich.it**). Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà sono previste delle agevolazioni. In caso di *Sinistro* che riguardi la garanzia *cristalli* il *Contraente* o l'*Assicurato* possono rivolgersi direttamente a uno degli **specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia*** (elenco disponibile sul sito www.zurich.it). Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà sono previste delle agevolazioni.
	Rimborso del *Sinistro* per evitare il *Malus* In caso di *Sinistro* con propria responsabilità, l'*Assicurato* può evitare l'applicazione del *Malus* e la maggiorazione del *Premio* rimborsando gli importi liquidati da Zurich. Tutte le ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.consap.it.
	Gestione da parte di altre imprese Zurich ha conferito a **DAS S.p.A.** (sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B, Tel. 045.8378901, Fax 045.8351023, www.das.it) la gestione dei *Sinistri* tutela legale e a **Mapfre Asistencia S.A.** (sede operativa Strada Trossi 66, 13871 Verrone –BI- numero verde 800. 181515, oppure +39.015.2559790) l'incarico di gestire i *Sinistri* riguardanti la garanzia assistenza.
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono **in due anni.** I diritti derivanti dalla richiesta risarcitoria si prescrivono in **2 anni per i danni a cose** e in **almeno 5 anni per i danni alla persona.**
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Per i *Sinistri* della garanzia di Responsabilità Civile Auto, Zurich deve formulare una congrua offerta o comunicare i motivi della mancata offerta: • in caso di danni a cose **entro 60 giorni** dal ricevimento della richiesta di *Risarcimento* • tale termine è **ridotto a 30 giorni** se il Modulo di constatazione amichevole (CAI) è sottoscritto dai conducenti • in caso di danni alla persona o danno mortale **entro 90 giorni** dal ricevimento della richiesta di *Risarcimento*. **Nei casi in cui sia applicabile la Procedura di *Risarcimento* diretto il pagamento del *Risarcimento* viene eseguito da Zurich entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione in cui il danneggiato dichiara l'accettazione della somma offerta.** **Zurich, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettarla o per la quale non abbia fatto pervenire alcuna risposta.** A conclusione del processo di liquidazione del *Sinistro*, il *Contraente* e l'*Assicurato* hanno diritto di prendere visione dei relativi atti ai sensi del D.M. 191/2008 e dell'art. 146 C.d.A. **Per i *Sinistri* delle garanzie *Incendio*, *Furto*, Salvaspese, Kasko, *Cristalli* ed Eventi Speciali** la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Zurich e dal *Contraente* o dall'*Assicurato*. In caso di disaccordo si può attivare un collegio peritale (cosiddetta "perizia contrattuale").

	Per i *Sinistri* della garanzia *Infortuni* del conducente Zurich comunica l'esito della valutazione del *Sinistro* **entro 90 giorni dall'accertamento** o dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. In caso di divergenze le parti conferiscono mandato ad un collegio medico affinchè decida a norma e nei limiti delle condizioni della *Polizza*. **Per le garanzie sopra citate Zurich ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di *Indennizzo* o respingere la richiesta di *Indennizzo*. Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte di Zurich o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori).** **Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito da Zurich entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per il pagamento.** **Per i *Sinistri* della garanzia tutela legale** DAS, ricevuta la denuncia del *Sinistro*, gestisce direttamente o con professionisti da essa nominati, la fase stragiudiziale tentando, ove possibile, una composizione bonaria della questione. In mancanza di quest'ultima, se le pretese del *Contraente*/*Assicurato* hanno possibilità di successo (in ogni caso in sede di difesa penale), DAS trasmette la pratica ad un proprio legale. In caso di disaccordo tra il *Contraente*/*Assicurato* e DAS sulle predette possibilità di successo la questione, può essere demandata ad un arbitro designato su accordo delle parti. Per tutte le garanzie rimane comunque ferma la possibilità per l'*Assicurato* di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	**In caso di *Furto* o di *Appropriazione indebita* del veicolo la copertura assicurativa cessa a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo alla data della denuncia presentata all'Autorità (o della querela in caso di *Appropriazione indebita*):** la parte di *Premio* già pagata e relativa al periodo residuo, con l'eccezione della garanzia *Furto*, verrà rimborsata senza le quote relative alle imposte. Qualora il contratto sia sospeso, nei casi di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, *Furto*, distruzione o esportazione definitiva avvenuti entro 12 mesi dalla sospensione, la parte di *Premio* già pagata e relativa al periodo residuo, verrà rimborsata senza le quote relative alle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Qualora il *Contraente* intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla *Compagnia*. **Decorsi 12 mesi dalla sospensione il contratto si estingue.** Non è consentita la sospensione: • a seguito di *Furto* del veicolo assicurato; • per i contratti di durata inferiore all'anno.

Come posso disdire la Polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto assicurativo non contempla il tacito rinnovo anche con riferimento alle garanzie opzionali.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi vuole assicurare un'automobile dai danni che può causare ad altri durante la circolazione, con la possibilità di aggiungere garanzie opzionali per eventuali danni subiti dal veicolo e da se stesso ed estendere alla sua vita privata la copertura dei danni che può subire o recare a terzi compresa la tutela dei suoi diritti.

Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione**
  La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 12%, calcolato sul *Premio* imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I *Reclami* devono essere inoltrati per iscritto a: **ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia** **Ufficio Gestione *Reclami*** **Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano** **Fax numero: 02.2662.2243** **E-mail: reclami@zurich.it** **PEC: reclami@pec.zurich.it** È altresì possibile inviare il *Reclamo* tramite il sito internet della *Compagnia* **www.zurich.it** nella sezione dedicata ai *Reclami*. La *Compagnia* deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del *Reclamo*. Per i *Reclami* aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	All'IVASS vanno indirizzati i *Reclami*: - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del *Codice delle Assicurazioni* Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di *Assicurazione* e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un *Reclamo* indirizzato alla *Compagnia*. I *Reclami* devono essere inoltrati per iscritto a: **IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma,** **fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it** **Info su: www.ivass.it** Per la presentazione dei *Reclami* ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai *Reclami*, accessibile anche tramite il link presente sul sito della *Compagnia* **www.zurich.it**. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il *Reclamo* all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato	Nel caso di controversie relative a *Sinistri* del ramo R.C. Auto con *Risarcimento* per danni a persone e/o cose fino a € 15.000, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: **www.ivass.it - www.ania.it**
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi **(ad esclusione delle controversie relative al *Risarcimento* del danno da circolazione di veicoli e natanti).**
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla *Compagnia*. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di *Risarcimento* del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni di *Assicurazione*), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Glossario e Condizioni di Assicurazione

Zurigò Auto

Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

Indice

Glossario 4 di 60

Sezione 1 - **Norme comuni a tutte le garanzie**

Dove vale la copertura? 9 di 60
Che obblighi ho? 9 di 60
Quando e come devo pagare? 9 di 60
Quando comincia e quando finisce la copertura? 10 di 60
Altre informazioni 12 di 60

Sezione 2 - **Responsabilità Civile auto**

Che cosa è assicurato e come? 13 di 60
Che cosa non è assicurato? 21 di 60
Cosa fare in caso di Sinistro? 22 di 60
Come è gestito il Sinistro? 24 di 60

Sezione 3 - **Danni al Veicolo**

Che cosa è assicurato e come? 25 di 60
Come e con quali condizioni operative mi assicuro? 29 di 60
Che cosa non è assicurato? 30 di 60
Cosa fare in caso di Sinistro? 31 di 60
Come è gestito il Sinistro? 33 di 60

Sezione 4 - **Ritiro patente**

Che cosa è assicurato e come? 36 di 60
Che cosa non è assicurato? 36 di 60
Cosa fare in caso di Sinistro? 36 di 60
Come è gestito il Sinistro? 37 di 60

Sezione 5 - **Infortuni del conducente**

Che cosa è assicurato e come? 38 di 60
Che cosa non è assicurato? 39 di 60
Cosa fare in caso di Sinistro? 39 di 60
Come è gestito il Sinistro? 40 di 60

Sezione 6 - **Tutela Legale**

Che cosa è assicurato e come? 43 di 60
Dove vale la copertura? 45 di 60
Che cosa non è assicurato? 45 di 60
Cosa fare in caso di Sinistro? 46 di 60
Come è gestito il Sinistro? 47 di 60

Sezione 7 - **Assistenza**

Che cosa è assicurato e come? 48 di 60
Dove vale la copertura? 54 di 60
Che cosa non è assicurato? 55 di 60
Cosa fare in caso di Sinistro? 55 di 60

Sezione 8 - **Responsabilità civile della mobilità e della vita privata**

Che cosa è assicurato e come? 58 di 60
Dove vale la copertura? 59 di 60
Che cosa non è assicurato? 59 di 60
Cosa fare in caso di Sinistro? 59 di 60
Come è gestito il Sinistro? 60 di 60

Legenda



Che cosa è assicurato e come?

Descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.

Le garanzie acquistate e le relative caratteristiche sono indicate in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Descrive le esclusioni ovvero danni, eventi o persone non assicurabili e che sono esclusi dalla copertura assicurativa.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell'Indennizzo.



Dove vale la copertura

Descrive l'ambito geografico di validità della copertura.



Che obblighi ho?

Contiene gli obblighi e gli adempimenti del Contraente/Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



Quando e come devo pagare?

Fornisce le informazioni sulle modalità e sulle tempistiche di pagamento dei Premi.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

Contiene le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.



Fornisce ulteriori informazioni a supporto e a completamento di un determinato argomento.

Alcune *Parole* sono scritte sempre in ***corsivo*** e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel **Glossario**.

Glossario

Abitazione (solo per la Sezione 8 Responsabilità Civile della Mobilità e della Vita Privata e per la Sezione 6 Tutela Legale): casa unifamiliare od appartamento, comprese le relative dipendenze (quali cantine, soffitte, box) e gli spazi di pertinenza (quali ad esempio giardini, orti, parchi, piscine, campi da tennis e attrezzature per giochi, strade private, cancelli e recinzioni).

Accesso non autorizzato: accesso o utilizzo di un *Sistema informativo* o di un'infrastruttura di rete da parte di persone non autorizzate.

Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie e Optional: installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli *Accessori di serie*.

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto dovuta a rottura di impianti idrici, igienici, termici, infiltrazione di acqua dal terreno o mancato/ridotto smaltimento di acque da parte degli impianti di scarico o drenaggio.

Alluvione: inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.

Animali domestici: cani, gatti, cavalli, asini, pesci, criceti, uccelli, conigli, tartarughe.

Apparecchi audiofonovisivi: si intendono radio - registratori - lettori CD/DVD/file multimediali – televisori/impianti video - computer di bordo - navigatori satellitari, infotainment ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo e non estraibili. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Appendice (di Polizza): atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all'emissione della *Polizza* per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del *Premio* ed è parte integrante del contratto.

Appropriazione indebita: è il *Reato*, di cui all'art. 646 del Codice Penale, contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.

Aree equiparate alle strade di uso pubblico: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.

Aree private: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione* o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: garanzia prestata con il contratto di *Assicurazione*.

Assistenza stragiudiziale: è quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Attacco Cyber: azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone. Rientra inoltre nella definizione di *Attacco Cyber* anche la clonazione dei dispositivi elettronici radiocomandati (es. telecomando antifurto domestico, telecomando cancello elettrico, basculante o qualsiasi accesso comandato da radiofrequenze).

Attacco DoS: azione o istruzione concepita o generata allo scopo di danneggiare, interferire o colpire la disponibilità di reti, servizi di rete, connettività di rete o *Sistemi informativi*, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la creazione di traffico di rete eccessivo negli indirizzi di rete, lo sfruttamento delle debolezze dei sistemi o delle reti e la creazione di traffico eccessivo o non genuino tra reti.

Attestato di Rischio: il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

Atti vandalici: vedi definizione di "*Danneggiamento volontario (Atto di) – c.d. vandalismo*".

Attività professionale: qualsiasi attività non inerente alla vita privata, sia essa o meno a scopo di lucro.

Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali: atto, errore od omissione, effettivo o presunto, dell'*Assicurato*, di una persona di cui l'*Assicurato* è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'*Assicurato* che causa un Evento relativo alla violazione dei *Dati personali*.

Atto illecito relativo alla sicurezza: atto, errore od omissione, effettivo o presunto, di un *Assicurato*, di una persona di cui l'*Assicurato* è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'*Assicurato* che causa una violazione della *Sicurezza di rete* dell'*Assicurato* che a sua volta determina:

a) *Furto*, alterazione o distruzione dei *Dati elettronici* presenti nel *Sistema informativo* dell'*Assicurato*
b) *Accesso non autorizzato*
c) diniego di accesso al *Sistema informativo* dell'*Assicurato* ad un utente autorizzato, salvo che tale diniego sia causato da un guasto meccanico o elettrico indipendente dal controllo dell'*Assicurato*
d) partecipazione del *Sistema informativo* dell'*Assicurato* a un *Attacco DoS* al *Sistema informativo* di un terzo
e) trasmissione di *Malware* dal *Sistema informativo* dell'*Assicurato* al *Sistema informativo* di un terzo.

Aventi Diritto degli Attestati di Rischio: persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'*Attestato di Rischio* (il *Contraente*, ovvero, qualora diverso, il *Proprietario* del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il *Locatario* nel caso di locazione finanziaria).

Banca Dati degli Attestati di Rischio: banca dati elettronica che le Imprese di *Assicurazione* hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del *Rischio*.

Biciclette elettriche: biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 KW non soggetta all'*Assicurazione* obbligatoria di responsabilità civile per i veicoli a motore.

Bonus Familiare: in coerenza con quanto previsto dall'art. 134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209, si intende la possibilità per l'*Assicurato*, purché persona fisica, di acquisire la migliore *Classe di merito* CU di un contratto *R.C.A.* in corso di validità, maturata su un ulteriore veicolo - anche di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare - dal medesimo *Proprietario* o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare. Ferme le condizioni di cui sopra, la migliore *Classe di merito* CU può essere acquisita nei seguenti casi:

- stipulazione di un nuovo contratto per un veicolo assicurato per la prima volta dopo prima immatricolazione al *P.R.A.* o dopo voltura al *P.R.A.*;
- stipulazione di un nuovo contratto per un veicolo già assicurato precedentemente purché in possesso di un *Attestato di Rischio* esente da *Sinistri* con responsabilità principale o paritaria negli ultimi cinque anni compreso l'anno corrente.

Carta Verde: è il Certificato internazionale di *Assicurazione* che attesta l'estensione dell'efficacia dell'*Assicurazione* obbligatoria *R.C.A.* ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa *Carta Verde* . La *Carta Verde* non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei Paesi dell'Unione Europea, in quanto il contratto *R.C.A.*, già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all'intero territorio dell'Unione stessa.

Cessionario: soggetto a cui viene trasferita la titolarità del contratto di *Assicurazione*.

Classe di merito: è la classe di Conversione Universale (CU) alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento IVASS n. 9/2015 e successive modificazioni. La classe di CU è sempre indicata nell'*Attestato di Rischio* accanto alla *Classe di merito di Compagnia*.

Classe di merito di Compagnia: è la *Classe di merito* Bonus/*Malus* assegnata al contratto dalla *Compagnia* sulla base di una tabella di corrispondenza elaborata dall'impresa.

Cloud: rete di server e/o sistemi di storage remoti, collegati tra loro e/o alla rete Internet al fine di archiviare *Dati elettronici* e/o *Contenuti digitali*, che operano come un unico ecosistema e che consentono l'accesso on line ai propri dati/contenuti attraverso qualsiasi dispositivo con connessione Internet.

Codice della Strada (C.d.S.): il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Codice delle Assicurazioni: il *Codice delle Assicurazioni* Private, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

Compagnia: è la società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia con la quale il *Contraente* stipula il contratto di *Assicurazione*.

Contenuti digitali: *Dati elettronici*, *Software*, file audio e file di immagini salvati nel *Sistema informativo* dell'*Assicurato* o salvati su *Cloud*, inclusi qualsiasi conti, fatture, ricevute di debito, denaro, documenti di valore, registri, estratti, atti, manoscritti o altri documenti in formato elettronico.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di *Assicurazione*.

Contravvenzione: è un *Reato* (vedi alla voce *Reati*). Nelle *Contravvenzioni* non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso:
per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le *Contravvenzioni* sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali: qualunque onere, costo, spesa e onorario sostenuti dall'*Assicurato* in conseguenza di un Evento relativo alla violazione dei *Dati personali* o di un *Evento relativo alla sicurezza*.

Cristalli: tutte le parti delimitanti l'abitacolo del veicolo, ovvero il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i scendenti e i fissi delle fiancate laterali e l'eventuale tetto panoramico. Sono quindi esclusi i fanali e gli specchietti retrovisori.

Cyberterrorismo: l'utilizzo di strumenti di information technology per mettere in atto attacchi o minacce verso i *Sistemi informativi* dell'*Assicurato* e che abbiano quale diretta conseguenza: i) un *Evento relativo alla sicurezza*, o ii) un Evento relativo alla violazione dei *Dati personali*, o iii) l'alterazione o distruzione di *Contenuti digitali* riguardanti un *Evento relativo alla sicurezza*. Tali attacchi o minacce dovranno essere perpetrati da parte di qualsiasi soggetto o gruppo, la cui attività venga svolta sia in modo autonomo che per conto o in connessione con qualsiasi individuo, organizzazione, governo, allo scopo di perseguire finalità di natura finanziaria, sociale, ideologica, religiosa o politica e con l'intenzione di:

1. causare danni;
2. minacciare qualsiasi persona o società;
3. distruggere o danneggiare infrastrutture critiche o dati.

Danneggiamento volontario (Atto di) - c.d. vandalismo: si configura ogni qualvolta un soggetto distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile – in maniera totale o parziale – un bene altrui. E' il *Delitto* descritto e punito dall'art. 635 del Codice Penale.

Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto conseguente al *Fatto illecito*: ad esempio quello del derubato, o i danni da *Incidenti* stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Dati elettronici: informazioni salvate o trasmesse in formato digitale.

Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Per 'dati genetici' si intendono i *Dati personali* relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

Per 'dati biometrici' si intendono i *Dati personali* ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

Per 'dati relativi alla salute' si intendono i *Dati personali* attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Degrado d'uso: è il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Delegataria: l'impresa di *Assicurazione* che, in caso di coassicurazione, gestisce il rapporto contrattuale con il cliente. Quindi, ad esempio, provvede all'emissione del contratto assicurativo e all'incasso del *Premio*.

Delitto: è un *Reato* (vedi alla voce *Reati*) più grave della *Contravvenzione*, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- *Delitto* colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- *Delitto* preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- *Delitto* doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un *Delitto*.

Il *Delitto* è punito con la multa o la reclusione.

Dispositivi elettrici auto-bilanciati: dispositivi quali segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale auto-bilanciati, così come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 (Gazzetta Ufficiale serie generale n.162 del 12-07-2019) e dalla Legge nr. 8 del 28.02.2020 e successive modifiche e integrazioni, le cui regole e ambiti di mobilità sono stabiliti dalle Ordinanze locali vigenti in base al Comune di circolazione.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Evento relativo alla sicurezza: *Accesso non autorizzato*, introduzione di un *Malware*, o *Attacco DoS* al *Sistema informativo* dell'*Assicurato* che determina:

a) un'interruzione, sospensione, incidente, deterioramento o ritardo, effettivo e misurabile, del funzionamento del *Sistema informativo* dell'*Assicurato*;
b) un'alterazione, corruzione o distruzione di informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo di un *Assicurato* espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Evento relativo alla violazione dei Dati personali: evento che comporta accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, o l'accesso effettivo o presunto, di:

a) *Dati personali* trasmessi, conservati o comunque trattati soggetti alla cura, custodia o controllo dell'*Assicurato*, o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi dell'*Assicurato*;
b) informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo dell'*Assicurato* o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Familiari: le persone appartenenti alla famiglia anagrafica del *Contraente*, attestata dal Certificato di Stato di Famiglia, compreso il convivente more uxorio.

Fatto illecito: consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non si considera *Fatto illecito* la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

Franchigia: l'importo prestabilito in misura fissa che in caso di *Sinistro* viene detratto dal valore del danno e che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Fuoristrada: si intende la circolazione del veicolo al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche o ad esse equiparate e private (intendendo elementi costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia, parcheggi, cortili, cantieri) come ad esempio guida su terreni, guida in aree con difficoltà di percorrenza come fondi ghiaiosi o acquitrinosi, boschi, terreni paludosi o sabbiosi, piste rocciose ecc.

Furto: è il *Reato*, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto: danno subito dal veicolo per *Usura*, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'*Assicurato* l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente: il *Sinistro* occorso non volutamente al veicolo in circolazione dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.

Inclusione: inserimento di un veicolo nelle *Polizze* a *Libro Matricola* e conseguente modifica del contratto assicurativo.

Indennizzo: la somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *Sinistro* liquidabile in termini di *Polizza*.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Intermediario Assicurativo: la persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di *Assicurazione* o da un dipendente della stessa, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Lesioni personali colpose: *Reato* di chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art. 590 C.P.).

Libro Matricola: l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo.

Libro Matricola Flotta: l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo relativo a un parco veicolare composto da almeno 31 mezzi o da 5 a 30 mezzi di cui almeno uno non rientrante in quelli previsti per il "*Libro Matricola Miniflotta*".

Libro Matricola Miniflotta: l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo relativo a un parco veicolare composto da 5 a 30 mezzi, appartenente alle seguenti tipologie: Autovetture uso privato o promiscuo; Ciclomotori o Motocicli uso privato; Autocarri, Autocarri con rimorchio, Autoarticolati, Autosnodati, Trattori stradali con gancio, Rimorchi di autocarri, Carro attrezzi, Veicoli cinema, Autobetoniere, Autoscala, Gru autocarrata, solo conto proprio; Macchina operatrice semovente; Rullo compressore; Carrello trattore; Carrello rimorchiato conto proprio; Macchine agricole solo conto proprio con e senza traino; Rimorchi di macchine agricole.

Locatario: la persona o l'ente che prende in locazione il veicolo.

Malus: si attiva, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, quando:

- Per i *Sinistri* con responsabilità principale, La *Compagnia* abbia effettuato, nel *Periodo di osservazione*, pagamenti per il *Risarcimento*, anche parziale, di danni conseguenti a *Sinistri* avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti
- Per i *Sinistri* con responsabilità paritaria, si verifichi nel *Periodo di osservazione* un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei *Sinistri* da "osservare" al fine dell'applicazione del *Malus*.

Si precisa che i *Sinistri tardivi* potranno contribuire alla determinazione del *Malus* in relazione al loro grado di responsabilità (principale o paritaria).

Malware: qualsiasi *Software* o codice dannoso (come ad esempio virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software o qualsiasi altro strumento equiparabile)

progettato per ottenere l'accesso illecito, cancellare o corrompere *Dati elettronici*, danneggiare o disgregare una qualsiasi rete o *Sistema informativo*, eludere qualunque prodotto o servizio di sicurezza e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.

Massimali: somme sino a concorrenza delle quali la *Compagnia* presta l'*Assicurazione*.

Minaccia di Cyberestorsione: comunicazioni a scopo illecito che abbiano ad oggetto una richiesta di pagamento allo scopo di:

a) evitare o interrompere un *Attacco DoS*;
b) evitare l'introduzione o il mantenimento di un *Malware*;
c) in caso di *Accesso non autorizzato*, evitare la rivelazione e/o cancellazione di *Dati personali* e/o l'esecuzione di operazioni di crittografia sulle stesse.

Minimo di Scoperto: qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello *Scoperto*, è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'*Assicurato*.

Monopattini elettrici: dispositivi rispondenti ai requisiti tecnici, costruttivi e di circolazione definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 (Gazzetta Ufficiale serie generale n.162 del 12-07-2019) e dalla Legge nr 8 del 28.02.2020 e successive modifiche e integrazioni, le cui regole e ambiti di mobilità sono stabiliti dalle Ordinanze locali vigenti in base al Comune di circolazione.

Normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali: qualsiasi disposizione di legge e/o regolamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento Europeo nr. 2016/679 (GDPR) e s.m.i.

Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali:

a) utile netto, prima delle imposte sul reddito e sulle società, che l'*Assicurato* non è stato in condizioni di conseguire durante il periodo di perdita per violazione dei *Dati personali* unicamente a seguito di un Evento relativo alla violazione dei *Dati personali*;
b) normali costi di gestione sostenuti dall'*Assicurato*, limitatamente a quelli che l'*Assicurato* deve continuare a sostenere ma che si rivelano inutili durante il periodo di perdita per violazione dei *Dati personali*, unicamente a causa di un Evento relativo alla violazione dei *Dati personali* e che sarebbero stati sostenuti in assenza di un Evento relativo alla violazione dei *Dati personali*.

Periodo di osservazione:

Per i Sinistri con responsabilità principale:

- Prima annualità: inizia dal giorno della decorrenza dell'*Assicurazione* e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale;
- Annualità successive: inizia sessanta giorni prima della decorrenza dell'*Assicurazione* e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

Sinistri con responsabilità paritaria:

Il *Periodo di osservazione* coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come indicate nel "quinquennio" dell'*Attestato di Rischio*.

Polizza: il documento che prova la stipulazione del contratto di *Assicurazione* che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell'*Assicurato*, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le garanzie assicurative fornite) e le dichiarazioni rese dal *Contraente* ai sensi del codice civile art. 1892 e seguenti.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Procedimento penale: è il procedimento volto a verificare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del *Reato* ascritto.

Proprietario: persona fisica o giuridica a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (*P.R.A.*). Nel caso di veicolo in leasing, il *Locatario* è parificato al *Proprietario* a livello assuntivo nel determinare il *Premio*.

Quietanza: si intende la ricevuta di pagamento del *Premio* di rata intermedia o del *Premio* di rinnovo che riporta alcuni dati relativi al contratto, quali ad esempio il periodo assicurativo di copertura e il *Valore assicurato* del veicolo.

Quinquennio completo: si intende l'anno corrente e le cinque annualità immediatamente precedenti e tra loro continuative riportate nella tabella di sinistrosità dell'*Attestato di Rischio* che non contengano le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

Rapina: è il *Reato*, previsto dall'art. 628 del codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

R.C.A.: Responsabilità Civile Auto, ossia l'*Assicurazione* obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Reato: violazione della legge penale. I *Reati* si distinguono in *Contravvenzioni* e *Delitti* (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del *Reclamo* da parte dell'impresa di *Assicurazione*, dell'*Intermediario Assicurativo* o dell'intermediario iscritto nell'elenco annesso, ad esempio il *Contraente*, l'*Assicurato*, il beneficiario e il danneggiato.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di una impresa di *Assicurazione*, di un *Intermediario Assicurativo* o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati *Reclami* le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di *Risarcimento* danni o di esecuzione del contratto.

Ricovero: la degenza con pernottamento in Istituto di Cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risarcimento: somma spettante al danneggiato a seguito di *Sinistro*.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

Scoperto: la percentuale del valore del danno che rimane a carico dell'*Assicurato* per ciascun *Sinistro*, con il minimo indicato in *Polizza*.

Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sicurezza di rete: utilizzo di hardware, *Software*, firmware e policy di sicurezza scritte, da parte o per conto dell'*Assicurato*, allo scopo di ottenere protezione contro possibili *Accessi non autorizzati*, ivi incluso l'uso del *Sistema informativo* dell'*Assicurato*, in un *Attacco DoS*.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Sinistro tardivo: ai sensi del Provvedimento IVASS n. 71 del 16 Aprile 2018 s'intende il *Sinistro* pagato, anche parzialmente, dopo il termine del *Periodo di osservazione* (vale a dire, negli ultimi 60 giorni di vigenza del contratto) oppure dopo la scadenza del contratto, laddove l'*Assicurato* abbia cambiato

Compagnia. Sono, inoltre, considerati *Sinistri tardivi* i *Sinistri* relativi a *Polizze* temporanee o a *Polizze* annuali annullate in corso d'anno pagati, anche parzialmente, dalla *Compagnia* ma non considerati al fine della produzione dell'*Attestato di Rischio* in quanto, per le suddette *Polizze*, non risulta concluso il *Periodo di osservazione*. Tramite l'Identificativo Univoco di *Rischio* (IUR) - ovvero un codice determinato dall'abbinamento tra il *Proprietario*, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio - i *Sinistri tardivi* con responsabilità principale o paritaria vengono comunicati all'impresa che ha in carico il *Rischio*, consentendone la valorizzazione nell'attestato che verrà rilasciato al termine dell'ultima copertura annuale o di anno più frazione sottoscritta.

Sistema informativo: l'hardware, il *Software* e i *Dati elettronici* salvati negli stessi o salvati su *Cloud*, inclusi dispositivi di input e output, dispositivi di archiviazione dati, apparecchiature di networking, componenti, firmware e sistemi di backup elettronico, compresi i sistemi disponibili in internet, nell'intranet, extranet o nelle reti private virtuali.

Software: operazioni e applicazioni, codici e programmi che consentono la raccolta, trasmissione, elaborazione, salvataggio o ricezione di *Dati elettronici* per via elettronica. Resta inteso in ogni caso che il *Software* non include i *Dati elettronici*.

Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un *Procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Sport professionistico: secondo la Legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modifiche, vengono definiti Sport professionistici quelli svolti a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI sulla base delle norme emanate dalle federazioni nazionali sportive.

Struttura organizzativa: la struttura di Mapfre Asistencia S.A. - Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della *Compagnia* al contatto con l'*Assicurato* per la garanzia Assistenza e alle prestazioni di assistenza previste in *Polizza*.

Surrogazione (Diritto di): la *Compagnia* che ha indennizzato il *Sinistro* all'*Assicurato* si sostituisce nei diritti che quest'ultimo vanta verso i responsabili del *Sinistro*.

Tabella Invalidità Infortuni ANIA: tabella di valutazione graduale delle lesioni permanenti proveniente dagli Studi della Sezione Tecnica *Infortuni* della Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici.

Tariffa: la *Tariffa* della *Compagnia* in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo eventuale rinnovo.

Tecnica Tirabolli: tecnica specializzata nella riparazione di ammaccature senza l'ausilio di stucco e verniciatura.

Transazione: accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Unità per la navigazione: qualsiasi costruzione destinata alla navigazione di qualsiasi tipo e scopo.

Usura: il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'*Usura* si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore assicurato: è il valore del veicolo, comprensivo di IVA e al netto di eventuale detraibilità, dichiarato in *Polizza* o in *Quietanza*. Il *Valore assicurato* può corrispondere al *Valore commerciale* o garantito o di listino o di fattura, secondo quanto indicato nell'art. 3.6 "Forme di *Assicurazione*" della Sezione 3 – Danni al veicolo.

Valore commerciale: è il valore del veicolo - comprensivo di IVA, al netto di eventuale detraibilità indicata in *Polizza* o in *Quietanza* - corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "*Valore assicurato*" Quattroruote Professional per le autovetture e *Fuoristrada* e dall'Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e *Fuoristrada* non presenti nel listino sopra menzionato. Il *Valore commerciale* determinato in *Polizza* è basato sull'ultima quotazione disponibile alla data di emissione del contratto o dell'ultimo rinnovo annuale oppure, in caso di *Sinistro*, sulla base dell'ultima quotazione disponibile alla data del *Sinistro*.

Valore della lite: valore del contendere.

Valore di fattura: è il prezzo di acquisto del veicolo, risultante dalla documentazione fiscale di acquisto dello stesso (c.d. fattura). Al *Valore di fattura* dovrà essere sommato ai fini assicurativi l'eventuale valore della permuta indicato nella documentazione fiscale di acquisto del veicolo. Esempio: il costo del veicolo riportato in fattura è 15.000 euro, con detrazione di 3.000 euro per la permuta del veicolo usato. Il *Valore di fattura* da indicare in *Polizza* dovrà essere 18.000 euro quindi comprensivo del valore della permuta.

Valore di listino: è il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo - comprensivo di IVA, al netto di eventuale detraibilità indicata in *Polizza* o in *Quietanza* - oggetto dell'*Assicurazione* e corrispondente a quello riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione "*Valore assicurato*" Quattroruote Professional per le autovetture e *Fuoristrada* e dall'Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e *Fuoristrada* non presenti nel listino sopra menzionato.

Valore garantito: qualora espressamente richiamata in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "*Valore garantito*", si intende il valore del veicolo dichiarato in *Polizza* o in *Quietanza* - comprensivo di IVA, al netto di eventuale detraibilità indicata in *Polizza* o in *Quietanza* - con il limite massimo del:

- *Valore commerciale* del veicolo determinato sulla base dell'ultima quotazione disponibile alla data di emissione del contratto o dell'ultimo rinnovo annuale, riportata da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "*Valore assicurato*" di:
  - Quattroruote Professional per le autovetture e *Fuoristrada*;
  - Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e *Fuoristrada* non presenti nel listino sopra menzionato.
- *Valore di fattura*, se al momento dell'emissione del contratto il *Contraente* opti per il *Valore di fattura*.

Vertenza Contrattuale: controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Sezione 1
Norme comuni a tutte le garanzie

Dove vale la copertura?

1.1 Validità territoriale

Salvo diverse indicazioni specificate all'interno delle singole garanzie, l'*Assicurazione* è valida nel territorio:

- della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- degli Stati dell'Unione Europea;
- del Liechtenstein e del Principato di Monaco;
- degli altri Stati facenti parte del sistema della *Carta Verde*, le cui sigle internazionali, indicate sulla *Carta Verde*, non siano barrate.

Che obblighi ho?

1.2 Dichiarazioni del *Contraente*

Il *Premio* è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal *Contraente*.
Il *Contraente* è tenuto a fornire alla *Compagnia* tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del *Rischio*.

La violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative.

Infatti, le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il *Contraente* conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all'*Indennizzo*, così come indicato nell'art. 1892 del Codice civile.
Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, ovvero in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, la *Compagnia* ha il diritto di recedere dal contratto, così come indicato nell'art. 1893 del Codice civile.

In questi casi la *Compagnia* ha diritto di trattenere tutti i *Premi* già riscossi, quello relativo al periodo di *Assicurazione* in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il *Premio* dovuto per il primo anno.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di avvisare immediatamente per iscritto il proprio *Intermediario Assicurativo* se nel corso del contratto si verifichino modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del *Rischio* (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile) come ad esempio il cambio di residenza o la variazione del *Proprietario* del veicolo avvenuta in corso di contratto. La violazione di questo obbligo, previsto dall'art. 1898 del Codice civile (aggravamento del *Rischio*), può comportare la perdita totale (nel caso di garanzie diverse da *R.C.A.*) o parziale (nel caso di *R.C.A.* e garanzie diverse da *R.C.A.*) del diritto all'*Indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*.

Relativamente alla garanzia *R.C.A.*, la *Compagnia* può inoltre esercitare nei confronti dell'*Assicurato*, ai sensi dell'articolo 144 del *Codice delle Assicurazioni*, il diritto di rivalsa, per il recupero delle somme che la *Compagnia* abbia dovuto pagare al terzo danneggiato/i, in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali previste dal contratto o nelle norme di legge applicabili, che avrebbero consentito alla *Compagnia* di rifiutare o ridurre la propria prestazione assicurativa.

In caso di *Polizza* stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti, secondo quanto previsto dall'art. 1891 del Codice civile, spettano al *Contraente*. Fanno eccezione gli obblighi che, per loro natura, non possono essere assolti che dall'*Assicurato*.

1.3 Variazione della residenza del *Proprietario/Assicurato*

Il *Premio* è determinato anche sulla base della residenza se persona fisica, o della sede se persona giuridica, del *Proprietario* del veicolo o del *Locatario* nel caso di contratti di leasing, così come indicata sulla carta di circolazione o nella Banca dati della Motorizzazione Civile.
Il *Proprietario* e/o *Contraente* sono quindi tenuti a comunicare tempestivamente al proprio *Intermediario Assicurativo*, il cambiamento di residenza del *Proprietario* o del *Locatario* del veicolo, intervenuto in corso di contratto. Al momento della comunicazione, la *Compagnia* provvederà all'aggiornamento della nuova residenza attraverso la sostituzione del contratto, con eventuale relativo conguaglio del *Premio*.
In mancanza di comunicazione si applicherà il disposto del precedente punto 1.2.

1.4 Altre *Assicurazioni*

Il *Contraente* deve avvisare per iscritto la *Compagnia* dell'esistenza di altre *Assicurazioni* che coprono lo stesso *Rischio*, così come previsto dall'art.1910 del Codice civile. In caso di *Sinistro*, la denuncia deve essere inviata a tutte le compagnie indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.

Quando e come devo pagare?

1.5 Pagamento del *Premio*

Per tutte le garanzie il *Premio* può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate con l'applicazione di una maggiorazione del *Premio*.

Il *Premio* o, in caso di frazionamento e di anno più frazione, la prima rata di *Premio* si paga alla consegna del certificato di *Assicurazione*; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di *Quietanze* emesse dalla *Compagnia* o *Appendici* emesse dall'*Intermediario Assicurativo* che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

I *Premi* devono essere pagati alla *Compagnia* o al proprio *Intermediario Assicurativo*, autorizzato dalla *Compagnia* stessa all'incasso dei *Premi* e a rilasciare il certificato di *Assicurazione*. Il *Premio* può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell'importo massimo stabilito dalla legge.

Il *Premio* è dovuto per intero anche se sia stato concesso il pagamento frazionato.

1.6 Oneri fiscali

Per tutte le garanzie gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.7 Condizioni particolari per *Polizze* a *Libro Matricola*

***Inclusione* di veicoli nel corso dell'annualità**

Nel caso in cui il *Contraente* decida di inserire uno o più veicoli nella copertura assicurativa acquistata, il *Premio* relativo ai veicoli inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa è determinato in base alla *Tariffa* in vigore alla data di decorrenza della *Polizza* ed è calcolato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per giorno di garanzia.

Regolazione *Premio*

Entro 90 giorni dalle scadenze indicate in *Polizza*, verrà emessa *Appendice* di regolazione *Premio* relativa alle *Inclusioni* ed esclusioni di veicoli intervenute nel periodo considerato.

Nel caso in cui dal conguaglio emerga che il *Contraente* debba integrare il *Premio* pagato, quest'ultimo è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento da parte della *Compagnia*.

Nel caso in cui, invece, dal conguaglio emerga che il *Contraente* abbia pagato un *Premio* superiore, il rimborso da parte della *Compagnia* avverrà al netto di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Quando comincia e quando finisce la copertura?

1.8 Durata del contratto

Per tutte le garanzie il contratto può avere le seguenti durate, a scelta del *Contraente*:

a) **annuale**: il contratto ha durata annuale e cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in *Polizza* senza necessità di disdetta;

b) **annuale più frazione**: su richiesta del *Contraente*, la *Polizza* ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione). **Non è possibile recedere alla scadenza della frazione.**

   La *Compagnia* è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in *Polizza* per i contratti stipulati nelle forme a) e b), e l'estensione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra compagnia.

c) **temporanea**: il contratto può avere durata da 1 a 180 giorni. In caso di richiesta di *Carta Verde*, il contratto può avere durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a 180 giorni. La durata cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in *Polizza* senza necessità di disdetta. Questa modalità non è consentita per le *Polizze* a *Libro Matricola*.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo pertanto non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza contrattuale.

1.9 Decorrenza della garanzia

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno:

- **indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati;**
- **del pagamento del *Premio* se questo avviene successivamente alla data indicata in *Polizza* (art. 1901 del Codice Civile).**

L'*Assicurazione* può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24 qualora sia espressamente indicato in *Polizza* e nel certificato di *Assicurazione*; questa opzione non è consentita in caso di pagamento di una rata intermedia o proposta di rinnovo.
In caso di frazionamento del *Premio*, se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive alla prima, l'*Assicurazione* rimane sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il pagamento oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata intermedia non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.

1.10 Rinnovo del contratto

Per tutte le garanzie, prima della scadenza contrattuale la *Compagnia* può formulare al *Contraente* una proposta di rinnovo, anche proponendo l'*Inclusione* di nuove coperture, comunicandogli il *Premio* da corrispondere.
Il *Contraente* che voglia accettare la proposta di rinnovo manifesta la sua accettazione con il pagamento del *Premio* **entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del contratto**.

La modalità per rinnovare il contratto è la seguente:

a) almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la *Compagnia* invia al *Contraente* una comunicazione scritta contenente la data di scadenza del contratto e tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti;

b) la *Compagnia* formula la proposta di rinnovo e comunica al *Contraente*, tramite l'*Intermediario Assicurativo*, il *Premio* da corrispondere;

c) il *Contraente*, **entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del contratto,** provvede al pagamento del *Premio*;

d) il *Contraente* riceve la *Quietanza* del pagamento del *Premio* e il certificato di *Assicurazione*.

Il *Contraente* che voglia modificare il contenuto della proposta di rinnovo, dovrà rivolgersi al proprio *Intermediario Assicurativo* ed eventualmente stipulare un nuovo contratto.

1.11 Trasferimento di proprietà o consegna in conto vendita del veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, o di consegna in conto vendita, il relativo certificato di *Assicurazione* e la relativa *Carta Verde* non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati. La *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, avrà diritto a rivalersi nei confronti del *Contraente* per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.

Il *Contraente* è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio *Intermediario Assicurativo* a cui è assegnato il contratto del trasferimento di proprietà, fornendo copia della certificazione attestante la vendita del veicolo stesso o documentazione rilasciata da soggetto abilitato alla compravendita di veicoli in caso di conto vendita così da poter adottare una delle soluzioni di seguito previste:

a) **sostituzione del contratto:** nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato, se il *Contraente*/venditore chiede il trasferimento del contratto di *Assicurazione* ad un altro veicolo di sua proprietà non già coperto da *Assicurazione*, si procederà all'eventuale conguaglio del *Premio* con quello dovuto per il nuovo veicolo (**ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno**);

b) **cessione del contratto:** nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di *Assicurazione* all'acquirente del veicolo, **il *Contraente* è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio *Intermediario Assicurativo*,** fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di *Assicurazione*. L'*Intermediario Assicurativo* emetterà i nuovi documenti contrattuali rilasciandoli al *Cessionario*, ferma la scadenza del contratto in corso. **Il *Contraente* è tenuto al pagamento delle rate di *Premio* fino al momento della comunicazione della vendita del veicolo.** Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'*Assicurazione* dello stesso veicolo il *Cessionario* dovrà stipulare un nuovo contratto: la *Compagnia* pertanto non produrrà l'*Attestato di Rischio* in quanto l'*Appendice* di cessione costituisce a tutti gli effetti di legge documento sostitutivo dell'*Attestato di Rischio*;

c) **annullamento del contratto:** nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la *Compagnia* riconosce al *Contraente* il rimborso del *Premio* non usufruito in ragione di 1/360 di *Premio* annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dalle ore 24 del giorno di effetto dell'*Appendice* di annullamento del contratto rilasciata dalla *Compagnia*.

d) **sospensione del contratto**: nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato il *Contraente* ha la facoltà di sospendere il contratto. In tal caso si applicano le condizioni sulla sospensione temporanea del contratto indicate al successivo punto 1.14 (**ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno**).

Per contratti di durata inferiore all'anno, la *Compagnia* non procede alla restituzione della maggiorazione del *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.

1.12 Demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva

In caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione, il relativo certificato di *Assicurazione* e la relativa *Carta Verde* non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati. La *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, avrà diritto a rivalersi nei confronti del *Contraente* per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.

Il *Contraente* è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio *Intermediario Assicurativo* della distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione fornendo copia dell'attestazione del *P.R.A.* certificante la restituzione della Carta di circolazione e della targa di immatricolazione così da poter adottare una delle soluzioni di seguito previste**:**

a) **sostituzione del contratto**: qualora il *Contraente* chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia trasferito ad un altro veicolo di sua proprietà non già coperto da *Assicurazione*, la *Compagnia* procede al conguaglio del *Premio* di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo dalle ore e dal giorno di effetto indicati sulla *Polizza* oggetto di sostituzione.

b) **annullamento del contratto**: se il *Contraente* chiede l'annullamento del contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato, la *Compagnia* gli riconosce il rimborso del *Premio* non usufruito in ragione di 1/360 di *Premio* annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte e contributi dalle ore 24 del giorno di effetto dell'*Appendice* di annullamento del contratto rilasciata dal proprio *Intermediario Assicurativo* a cui è assegnato il contratto.

c) **sospensione del contratto**: qualora il *Contraente* chieda la sospensione del contratto si applicano le condizioni sulla sospensione temporanea del contratto indicate al successivo punto 1.14 (**ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno**).

Per contratti di durata inferiore all'anno la *Compagnia* non procede alla restituzione della maggiorazione del *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Relativamente alle esclusioni dei veicoli nell'ambito delle *Polizze Libro Matricola* la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno di effetto dell'*Appendice* di esclusione del veicolo rilasciata dalla *Compagnia*.

1.13 *Furto* o *Appropriazione indebita* del veicolo

In caso di *Furto* o di *Appropriazione indebita* del veicolo, il *Contraente* deve darne notizia al proprio *Intermediario Assicurativo* fornendo copia della denuncia di *Furto* o di querela (in caso di *Appropriazione indebita*) presentata all'autorità competente.

Il contratto cessa a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo alla data della denuncia medesima; la *Compagnia* riconosce il rimborso del *Premio* pagato e non goduto, **con l'eccezione della parte relativa alla garanzia *Furto***, in ragione di 1/360 di *Premio* annuo per giorno di garanzia residua **(al netto delle imposte e contributi)** alla data di cessazione del contratto.
Per contratti di durata inferiore all'anno la *Compagnia* non procede alla restituzione della maggiorazione del *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.

1.14 Sospensione temporanea del contratto

Il *Contraente* ha la facoltà di sospendere la copertura in corso di contratto comunicandolo al proprio *Intermediario Assicurativo*, il quale rilascerà un'apposita *Appendice* di sospensione che deve essere sottoscritta dal *Contraente*.
In caso di sospensione del contratto, il certificato di

Assicurazione **e la *Carta Verde* non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati. La *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, avrà diritto a rivalersi nei confronti del *Contraente* per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.** La sospensione ha effetto dal momento in cui il *Contraente* comunica alla *Compagnia* la volontà di sospendere il contratto.

Nei casi di documentata vendita, consegna in "conto vendita" (certificata da un soggetto/concessionario autorizzato, incaricato alla compravendita di veicoli), *Furto*, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, avvenuti entro 12 mesi dalla sospensione, il *Premio* pagato e non goduto verrà rimborsato, su richiesta del *Contraente* – in ragione di 1/360 di *Premio* annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e contributi – dal giorno successivo alla data di sospensione del contratto.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione - il contratto si estingue e il *Premio* pagato e non goduto resta acquisito alla *Compagnia*. È possibile sospendere **la *Polizza* due volte nell'arco di un anno solare.**

Non è consentita la sospensione:

- a seguito di *Furto* del veicolo assicurato;
- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti stipulati in formula *Libro Matricola*;
- in coincidenza con la data di scadenza contrattuale annua o di rata intermedia di *Premio*.

1.15 Riattivazione del contratto

La riattivazione del contratto a seguito di sospensione può essere richiesta dal *Contraente* entro 12 mesi dalla sospensione; in tal caso l'*Intermediario Assicurativo* provvederà a sostituire il contratto sospeso con uno nuovo la cui scadenza sarà determinata posticipando la scadenza del contratto precedente per un periodo pari a quello in cui il contratto è rimasto sospeso.
La riattivazione può essere effettuata solo se resta invariato il *Proprietario* del veicolo assicurato, ad eccezione dei soggetti aventi diritto al mantenimento della *Classe di merito* sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018 per le casistiche presenti nella tabella "Determinazione della Classe di Conversione Universale" del punto 2.10.
All'atto della riattivazione, la *Compagnia* determina il *Premio* dovuto dal *Contraente* in base alla *Tariffa* riferita alla *Polizza* sospesa conteggiando a favore del *Contraente* stesso il rateo di *Premio* pagato e non goduto.
La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo a condizione che il veicolo riferito al contratto precedentemente sospeso sia oggetto di documentata vendita, consegna in "conto vendita" (certificata da un soggetto/concessionario autorizzato incaricato alla compravendita di veicoli), demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo.

Osservazione dei *Sinistri*
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza di contratto variazioni di *Premio* in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione* (*Tariffa* Bonus- *Malus*), detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa.

Altre informazioni

1.16 Legge applicabile e rinvio alle norme di legge

L'*Assicurazione* è regolata dalla legge italiana.
Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme di legge.

1.17 Accesso all'Area Clienti Riservata

Sul sito **www.zurich.it** è disponibile **l'Area Clienti Riservata**, dove il *Contraente* può consultare la propria posizione assicurativa, in particolare:

- le coperture assicurative in essere;
- l'eventuale sospensione del contratto e relativo stato di validità in caso di riattivazione;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei *Premi* e le relative scadenze di *Polizza*;
- l'*Attestato di Rischio*;
- i *Massimali* di garanzia;
- il valore del veicolo oggetto della copertura, se previsto in *Polizza*.

Il *Contraente*, inoltre, tramite l'**Area Clienti Riservata** può gestire telematicamente il proprio rapporto assicurativo, secondo quanto previsto dal Reg. IVASS n. 41/2018.

Per i *Contraenti* di *Polizze* a *Libro Matricola* e per gli aventi diritto agli *Attestati di Rischio* di *Polizze* singole diversi dal *Contraente*, l'accesso all'Area Clienti Riservata è consentito per la sola consultazione dell'*Attestato di Rischio*.

A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti Zurich sul sito www.zurich.it e seguire le istruzioni.

In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione o all'utilizzo dell'Area Clienti Riservata, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo: **areaclienti@it.zurich.com.**

Sezione 2
Responsabilità Civile auto

Che cosa è assicurato e come?

2.1 Oggetto dell'*Assicurazione*

La *Compagnia* assicura i *Rischi* della Responsabilità Civile, per i quali è obbligatoria l'*Assicurazione* ai sensi di legge, impegnandosi a corrispondere le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di *Risarcimento* di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo su strade di uso pubblico o in *Aree a queste equiparate* e in *Aree private*.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

Sono altresì in copertura i *Sinistri* di Responsabilità Civile derivanti da *Attacco Cyber*.

La garanzia è operante entro i limiti del *Massimale* indicato in *Polizza*.

Per la circolazione all'estero la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'*Assicurazione* obbligatoria *R.C.A.* in vigore nello Stato di accadimento del *Sinistro*, ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*.

In caso di *Sinistro*, le cui cause rientrano nelle eccezioni contrattuali previste al capitolo "Che cosa non è assicurato?", qualora la *Compagnia* sia comunque tenuta a risarcire il terzo danneggiato, **la stessa eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.**

2.2 Responsabilità civile per fatto di figli minori

La *Compagnia* assicura la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dalla circolazione del veicolo identificato in *Polizza* per danni arrecati a terzi da *Fatto illecito* dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell'art. 2048, 1° comma, Codice Civile – Responsabilità dei genitori, dei titolari, dei precettori e dei maestri d'arte.

La garanzia opera entro i limiti del *Massimale* di responsabilità civile indicato in *Polizza* e a condizione che la circolazione del veicolo sia avvenuta all'insaputa dell'*Assicurato*.

2.3 *Carta Verde* – garanzia RC Auto

Nell'ambito della garanzia RC auto la *Compagnia*, a semplice richiesta dell'*Assicurato*, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di *Assicurazione* (*Carta Verde*).

Per la *Carta Verde* la garanzia è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio delle stesse.

Se la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la *Carta Verde* cessa di avere validità o è sospesa nel corso del periodo di *Assicurazione*, e comunque prima della scadenza indicata sulla *Carta Verde*, questa non può più essere utilizzata. La *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, avrà diritto a rivalersi nei confronti del *Contraente* per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.

2.4 Forme di guida

Il *Contraente* può scegliere di assicurarsi secondo le modalità di guida indicate di seguito

a) Guida Libera

La guida del veicolo è consentita a qualsiasi conducente.

b) Guida Definita

La guida del veicolo è consentita a qualsiasi conducente di età uguale o maggiore di 25 anni, senza applicazione di *Franchigia*.
Il *Contraente* ha la facoltà di consentire la guida a conducenti con età inferiore a 25 anni senza applicazione di *Franchigia* dichiarando in *Polizza* la data di nascita del più giovane di essi; **se al momento del *Sinistro*, alla guida del veicolo si trovi un conducente nato successivamente a tale data o di età inferiore a 25 anni senza nessuna data di nascita indicata in *Polizza*, il *Contraente* è tenuto a rimborsare alla *Compagnia* l'importo che la stessa ha liquidato a titolo di *Risarcimento* ai terzi danneggiati con il limite di 500 euro per ogni *Sinistro* a titolo di *Franchigia*.**
Tale importo non sarà richiesto se, l'utilizzo del veicolo assicurato, da parte di un conducente diverso da quello consentito, sia reso necessario da improvviso e documentato malore del conducente contrattualizzato, tale da rendere necessaria l'Assistenza medica o nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona addetta alla sua riparazione.
La *Compagnia* conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

c) Guida Esclusiva

La guida del veicolo è consentita al solo *Contraente/Proprietario* del veicolo assicurato così come dichiarato in *Polizza*.
Se al momento del *Sinistro*, alla guida del veicolo si trovi un conducente diverso dall'unico dichiarato, il *Contraente* è tenuto a rimborsare alla *Compagnia* l'importo che la stessa ha liquidato a titolo di *Risarcimento* ai terzi danneggiati **con il limite di 500 euro per ogni *Sinistro* a titolo di *Franchigia*.**
Tale importo non sarà richiesto se, l'utilizzo del veicolo assicurato, da parte di un conducente diverso da quello consentito, sia reso necessario da improvviso e documentato malore del conducente contrattualizzato, tale da rendere necessaria l'Assistenza medica o nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona addetta alla sua riparazione.

La *Compagnia* conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

La forma di guida Esclusiva può essere acquistata solo nel caso di sostituzione o riattivazione di *Polizza*, per il medesimo veicolo, di contratti che già la prevedono.

2.5 Condizioni aggiuntive

Condizioni aggiuntive gratuite sempre operanti

Le condizioni che seguono sono sempre operative e coprono i *Rischi* che non sono previsti dall'*Assicurazione* obbligatoria.

I *Massimali* previsti in *Polizza* sono destinati innanzitutto ai *Risarcimenti* rientranti nell'*Assicurazione* obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai *Risarcimenti* dovuti in base alle condizioni aggiuntive che seguono.

a) Ricorso terzi da *Incendio* su *Aree private*

La copertura è estesa al ricorso dei Terzi in conseguenza di *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* del veicolo assicurato che si trovi in sosta su *Aree private*.

La *Compagnia* assicura, con il limite di 500.000 Euro per ogni *Sinistro*, i danni diretti e materiali involontariamente cagionati dal *Sinistro* a persone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all'articolo 129 del *Codice delle Assicurazioni* – Soggetti esclusi dall'*Assicurazione* ovvero:

- **il conducente del veicolo responsabile del *Sinistro*, sia per danni alla persona che a cose;**
- **il *Proprietario* del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il *Locatario* di veicolo in leasing per i danni a cose;**
- **il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti, del conducente e del *Proprietario* del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del *Locatario* di veicolo in leasing per i danni a cose;**
- **i parenti e gli affini fino al terzo grado del conducente e del *Proprietario* del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del *Locatario* di veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;**
- **se l'*Assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti e se conviventi o a loro carico gli altri parenti e gli affini fino al terzo grado per i danni a cose.**

La copertura è anche estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il limite di 50.000 Euro per ogni *Sinistro*.

Sono comunque esclusi:

- **i danni da inquinamento biologico, chimico e da contaminazione;**
- **i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'*Assicurato*/*Contraente*;**
- **i danni contemplati dall'*Assicurazione* obbligatoria;**
- **i danni determinati da dolo.**

b) Responsabilità civile dei trasportati

La *Compagnia* assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione.

La garanzia opera entro il limite del *Massimale* di Responsabilità Civile indicato in *Polizza*.

Sono esclusi i danni al conducente ed al veicolo stesso.

c) Autovetture adibite a scuola guida

L'*Assicurazione* copre anche la responsabilità dell'istruttore di guida.
Sono considerati terzi e quindi beneficiano dell'*Assicurazione*:

- l'esaminatore,
- l'allievo conducente anche quando è alla guida, **salvo durante l'effettuazione dell'esame pratico di guida**,
- l'istruttore durante l'esame dell'allievo conducente.

La garanzia opera entro il limite del *Massimale* di Responsabilità Civile indicato in *Polizza*.

d) Autovetture allestite per la guida e/o il trasporto di persone disabili

La *Compagnia* assicura i danni involontariamente causati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici. Nell'ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili.

La garanzia opera solo per le autovetture allestite o adattate per la guida e/o il trasporto di persone disabili, nel limite del *Massimale* di Responsabilità Civile indicato in *Polizza*.

e) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri o autovetture date a noleggio con conducente

La *Compagnia* assicura la responsabilità del *Contraente*, del *Proprietario* del veicolo e del conducente per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.

La garanzia opera **fino ad un massimo di 250 Euro.**

Sono esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono esclusi anche i danni derivanti da *Incendio*, da *Furto* o da smarrimento.

f) Danni cagionati dal gancio traino

Sono coperti i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio traino omologato e regolarmente installato sul veicolo assicurato.

L'*Assicurazione* è inoltre estesa ai danni causati dai carrelli appendice, trainabili da autoveicoli, a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e sprovvisti di targa propria ai sensi dell'art. 56 del *Codice della Strada*.

La garanzia opera entro il limite del *Massimale* di Responsabilità Civile indicato in *Polizza*.

Condizioni aggiuntive a pagamento

Danni cagionati dal rimorchio trainato

In caso di gancio traino omologato e regolarmente installato sul veicolo, l'*Assicurazione* è estesa ai danni cagionati a terzi dal traino di rimorchi identificati con targa propria (es. roulotte), regolarmente agganciati al veicolo assicurato.

In presenza di gancio traino sul veicolo assicurato, anche qualora omologato e regolarmente installato successivamente alla stipula del contratto, il *Contraente* è tenuto a dichiararlo in *Polizza* al fine di evitare l'eventuale applicazione della rivalsa, così come previsto dal punto m) dell'art. 2.23 "Esclusioni e rivalse".

La garanzia opera entro il limite del *Massimale* di Responsabilità Civile indicato in *Polizza*.

Sono esclusi dall'*Assicurazione* i danni:

- **alle persone occupanti il rimorchio;**
- **derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dal veicolo e durante la manovra a mano del rimorchio. Per la copertura del *Rischio* della sosta del rimorchio deve essere stipulata una *Polizza* separata (cosiddetto "*Rischio* statico").**

2.6 Sostituzione o duplicato del certificato di *Assicurazione*

La *Compagnia* provvederà all'eventuale conguaglio del *Premio* nel caso di sostituzione del certificato di *Assicurazione*. **Il certificato di *Assicurazione* e la *Carta Verde* da sostituire non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati.**

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* potrà rivalersi nei confronti del *Contraente* per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.

Su richiesta del *Contraente* l'*Intermediario Assicurativo* potrà rilasciare un duplicato del certificato di *Assicurazione* in caso di suo smarrimento, sottrazione o distruzione.

2.7 *Attestato di Rischio*

Almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la *Compagnia* metterà a disposizione l'*Attestato di Rischio* nell'**Area Clienti Riservata** del sito *www.zurich.it*, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 9 del 19 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni. La *Compagnia*, nell'osservanza del predetto Regolamento IVASS, utilizzerà le informazioni riportate nell'*Attestato di Rischio* anche per alimentare la *Banca Dati degli Attestati di Rischio*.

L'accesso all'Area Clienti Riservata, per la consultazione dell'*Attestato di Rischio*, è consentito:

- agli *Aventi Diritto all'Attestato di Rischio*;
- ai soli *Contraenti*, per i contratti relativi a coperture *R.C.A.* di *Polizze* a *Libro Matricola*.

L'*Attestato di Rischio* sarà disponibile nell'Area Clienti Riservata soltanto nel caso in cui si sia concluso il *Periodo di osservazione* del contratto.

Gli *Aventi Diritto degli Attestati di Rischio*, o una persona dagli stessi delegata, potranno richiedere al proprio *Intermediario Assicurativo* una copia dell'*Attestato di Rischio*. A discrezione del richiedente, la consegna della copia dell'*Attestato di Rischio* potrà avvenire tramite stampa dello stesso o invio a mezzo posta elettronica, senza applicazioni di costi.

Gli *Aventi Diritto degli Attestati di Rischio* possono richiedere alla *Compagnia* in qualunque momento l'*Attestato di Rischio* relativo agli ultimi cinque anni. In tal caso, la *Compagnia* consegna, per via telematica, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l'*Attestato di Rischio* comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il *Periodo di osservazione*.

Alla stipula di un nuovo contratto *R.C.A.* se l'*Attestato di Rischio* non risulti presente nella *Banca Dati degli Attestati di Rischio* per qualsiasi motivo, e il *Contraente* dichiara di avere un *Attestato di Rischio* in corso di validità, la *Compagnia* ricostruisce la corretta posizione assicurativa del *Contraente* con una delle seguenti modalità:

a) se possibile acquisisce telematicamente l'ultimo *Attestato di Rischio* utile, ossia emesso nel corso dei 5 anni precedenti, richiedendo al *Contraente* una dichiarazione che attesti il suo stato del *Rischio* per il residuo periodo. In caso di *Sinistri* accaduti in tale periodo, qualora il *Contraente* non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la *Compagnia* non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della *Classe di merito* risultante dall'ultimo *Attestato di Rischio* presente nella *Banca Dati degli Attestati di Rischio*.
b) in assenza di un *Attestato di Rischio* utile, ossia emesso nel corso dei 5 anni precedenti, e nell'impossibilità di acquisirlo per via telematica, la *Compagnia* richiederà al *Contraente* una dichiarazione che attesti il suo stato del *Rischio* per i cinque anni precedenti. Ai soli fini probatori e di verifica, la *Compagnia* potrà acquisire precedenti *Attestati di Rischio* cartacei o precedenti contratti di *Assicurazione* forniti dal *Contraente* a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la *Compagnia* assume il *Rischio* in classe CU di massima penalizzazione.

Se a seguito di verifiche effettuate dopo la stipula del contratto sulla documentazione e sulla eventuale dichiarazione inerente ai dati dell'*Attestato di Rischio* fornite dal *Contraente*, vengano riscontrate inesattezze, se necessario la *Compagnia* provvederà alla corretta riclassificazione della *Classe di merito*, con conseguente variazione in aumento o in diminuzione del *Premio*.

In tali casi, la *Compagnia* comunicherà tempestivamente al *Contraente*, senza oneri, ogni variazione peggiorativa o migliorativa della *Classe di merito*.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del *Rischio* tra più Imprese, l'*Attestato di Rischio* verrà prodotto dalla *Delegataria*.

La *Compagnia* non consegnerà in via telematica l'*Attestato di Rischio* nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto, nel caso in cui il *Periodo di osservazione* non risulti concluso. In questo caso, a seguito della riattivazione del contratto *R.C.A.*, l'*Attestato di Rischio* sarà consegnato, sempre che si sia concluso il *Periodo di osservazione*, almeno 30 giorni prima della nuova scadenza contrattuale successiva alla riattivazione;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad 1 (uno) anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad 1 (uno) anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*;
- contratto di anno più frazione, alla scadenza della frazione;
- contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale nel caso in cui il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;
- cessione del contratto assicurativo, contemporaneamente alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;
- con riferimento a veicoli assicurati con *Polizze* a *Libro Matricola* e rimasti in garanzia per una durata inferiore all'anno, con *Periodo di osservazione* non concluso. Per tali veicoli l'*Attestato di Rischio* viene rilasciato al termine della successiva annualità assicurativa.

Nel caso di *Furto* totale, demolizione, cessazione della circolazione di esportazione definitiva all'estero, di vendita o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato avvenuti in corso di contratto, la *Compagnia* produrrà l'*Attestato di Rischio* nel solo caso in cui il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

2.8 Forma Tariffaria Bonus/*Malus*

La forma Tariffaria Bonus/*Malus* prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

2.9 Documenti necessari per la stipula del contratto

A seconda dei casi, devono essere presentati i documenti richiesti nella seguente tabella, ad eccezione dell'*Attestato di Rischio* che la *Compagnia* acquisirà telematicamente dalla *Banca Dati degli Attestati di Rischio*.

Tabella - Documenti da consegnare per la stipula del contratto di Responsabilità Civile Auto (*R.C.A.*)

Documenti da consegnare per la stipula del contratto di Responsabilità Civile verso Terzi (*R.C.A.*)					
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo **prima immatricolazione al *P.R.A.*** o dopo **voltura al *P.R.A.***		1	11	12	
Veicolo proveniente da **cessione del contratto**		1	5	12	14
Provenienza da ***Attestato di Rischio*** riferito a contratto **scaduto da più di 5 anni**		1	5		
Provenienza da ***Attestato di Rischio*** riferito a contratto **scaduto da meno di 5 anni, ed esente da *Sinistri* (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente** in applicazione del c.d. **"*Bonus Familiare*"**		1	2	12	
Provenienza da ***Attestato di Rischio*** riferito a contratto **scaduto da meno di 5 anni**	riferito ad un veicolo **rubato** (anche per *Appropriazione indebita*), **demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero,** o per cui sia **cessata la circolazione**	1	2	6	17
	riferito ad **utilizzatore** (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo **rubato** (anche per *Appropriazione indebita*), **demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero,** o per cui sia **cessata la circolazione**	1	2	6	16
	riferito ad un veicolo **ritrovato a seguito di *Furto*** o rientrato in possesso a seguito di **precedente "conto vendita"**	1	2	13	
	proveniente da un'altra compagnia di *Assicurazione* a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in **Liquidazione Coatta Amministrativa**	1	2	8	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una **pluralità di *Proprietari* ad uno o più di essi**	1	2	17	
	riferito ad **utilizzatore** di un veicolo con **contratto** di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi **stipulato dopo il 03/05/2018**	1	2	15	16
	riferito ad **utilizzatore** di un veicolo con **contratto** di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi **stipulato prima del 03/05/2018**	1	2	10	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di **successione agli eredi conviventi** con il defunto al momento della sua morte	1	2	9	17
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra **persone coniugate, unite civilmente** o **conviventi di fatto,** così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016	1	2	17	
	riferito a **conducente abituale** di un veicolo di proprietà di un **portatore di handicap**	1	2	16	
	riferito ad un veicolo la cui **proprietà** risulta **trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio** con responsabilità illimitata e viceversa	1	2	17	
	in caso di **trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda** di una società di persone o capitali	1	2	17	
	riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati	1	2	5	
Veicolo precedentemente **assicurato all'estero**	**in assenza di *Attestato di Rischio*** o con *Attestato di Rischio* scaduto da oltre 5 anni	1	7		
	con *Attestato di Rischio* scaduto da meno di 5 anni	1	2	7	
Provenienza da **contratto temporaneo** scaduto da	da meno di 18 mesi	1	3	4	
	da più di 18 mesi	1	4		

Legenda

1 **Carta di circolazione del veicolo da assicurare.**

2 ***Attestato di Rischio*** prodotto dalla precedente compagnia di *Assicurazione* e presente **nella *Banca Dati*** *degli Attestati di Rischio*

3 Copia della ***Polizza*** **temporanea**

4 **Dichiarazione sostitutiva** di certificazione (su modulo della *Compagnia*) firmata dal *Contraente* o dal *Proprietario* che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della *Polizza* temporanea (art. 1892 e 1893 c.c.)

5 **Dichiarazione sostitutiva** di certificazione (su modulo della *Compagnia*) firmata dal *Contraente* o dal *Proprietario* che attesta di non aver circolato dopo il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto o nel periodo successivo alla sospensione (art. 1892 e 1893 c.c.) o dopo la cessione del contratto

6 Copia **denuncia di *Furto*** o di *Appropriazione indebita* rilasciata dall'Autorità competente o documentazione comprovante la **vendita** o **demolizione** o **conto vendita** o **esportazione definitiva all'estero**

7 **Dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera** di *Assicurazione* dalla quale risulti il periodo di *Assicurazione* e il numero dei *Sinistri R.C.A.* eventualmente accaduti e riferiti al medesimo periodo

8 **Dichiarazione sostitutiva di *Attestato di Rischio*** rilasciata al *Contraente* dalla precedente compagnia di *Assicurazione* o dal Commissario liquidatore, in assenza di *Attestato di Rischio* nella *Banca Dati degli Attestati di Rischio*

9 Copia del **certificato di morte**

10 **Dichiarazione** del *Contraente* del precedente contratto assicurativo attestante l'identificazione dell'**utilizzatore del veicolo** e del relativo **periodo di utilizzo**

11 **Dichiarazione sostitutiva** di certificazione (su modulo della *Compagnia*) firmata dal *Contraente* o dal *Proprietario* che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di immatricolazione o di voltura (art. 1892 e 1893 c.c.)

12 Qualora il *Proprietario* o un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare richieda l'assegnazione della *Classe di merito* di un veicolo ai sensi dell'art. 134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 (cosiddetto "***Bonus Familiare***"), copia della carta di circolazione del veicolo già assicurato (non necessaria nel caso di veicolo già assicurato con Zurich), stato di famiglia o documentazione equivalente (escluso l'atto notorio).

13 **Dichiarazione** rilasciata da un concessionario autorizzato incaricato alla vendita in caso di **"rientro da conto vendita"** o verbale di ritrovamento rilasciato dalle autorità competenti in caso di **ritrovamento del veicolo a seguito di *Furto***

14 Copia della **cessione del contratto**

15 Copia del **contratto di leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi.** In alternativa, dichiarazione del *Locatario*/noleggiatore, qualora diverso dall'utilizzatore, con evidenza della data di stipula del contratto di leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi

16 Qualora l'utilizzatore del veicolo richieda il mantenimento dell'*Attestato di Rischio* per medesimo o altro veicolo ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento IVASS nr 72 del 16/04/2018: **Carta di circolazione del veicolo indicato nell'*Attestato di Rischio* da utilizzare** (nei casi diversi da *Furto*, demolizione, vendita, conto vendita, esportazione definitiva all'estero, o per cui sia cessata la circolazione), **con annotate le generalità dell'intestatario temporaneo** da almeno 12 mesi ai sensi del comma 2 dell'articolo 247 bis del D.P.R. n. 495/1992

17 Qualora il *Proprietario* del veicolo richieda il mantenimento dell'*Attestato di Rischio* per altro o medesimo veicolo da assicurare ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento IVASS nr 72 del 16/04/2018: **Carta di circolazione del veicolo indicato nell'*Attestato di Rischio*** (nei casi diversi da *Furto*, demolizione, vendita, conto vendita, esportazione definitiva all'estero, o per cui sia cessata la circolazione) **e uno dei seguenti documenti** se rientranti nelle seguenti casistiche:

- **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (su modulo della *Compagnia*) firmata dal *Contraente* che attesti di essere coniuge, unito civilmente o convivente di fatto
- **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (su modulo della *Compagnia*) firmata dal *Contraente* che attesti di essere erede convivente o *Familiare* convivente dell'erede del defunto al momento del decesso del *Proprietario*;
- **Visura camerale della società** in caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;
- **Visura camerale della società** in caso di trasformazione/fusione/scissione societaria o cessione di ramo di azienda.

La mancanza anche parziale della documentazione richiesta comporterà l'attribuzione alla massima *Classe di merito* Bonus/*Malus* ad eccezione dei veicoli precedentemente assicurati all'estero per i quali, in caso di mancata consegna della dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di *Assicurazione*, il contratto è assegnato in classe CU 14.

2.10 Determinazione della Classe di Conversione Universale (CU)

La Classe di Conversione Universale si articola in 18 (diciotto) classi di appartenenza corrispondenti a livelli di *Premio* crescenti, ovvero dalla classe 1 alla classe 18.

La classe CU sarà attribuita come indicato dalla seguente tabella:

Determinazione della Classe di Conversione Universale		
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo **prima immatricolazione al *P.R.A.*** o dopo **voltura al *P.R.A.***		14 o classe derivante dall'applicazione dell'art.134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209 (c.d. "*Bonus Familiare*")
Veicolo proveniente da **cessione del contratto**		
Provenienza da ***Attestato di Rischio*** riferito a contratto **scaduto da più di 5 anni**		14
Veicolo già assicurato in **assenza di *Attestato di Rischio***		18
Provenienza da ***Attestato di Rischio*** riferito a contratto **scaduto da meno di 5 anni, ed esente da *Sinistri* (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente** in applicazione del c.d. **"*Bonus Familiare*"**		*Classe di merito* risultante dall'*Attestato di Rischio*, inserito dalla precedente compagnia di *Assicurazione* sulla Banca Dati degli *Attestati di Rischio*, relativo a un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo *Proprietario* o di un componente stabilmente convivente nel suo nucleo familiare
Provenienza da ***Attestato di Rischio*** riferito a contratto **scaduto da meno di 5 anni**	riferito ad un veicolo **rubato** (anche per *Appropriazione indebita*), **demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero,** o per cui sia **cessata la circolazione**	vedere punto 2.21 "Mantenimento della *Classe di merito* in caso di cessazione del *Rischio* assicurato"
	riferito ad **utilizzatore** (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo **rubato** (anche per *Appropriazione indebita*), **demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero,** o per cui sia **cessata la circolazione**	
	riferito ad un veicolo **ritrovato a seguito di *Furto*** o rientrato in possesso a seguito di **precedente "conto vendita"**	vedere punto 2.18 "Sostituzione del veicolo" e punto 2.22 "Ritrovamento del veicolo a seguito di *Furto*"
	proveniente da un'altra compagnia di *Assicurazione* a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in **Liquidazione Coatta Amministrativa**	*Classe di merito* risultante dall'*Attestato di Rischio* inserito dalla precedente compagnia sulla Banca Dati degli *Attestati di Rischio*, in assenza verrà calcolata in base alla documentazione presentata
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una **pluralità di *Proprietari* ad uno o più di essi**	*Classe di merito* risultante dall'*Attestato di Rischio* inserito dalla precedente compagnia di *Assicurazione* sulla Banca Dati degli *Attestati di Rischio*. In assenza di CU, il contratto verrà assegnato nella *Classe di merito* stabilita in base alle successive regole di prima determinazione della CU
	riferito ad **utilizzatore** di un veicolo con **contratto** di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi **stipulato dopo il 03/05/2018**	
	riferito ad **utilizzatore** di un veicolo con **contratto** di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi **stipulato prima del 03/05/2018**	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di **successione agli eredi conviventi** con il defunto al momento della sua morte	
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra **persone coniugate, unite civilmente** o **conviventi di fatto,** così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016	
	riferito a **conducente abituale** di un veicolo di proprietà di un **portatore di handicap**	
	riferito ad un veicolo la cui **proprietà** risulta **trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio** con responsabilità illimitata e viceversa	
	in caso di **trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda** di una società di persone o capitali	
	riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati	
Veicolo precedentemente **assicurato all'estero**	**in assenza di *Attestato di Rischio*** o con *Attestato di Rischio* scaduto da oltre 5 anni	14 o in presenza di dichiarazione estera, *Classe di merito* risultante dall'applicazione della tabella a pagina 18 di 60 "Criteri di attribuzione della classe di CU", considerando la classe CU 14 quale classe di ingresso
	con *Attestato di Rischio* scaduto da meno di 5 anni	*Classe di merito* risultante dall'*Attestato di Rischio* inserito dalla precedente compagnia sulla Banca Dati degli *Attestati di Rischio* ed evoluta sulla base della sinistrosità pregressa secondo i criteri di cui alla tabella a pagina 18 di 60 "Criteri di attribuzione della classe di CU"
Provenienza da **contratto temporaneo** scaduto da	da meno di 18 mesi	*Classe di merito* risultante dal precedente contratto temporaneo. In assenza di CU, il contratto verrà assegnato in classe 14
	da più di 18 mesi	14

Regole di prima determinazione della CU - assenza di CU nell'*Attestato di Rischio*

Per i veicoli precedentemente assicurati con formula Tariffaria "a *Franchigia*" o "a *Tariffa* fissa" in assenza di CU sull'*Attestato di Rischio*, si procederà alla sua determinazione attraverso le seguenti regole di prima determinazione:

A) Passaggio da "*Franchigia*" a "Bonus/*Malus*"

La *Classe di merito* viene stabilita sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza *Sinistri* di alcun tipo (pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale).
La classe CU sarà attribuita come indicato dalla seguente tabella:

Tabella - Criteri evolutivi in caso di passaggio da "*Franchigia*" a "Bonus/*Malus*"

Anni senza *Sinistri*	Classe di merito
5	9
4	10

Anni senza *Sinistri*	Classe di merito
3	11
2	12

Anni senza *Sinistri*	Classe di merito
1	13
0	14

N.B.: non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riportata nell'Attestato di Rischio indica le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

B) Passaggio da forma Tariffaria "*Tariffa* fissa" a "Bonus/*Malus*"

Il contratto in formula Tariffaria Bonus/*Malus* è assegnato alla classe CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa riportata sull'*Attestato di Rischio*.

2.11 Regole evolutive applicate alle classi di Conversione Universale

Di anno in anno il contratto è assegnato alla *Classe di merito* di Conversione Universale di pertinenza in base alle regole evolutive presenti nella seguente tabella che tengono conto del verificarsi o meno dei *Sinistri* avvenuti nel *Periodo di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

Tabella - Criteri di attribuzione della classe di CU

Provenienza Classe di CU	Assegnazione				
	0 *Sinistri*	1 *Sinistro*	2 *Sinistri*	3 *Sinistri*	4 o più *Sinistri*
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14
04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18

Provenienza Classe di CU	Assegnazione				
	0 *Sinistri*	1 *Sinistro*	2 *Sinistri*	3 *Sinistri*	4 o più *Sinistri*
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Come previsto dall'art.134 comma 4-ter.2 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209, nel caso di contratti che hanno beneficiato di una CU più favorevole per un veicolo di diversa tipologia in applicazione del c.d. *Bonus Familiare*, la *Compagnia*, alla prima scadenza successiva del contratto, si riserva la possibilità di assegnare una *Classe di merito* superiore fino a cinque classi rispetto a quanto riportato nella Tabella "Criteri di attribuzione della classe di CU" , al verificarsi di un *Sinistro* con responsabilità principale e che abbia comportato il pagamento di un *Indennizzo* complessivamente superiore a euro 5.000.

2.12 Determinazione della *Classe di merito di Compagnia*

Per le **autovetture, autotassametri e gli autoveicoli ad uso promiscuo sono previste 26 (ventisei)** *Classi di merito di Compagnia* corrispondenti a livelli di *Premio* crescenti dalla classe 1H alla classe 18.

2.13 Nuovi Contratti

I nuovi contratti saranno classificati come indicato nella seguente tabella:

Tabella - Determinazione della *Classe di merito di Compagnia*

Determinazione della *Classe di merito di Compagnia*		
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo **prima immatricolazione al *P.R.A.*** o dopo **voltura al *P.R.A.***		14 o *Classe di merito* equivalente alla CU derivante dall'applicazione dell'art.134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209 (c.d. "*Bonus Familiare*")
Veicolo proveniente da **cessione del contratto**		
Provenienza da ***Attestato di Rischio*** riferito a contratto **scaduto da più di 5 anni**		14
Veicolo già assicurato in **assenza di *Attestato di Rischio***		18
Provenienza da ***Attestato di Rischio*** riferito a contratto **scaduto da meno di 5 anni, ed esente da *Sinistri* (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente** in applicazione del c.d. **"*Bonus Familiare*"**		*Classe di merito* risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza
Provenienza da ***Attestato di Rischio*** riferito a contratto **scaduto da meno di 5 anni**	riferito ad un veicolo **rubato** (anche per *Appropriazione indebita*), **demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero,** o per cui sia **cessata la circolazione**	*Classe di merito* risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza
	riferito ad **utilizzatore** (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo **rubato** (anche per *Appropriazione indebita*), **demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero,** o per cui sia **cessata la circolazione**	
	riferito ad un veicolo **ritrovato a seguito di *Furto*** o rientrato in possesso a seguito di **precedente "conto vendita"**	
	proveniente da un'altra compagnia di *Assicurazione* a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in **Liquidazione Coatta Amministrativa**	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una **pluralità di *Proprietari* ad uno o più di essi**	
	riferito ad **utilizzatore** di un veicolo con **contratto** di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi **stipulato dopo il 03/05/2018**	
	riferito ad **utilizzatore** di un veicolo con **contratto** di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi **stipulato prima del 03/05/2018**	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di **successione agli eredi conviventi** con il defunto al momento della sua morte	
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra **persone coniugate, unite civilmente** o **conviventi di fatto,** così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016	
	riferito a **conducente abituale** di un veicolo di proprietà di un **portatore di handicap**	
	riferito ad un veicolo la cui **proprietà** risulta **trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio** con responsabilità illimitata e viceversa	
	in caso di **trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda** di una società di persone o capitali	
	riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati	
Veicolo precedentemente **assicurato all'estero**	**in assenza di *Attestato di Rischio*** o con *Attestato di Rischio* scaduto da oltre 5 anni	*Classe di merito* equivalente alla CU
	con *Attestato di Rischio* scaduto da meno di 5 anni	
Provenienza da **contratto temporaneo** scaduto da	da meno di 18 mesi	*Classe di merito* risultante dal precedente contratto temporaneo
	da più di 18 mesi	14

L'*Attestato di Rischio* deve essere riferito ad un veicolo precedentemente assicurato della medesima tipologia di quello che si intende assicurare, ad eccezione dei casi di applicazione del c.d. "*Bonus Familiare*", per il quale è possibile beneficiare della CU più favorevole maturata su un ulteriore veicolo (anche di diversa tipologia) di proprietà del medesimo *Proprietario* o di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, purché l'*Attestato di Rischio* del veicolo da assicurare sia esente da *Sinistri* (con responsabilità principale o paritaria), negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente.

Tabella di corrispondenza per la determinazione della *Classe di merito di Compagnia*

Nel caso in cui la CU non sia contenuta nell'*Attestato di Rischio* si rimanda al paragrafo "Determinazione della classe di Conversione Universale".

Classe CU	Classe di *Compagnia*						
	numero *Sinistri* nel quinquennio						
	nessun *Sinistro*	1 *Sinistro*	2 *Sinistri*	2 *Sinistri* di cui almeno1 nell'AC o precedente	3 *Sinistri*	3 *Sinistri* di cui almeno1 nell'AC o precedente	4 o più *Sinistri*
01	01 (*)	01	03	04	05	06	18
02	02	02	04	05	06	07	18
03	03	03	05	06	07	08	18
04	04	04	06	07	08	09	18
05	05	05	07	08	09	10	18
06	06	06	08	09	10	12	18
07	07	07	09	10	11	13	18
08	08	08	10	11	12	14	18
09	09	09	11	12	13	15	18
10	10	10	12	13	14	16	18
11	11	11	13	14	15	17	18
12	12	12	14	15	16	18	18
13	13	13	15	16	17	18	18
14	14	14	16	17	18	18	18
15	15	15	17	18	18	18	18
16	16	16	18	18	18	18	18
17	17	17	18	18	18	18	18
18	18	18	18	18	18	18	18

(*) nel caso del quinquiennio completo la classe di *Compagnia* per autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo sarà la 1C.

Se il veicolo era precedentemente assicurato presso la *Compagnia* verrà mantenuta la *Classe di merito di Compagnia* assegnata dalla stessa alla scadenza contrattuale indicata nell'*Attestato di Rischio* o la *Classe di merito di Compagnia* riportata sul contratto, nel caso di *Polizza* di durata inferiore all'anno.

Tale regola di mantenimento della *Classe di merito di Compagnia* è estesa anche ai contratti stipulati a seguito di prima immatricolazione o voltura al *P.R.A.* che beneficiano di una CU più favorevole maturata su un ulteriore veicolo della medesima tipologia in applicazione del c.d. *Bonus Familiare*, a condizione che tale ulteriore veicolo fosse precedentemente assicurato presso la *Compagnia*.

Quanto sopra a condizione che non siano trascorsi più di 60 (sessanta) mesi dalla scadenza indicata sull'Attestato o 18 (diciotto) mesi dalla scadenza del contratto temporaneo e sempre che venga raccolta la documentazione prevista; diversamente la *Classe di merito di Compagnia* verrà attribuita secondo le regole per la determinazione della classe di Conversione Universale (CU).

Nei casi di mancanza, anche parziale, dei documenti richiesti il contratto sarà assegnato alla *Classe di merito di Compagnia* e CU 18 (diciottesima) ad eccezione dei veicoli precedentemente assicurati all'estero per i quali, in caso di mancata consegna della dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di *Assicurazione*, il contratto è assegnato alla *Classe di merito di Compagnia* e CU 14.

L'assegnazione alla *Classe di merito di Compagnia* e CU 18 (diciottesima) effettuata ai sensi del comma precedente sarà soggetta a revisione nel caso in cui la documentazione richiesta sia fornita entro la data di scadenza del contratto.

L'eventuale differenza a credito del *Contraente* sarà rimborsata, al netto di imposte e contributi, entro la data di scadenza del contratto.

2.14 Rinnovi di contratto (annualità successive) per *Polizze* singole e per *Polizze Libro Matricola Miniflotta*

Di anno in anno il contratto è assegnato alla *Classe di merito di Compagnia* di pertinenza in base alle seguenti tabelle di regole evolutive che tengono conto del verificarsi o meno dei *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* o dei *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

Tabella regole evolutive valide per le autovetture, gli autotassametri e gli autoveicoli ad uso promiscuo

Classe di merito di Compagnia	Classe di collocazione in base ai *Sinistri* "osservati"									
	0 *Sinistri*	(*)Variazione %	1 *Sinistro*	(*)Variazione %	2 *Sinistri*	(*)Variazione %	3 *Sinistri*	(*)Variazione %	4 o più *Sinistri*	(*)Variazione %
1H	1H	0,00	1F	14,40	1C	38,60	1	58,30	4	81,50
1G	1H	-5,30	1E	16,30	1B	38,60	2	54,00	5	80,70
1F	1G	-7,70	1D	14,50	1A	34,20	3	49,00	6	69,00
1E	1F	-6,90	1C	12,80	1	28,80	4	47,70	7	67,60
1D	1E	-6,20	1B	11,70	2	24,20	5	45,70	8	64,60
1C	1D	-5,40	1A	10,90	3	23,10	6	39,60	9	65,80
1B	1C	-5,40	1	8,10	4	24,00	7	40,70	10	64,90
1A	1B	-4,70	2	5,90	5	24,30	8	40,40	11	68,20
1	1A	-3,00	3	7,70	6	22,20	9	45,10	12	73,90
2	1	-2,70	4	11,60	7	26,60	10	48,40	13	83,00
3	2	-4,60	5	11,90	8	26,50	11	51,50	14	88,60
4	3	-6,00	6	6,60	9	26,60	12	51,60	15	144,20
5	4	-4,90	7	7,90	10	26,40	13	56,00	16	171,10
6	5	-1,30	8	11,50	11	33,50	14	66,30	17	266,60
7	6	-6,10	9	11,60	12	33,60	15	115,20	18	366,40
8	7	-4,50	10	11,90	13	38,10	16	140,00	18	345,30
9	8	-6,10	11	12,40	14	40,00	17	208,60	18	318,00
10	9	-4,80	12	14,00	15	83,60	18	297,90	18	297,90
11	10	-6,60	13	15,30	16	100,40	18	271,80	18	271,80
12	11	-6,20	14	16,90	17	157,60	18	249,00	18	249,00
13	12	-7,60	15	48,80	18	222,50	18	222,50	18	222,50
14	13	-7,40	16	60,90	18	198,60	18	198,60	18	198,60
15	14	-27,40	17	60,00	18	116,70	18	116,70	18	116,70
16	15	-14,40	18	85,60	18	85,60	18	85,60	18	85,60
17	16	-27,00	18	35,50	18	35,50	18	35,50	18	35,50
18	17	-26,20	18	0,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00

(*) Si precisa che per "Variazione %" si intende la diminuzione o l'aumento del *Premio* sulla base dell'applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

Come previsto dall'art.134 comma 4-ter.2 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n.209, nel caso di contratti che hanno beneficiato di una CU più favorevole per un veicolo di diversa tipologia in applicazione del c.d. *Bonus Familiare*, la *Compagnia*, alla prima scadenza successiva del contratto, si riserva la possibilità di assegnare una *Classe di merito* superiore fino a cinque classi rispetto a quanto riportato nella Tabella "Criteri di attribuzione della classe di CU", al verificarsi di un *Sinistro* con responsabilità principale e che abbia comportato il pagamento di un *Indennizzo* complessivamente superiore a euro 5.000.

2.15 Rinnovi di contratto (annualità successive) per *Polizze* a *Libro Matricola Flotta*

Di anno in anno il contratto è assegnato alla *Classe di merito di Compagnia* di pertinenza in base alle seguenti tabelle di regole evolutive che tengono conto dei *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* e dei *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

Tabella regole evolutive valide per le autovetture, gli autotassametri e gli autoveicoli ad uso promiscuo

Classe di merito di Compagnia	Classe di collocazione in base ai *Sinistri* "osservati"									
	0 *Sinistri*	(*)Variazione %	1 *Sinistro*	(*)Variazione %	2 *Sinistri*	(*)Variazione %	3 *Sinistri*	(*)Variazione %	4 o più *Sinistri*	(*)Variazione %
1H	1H	0,00	1F	16,70	1C	43,30	1	66,70	4	90,00
1G	1H	-6,25	1E	18,80	1B	40,60	2	62,50	5	90,60
1F	1G	-8,57	1D	17,10	1A	37,10	3	57,10	6	85,70
1E	1F	-7,89	1C	13,20	1	31,60	4	50,00	7	81,60
1D	1E	-7,32	1B	9,80	2	26,80	5	48,80	8	78,00
1C	1D	-4,65	1A	11,60	3	27,90	6	51,20	9	79,10
1B	1C	-4,44	1	11,10	4	26,70	7	53,30	10	82,20
1A	1B	-6,25	2	8,30	5	27,10	8	52,10	11	81,30
1	1A	-4,00	3	10,00	6	30,00	9	54,00	12	84,00
2	1	-3,85	4	9,60	7	32,70	10	57,70	13	92,30
3	2	-5,45	5	10,90	8	32,70	11	58,20	14	100,00
4	3	-3,51	6	14,00	9	35,10	12	61,40	15	154,40
5	4	-6,56	7	13,10	10	34,40	13	63,90	16	178,70
6	5	-6,15	8	12,30	11	33,80	14	69,20	17	253,80
7	6	-5,80	9	11,60	12	33,30	15	110,10	18	356,50
8	7	-5,48	10	12,30	13	37,00	16	132,90	18	331,50
9	8	-5,19	11	13,00	14	42,90	17	198,70	18	309,10
10	9	-6,10	12	12,20	15	76,80	18	284,10	18	284,10
11	10	-5,75	13	14,90	16	95,40	18	262,10	18	262,10
12	11	-5,43	14	19,60	17	150,00	18	242,40	18	242,40
13	12	-8,00	15	45,00	18	215,00	18	215,00	18	215,00
14	13	-9,09	16	54,50	18	186,40	18	186,40	18	186,40
15	14	-24,14	17	58,60	18	117,20	18	117,20	18	117,20
16	15	-14,71	18	85,30	18	85,30	18	85,30	18	85,30
17	16	-26,09	18	37,00	18	37,00	18	37,00	18	37,00
18	17	-26,98	18	0,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00

(*) Si precisa che per "Variazione %" si intende la diminuzione o l'aumento del *Premio* sulla base dell'applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

2.16 Estensione di garanzia "classe protetta"

La classe protetta è valida solo se espressamente richiamata in *Polizza*

Se, in occasione dell'eventuale rinnovo annuale del contratto risulti applicabile il *Malus*, il primo *Sinistro* pagato, anche a titolo parziale, non verrà considerato ai fini delle regole evolutive della *Classe di merito di Compagnia*; in presenza di eventuali altri *Sinistri* Paritari la cui percentuale di responsabilità cumulata sia inferiore al 51%, la *Classe di merito di Compagnia* rimarrà invariata rispetto all'annualità precedente. Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe di Conversione Universale (CU).

L'estensione ha validità annuale e **sarà automaticamente esclusa dalla *Polizza* alla *Quietanza* del primo eventuale rinnovo,** dandone comunicazione sulla *Quietanza* stessa, **se verrà constatata la presenza di più di un *Sinistro* nell'ultimo quinquennio** del relativo *Attestato di Rischio*.

Tale estensione non è applicabile alle *Polizze Libro Matricola* e di durata inferiore all'anno. **Inoltre, non troverà applicazione qualora l'evoluzione in *Malus* della *Classe di merito di Compagnia* sia dovuta, in parte o totalmente, a *Sinistri tardivi* pagati da un'altra compagnia.**

2.17 Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto o, per le *Polizze* a *Libro Matricola*, in caso di esclusione di uno dei veicoli assicurati con contestuale i*nclusione* di altro veicolo della medesima tipologia è mantenuta ferma la scadenza annuale di *Polizza*. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, **non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:**

- **non vi sia sostituzione della persona del *Proprietario* (o del *Locatario* nel caso di contratti di leasing) o dei soggetti aventi diritto al mantenimento della *Classe di merito* sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018;**
- **riguardi veicoli a cui si possa applicare la medesima forma tariffaria del veicolo sostituito.**

2.18 Sostituzione del veicolo

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione/riattivazione del contratto o per le *Polizze* a *Libro Matricola*, ad i*nclusione* con contestuale esclusione di altro veicolo, solo nei seguenti casi:

- alienazione o consegna in "conto vendita" del veicolo assicurato;
- demolizione, distruzione, cessazione della circolazione
- esportazione definitiva all'estero (attestata dalla certificazione del *P.R.A.* o da copia del certificato di cui all'art. 46, IV comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la sua demolizione).

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
Qualora il veicolo consegnato in "conto vendita" risulti invenduto ed il *Proprietario* o i soggetti aventi diritto al mantenimento della *Classe di merito*, rientrandone in possesso, richiedessero la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe CU e alla classe di *Compagnia* attribuite al veicolo al momento della consegna in "conto vendita".
E' data facoltà al *Contraente* di richiedere il rimborso del ***Premio*** pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, riferito alle garanzie non più previste sul nuovo veicolo.

2.19 Riapertura di un *Sinistro*

Se un *Sinistro* chiuso senza aver effettuato alcun pagamento viene riaperto e pagato (anche parzialmente), al primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del *Sinistro* si procederà alla determinazione della nuova *Classe di merito* CU e di *Compagnia* secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive.

2.20 Rimborso del *Sinistro*

Il *Contraente* può evitare le maggiorazioni di *Premio* o fruire delle riduzioni di *Premio*, se previste, conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla *Compagnia*, sia in caso di rinnovo che di nuovo contratto, il rimborso delle somme liquidate a titolo definitivo per *Sinistri* rientranti nel *Periodo di osservazione* di riferimento.
In caso di *Sinistro* liquidato ai sensi del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 ("*Risarcimento* Diretto"), il rimborso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei modi e dei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

2.21 Mantenimento della *Classe di merito* in caso di cessazione del *Rischio* assicurato

In caso di *Furto* (o *Appropriazione indebita*), demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero, vendita o consegna in conto vendita, il *Proprietario* o i soggetti aventi diritto al mantenimento della *Classe di merito* sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 Aprile 2018 possono beneficiare per un altro veicolo di loro proprietà **della *Classe di merito* indicata nell'*Attestato di Rischio* o sul precedente contratto temporaneo, a condizione che la stipulazione della *Polizza*, o l'*Inclusione* del veicolo per le *Polizze* a *Libro Matricola*, avvenga entro 5 anni dalla scadenza del precedente contratto o entro 18 mesi se il contratto precedente era temporaneo.**

Nel caso in cui la stipulazione della *Polizza* avvenga invece successivamente verrà assegnata la classe CU 14 e la classe di *Compagnia* 14.

2.22 Ritrovamento del veicolo a seguito di *Furto*

Per il veicolo oggetto di *Furto* che venga successivamente ritrovato e nel caso in cui l'*Assicurato* si sia già avvalso della facoltà di cui al precedente punto 2.21 "Mantenimento della *Classe di merito* in caso di cessazione del *Rischio* assicurato", dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di CU e di *Compagnia* attribuita al veicolo al momento del *Furto*.



Che cosa non è assicurato?

2.23 Esclusioni e rivalsa

L'*Assicurazione* non è operante e quindi la *Compagnia* non effettuerà alcun *Risarcimento*:

a) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;

b) nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore.

Nei casi di seguito elencati e in tutti gli altri casi in cui la *Compagnia* sia tenuta ad effettuare *Risarcimenti* in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la *Compagnia* eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione:

a) **relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) se avvenuti nelle aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;**

b) **nel caso di non abilitazione alla guida:**
   - **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
   - **se al conducente, al momento del verificarsi del *Sinistro*, risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente;**
   - **se il conducente, al momento del *Sinistro*, abbia la patente scaduta da oltre sei mesi ad eccezione delle condizioni indicate al successivo punto 2.24 Rinuncia parziale alla rivalsa del capitolo "Che cosa non è assicurato?";**

c) **nel caso di veicolo utilizzato per le esercitazioni di guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente o se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge vigente;**

d) **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;**

e) **per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, ad eccezione delle condizioni indicate al successivo punto 2.24 Rinuncia parziale alla rivalsa del capitolo "Che cosa non è assicurato?";**

f) **in caso di dolo del conducente;**

g) **nel caso in cui al momento del *Sinistro* il conducente sia stato sanzionato, ai sensi degli articoli 186, 186-bis e 187 del *Codice della Strada*, per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ad eccezione delle condizioni indicate al successivo punto 2.24 Rinuncia parziale alla rivalsa del capitolo "Che cosa non è assicurato?";**

h) **nel caso di circolazione dell'autoveicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi;**

i) **nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell'autoveicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista;**

l) **in presenza di dichiarazioni inesatte e reticenti in *Polizza* secondo quanto previsto dall'articolo 1.2 "Dichiarazioni del *Contraente*".**

2.24 Rinuncia parziale alla rivalsa

a) **veicolo adibito ad uso privato o ad uso promiscuo**

La *Compagnia* rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del *Proprietario* (o *Locatario*) che non si trovi alla guida del veicolo se:

1) il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore **a condizione che il *Proprietario* (o *Locatario*) non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo**;
2) il trasporto non è effettuato in conformità alle indicazioni della carta di circolazione, nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, **a condizione che il *Proprietario* (o *Locatario*) non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo**.

b) **veicolo adibito a qualsiasi uso**

b.1) guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

La *Compagnia* rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del *Proprietario* (o *Locatario*) se il conducente risulta in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
Nei confronti del conducente, anche se è il *Proprietario* o *Locatario*, la rivalsa verrà effettuata per l'importo pagato per il *Sinistro*, ma entro i limiti indicati nella tabella che segue:

Guida in stato di ebbrezza	Limite
inferiore o uguale a 1,2 g/ l	**nessuna rivalsa**
superiore a 1,2 g/l e inferiore o uguale a 1,8 g/l	**2.000 euro**
superiore a 1,8 g/l e inferiore o uguale a 2,5 g/l	**5.000 euro**
oltre 2,5 g/l	**10.000 euro**
Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti	**10.000 euro**

Nel caso in cui sia attestata la guida in stato di ebbrezza senza l'indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato, la *Compagnia* applicherà la rivalsa entro il limite di 10.000 euro. Se il *Proprietario* (o *Locatario*) era a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento a quest'ultimo del veicolo, la *Compagnia* conserva il diritto all'azione di rivalsa nei termini indicati al punto 2.23 Esclusioni e rivalsa, del capitolo "Che cosa non è assicurato?".

b.2) danni subiti da terzi trasportati

La *Compagnia* in caso di *Incidente* stradale rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o *Proprietario* del veicolo assicurato per i danni subiti da terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti.

c) **patente non rinnovata**

La *Compagnia* in caso di *Incidente* stradale rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o *Proprietario* del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti un conducente con patente scaduta da oltre sei mesi, **a condizione che:**
- **la patente venga successivamente rinnovata entro sei mesi dalla data del *Sinistro*;**
- **la guida sia conforme alle prescrizioni del documento;**
- **non penda, al momento del *Sinistro*, precedente *Procedimento penale* per il *Reato* di guida senza patente nei confronti del conducente.**

Cosa fare in caso di Sinistro?

2.25 Denuncia di *Sinistro*

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- presentare per iscritto la denuncia di *Sinistro*, anche avvalendosi del modulo di "Constatazione amichevole di *Incidente*-Denuncia di *Sinistro*" (cosiddetto modulo blu), entro **3 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza.
- sottoscrivere la denuncia, che deve contenere l'indicazione della

data, del luogo e delle cause del *Sinistro*, delle conseguenze e/o dell'entità approssimativa del danno, delle generalità di eventuali testimoni e dell'eventuale intervento di Autorità.

A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di *Sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la *Compagnia*, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il *Risarcimento* del terzo danneggiato (articolo 1915 del Codice Civile).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente al proprio *Intermediario Assicurativo* o direttamente alla *Compagnia*.

2.26 Procedura per il *Risarcimento* del danno

1) **Procedura di *Risarcimento* diretto in forza degli articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (*Codice delle Assicurazioni* Private) e successive modificazioni**

La richiesta di *Risarcimento* deve essere inoltrata direttamente al proprio *Intermediario Assicurativo* o alla *Compagnia* secondo lo schema del modulo "Constatazione amichevole di *Incidente* – Denuncia di *Sinistro*" quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sono responsabili in tutto o in parte dell'evento e questo:

- è avvenuto nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano
- ha coinvolto solo due veicoli a motore entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia
- ha causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia che comportano un'*Invalidità permanente* fino al 9%)

In tutti gli altri casi la richiesta di *Risarcimento* deve essere indirizzata all'impresa di *Assicurazione* che assicura il veicolo della controparte danneggiante.

La richiesta di *Risarcimento* diretto, corredata del suddetto modulo blu, deve contenere le seguenti informazioni:

1) la data ed il luogo dell'*Incidente*;
2) i dati anagrafici degli *Assicurati* e dei conducenti coinvolti nel *Sinistro*;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di *Assicurazione*;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'*Incidente*;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e seguenti del *Codice delle Assicurazioni* Private, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve mettere a disposizione della *Compagnia* le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di *Risarcimento* da parte della *Compagnia*, nonché ad orari di ufficio (9-17).

Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla *Compagnia*, entro il termine indicato nella richiesta di *Risarcimento* danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dal *Codice delle Assicurazioni* Private.

Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il danneggiato e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni non festivi successivi al ricevimento della comunicazione di *Sinistro* completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.

2) **Richiesta di *Risarcimento* al responsabile civile**

Nel caso in cui non sia applicabile la Procedura di *Risarcimento* diretto, **il *Contraente* o l'*Assicurato* che non si ritenga responsabile deve inviare la richiesta di *Risarcimento* - come previsto dall'art. 148 del *Codice delle Assicurazioni* Private direttamente all'Impresa di *Assicurazione* del responsabile.**

3) **Danni ai terzi trasportati**

Relativamente ai danni subiti dai passeggeri del veicolo, trova applicazione l'art. 141 del *Codice delle Assicurazioni* Private in base al quale il trasportato **deve inoltrare la richiesta di *Risarcimento* all'assicuratore del veicolo vettore.**

4) **Veicolo di controparte responsabile non assicurato o non identificato o assicurato con impresa che si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente**

In questo caso la richiesta di *Risarcimento* **deve essere indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (articolo 283 del *Codice delle Assicurazioni* Private – www.consap.it).**

5) ***Incidente* avvenuto in Italia con veicolo di controparte immatricolato all'estero**

Nel caso in cui il veicolo del *Contraente* o dell'*Assicurato* sia danneggiato in un *Incidente* avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all'estero, non si applica la Procedura di *Risarcimento* diretto in forza degli articoli 149 e 150 del *Codice delle Assicurazioni* Private ma:

- se il veicolo estero è immatricolato in uno dei paesi richiamati sulla *Carta Verde*, la richiesta di *Risarcimento* **deve essere indirizzata all'Ufficio Centrale Italiano (UCI, Corso Sempione, 39, 20145 Milano, telefax 02.34968230, www.ucimi.it).** Quest'ultimo incarica della gestione del *Sinistro* l'impresa di *Assicurazione* italiana che rappresenta quella straniera.
- se il veicolo estero è immatricolato in un paese che non è richiamato sulla *Carta Verde*, **bisogna inoltrare la richiesta danni direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di *Assicurazione***, salvo che lo stesso abbia stipulato apposita *Polizza* di responsabilità civile automobilistica (*Polizza* di frontiera) in Italia o in altro paese richiamato sulla *Carta Verde*.

Se il *Contraente* o l'*Assicurato* si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio *Intermediario Assicurativo* o direttamente alla *Compagnia*.

6) ***Incidente* avvenuto all'estero con veicolo di controparte immatricolato all'estero**

Nel caso in cui il veicolo del *Contraente* o dell'*Assicurato* sia danneggiato in un *Incidente* avvenuto all'estero in uno dei paesi richiamati sulla *Carta Verde* non si applica la procedura di *Risarcimento* diretto degli articoli 149 e 150 del *Codice delle Assicurazioni* Private, ma gli articoli dal 151 al 155:

- se sono coinvolti veicoli immatricolati in un paese dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo **(SEE), bisogna rivolgersi al Centro di informazione Italiano presso CONSAP S.p.A. (accedendo al portale unico https://portale.consap.it),** il quale fornirà il nominativo dell'impresa di *Assicurazione* italiana (mandatario) che gestirà il *Sinistro* per conto dell'impresa di *Assicurazione* straniera, alla quale il *Contraente* o l'*Assicurato* danneggiato deve inoltrare una formale richiesta danni.

- se sono coinvolti veicoli immatricolati in paesi al di fuori dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), **bisogna inoltrare la richiesta di *Risarcimento* direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di *Assicurazione*.**

Se il *Contraente* o l'*Assicurato* si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio *Intermediario Assicurativo* o direttamente alla *Compagnia*.

Come è gestito il Sinistro?

2.27 Tempi di gestione del *Sinistro*

La *Compagnia* deve formulare al *Contraente* o all'*Assicurato* in tutto o in parte non responsabile una congrua offerta o comunicare i motivi della mancata offerta:

- in caso di danni a cose entro **60 giorni** dal ricevimento della richiesta di *Risarcimento*; tale termine è ridotto a **30 giorni** se il modulo di "Constatazione amichevole di *Incidente* – Denuncia di *Sinistro*" (CAI) è sottoscritto da entrambi i conducenti
- in caso di danno alla persona entro **90 giorni** dal ricevimento della richiesta di *Risarcimento*.

In caso di richiesta danni incompleta, la *Compagnia* richiede al *Contraente* o all'*Assicurato* danneggiato, entro **30 giorni** dal ricevimento della predetta richiesta, le necessarie integrazioni; in questo caso i termini sopra precisati riprendono a decorrere dalla data di ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.

2.28 Pagamento del *Risarcimento*

Nei casi in cui sia applicabile la Procedura di *Risarcimento* diretto in forza degli articoli 149 e 150 del *Codice delle Assicurazioni* Private, la liquidazione del danno viene gestita dalla *Compagnia* per conto dell'Impresa di *Assicurazione* del veicolo responsabile.

Il pagamento del *Risarcimento* da effettuarsi direttamente all'*Assicurato* verrà effettuato dopo che alla *Compagnia* sia stata consegnata la seguente documentazione:

- Copia di un documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento (se non già in possesso della *Compagnia*)
- Nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- nel caso di delega all'incasso, copia di documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato

Il pagamento del *Risarcimento* è eseguito dalla *Compagnia* entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione in cui il danneggiato dichiara l'accettazione della somma offerta.

La *Compagnia*, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettarla o per la quale non abbia fatto pervenire alcuna risposta.

2.29 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del codice civile, le parti pattuiscono che il *Contraente* e/o l'*Assicurato* non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la *Compagnia* abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il *Cessionario* del credito sia uno degli riparatori convenzionati con la *Compagnia* (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich.it).

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, nel caso in cui si rivolga ad un riparatore convenzionato con la *Compagnia*, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati al punto successivo 2.30.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che si rivolga ad un riparatore non convenzionato con la *Compagnia* e che intenda cedere a tale riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla *Compagnia* apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: mail all'indirizzo *ccu.motor@it.zurich.com*, oppure via fax al nr. 02.2662.2156 oppure lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Zurich Insurance Plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Claims Consumer
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano

In caso di mancato riscontro da parte della *Compagnia* entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà del *Contraente* o dell'*Assicurato* che vanti un credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente contratto di delegare la *Compagnia* ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o la *Compagnia* sulla quantificazione del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

2.30 Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati

Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte della *Compagnia* nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall'*Assicurato* a favore di riparatori convenzionati, l'*Assicurato* che decida di rivolgersi ad un riparatore convenzionato con l'assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:

- presa e consegna del veicolo a domicilio;
- precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri *Assicurati* della *Compagnia*;
- fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
- garanzia di due anni sulla riparazione;
- lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.

2.31 Gestione delle vertenze

La *Compagnia*:

- assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome dell'*Assicurato*, fino a quando ne ha interesse, in qualunque sede nella quale si discuta del *Risarcimento* del danno;
- designa se occorre, legali o tecnici;
- può provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale sino ad accordo risarcitorio con i danneggiati;
- **non riconosce le spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati;**
- **non risponde di multe od ammende né delle *Spese di giustizia* penali.**

Sezione 3
Danni al veicolo

La garanzia è operante solo se richiamata in *Polizza*.

Che cosa è assicurato e come?

3.1 *Incendio* e *Furto*

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, a causa di:

- *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio* ed azione del fulmine;
- ***Furto*** (consumato o tentato) e ***Rapina***, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del *Furto* o *Rapina* del veicolo stesso.

La garanzia include i pezzi di ricambio, gli *Optional e gli Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo, il cui Valore deve essere compreso nei *Valori assicurati*, **nei limiti ed alle condizioni che seguono.**

Il Valore degli *Optional e Accessori non di serie*, la cui presenza sul *Veicolo assicurato* verrà verificata durante la valutazione del *Sinistro* da parte della *Compagnia*, deve essere espressamente indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.

Per gli *Apparecchi audiofonovisivi,* non previsti di serie dalla casa costruttrice e stabilmente fissati successivamente alla data di prima immatricolazione**, il cui valore deve essere indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*", il limite di *Indennizzo* in caso di *Sinistro* si intende fissato fino ad un massimo del 20% dei *Valori assicurati* con il massimo di 5.000 euro**.

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a valore intero (vedi punto 3.6 Forme di *Assicurazione* del capitolo "Come e con quali condizioni operative mi assicuro?").

3.1.1. Prestazioni Aggiuntive delle garanzie *Incendio* e *Furto*

Ove non diversamente specificato le prestazioni che seguono sono sempre operanti:

a) *Incendio* da *Atti vandalici* ed Eventi sociopolitici

La *Compagnia* copre i danni da *Incendio* avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e *Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo).*
In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* dovrà fare denuncia immediata all'Autorità competente.

b) Circolazione abusiva

La garanzia copre i danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva a seguito di *Furto* o *Rapina* **purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada**.
L'*Assicurazione* opera **solo se** è **acquistata la garanzia *Furto* e nei limiti da essa previsti.**

c) Danni al veicolo conseguenti a *Furto* di cose non assicurate

La garanzia copre i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di *Furto* tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.
L'*Indennizzo* è corrisposto:

- **se è stata acquistata la garanzia *Furto*, e alle condizioni e ai limiti da essa previsti**;
- se è stata acquistata la garanzia *Incendio* ed **in assenza della garanzia *Furto*, verrà applicato lo *Scoperto* del 10% con il Minimo di 150,00 Euro.**

La presente garanzia vale esclusivamente per le autovetture e per gli autoveicoli ad uso promiscuo.

d) Caduta "corpi orbitanti"

La *Compagnia* copre i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, **esclusi ordigni esplosivi.**

La garanzia è prestata fino all'ammontare del *Valore assicurato* del veicolo indicato in *Polizza* o in *Quietanza* con il limite massimo del *Valore commerciale* o del *Valore garantito* del veicolo.

3.2 Salvaspese

Salvaspese FORMA A

La *Compagnia* rimborsa totalmente o parzialmente le seguente spese:

a) Autorimessaggio e trasporto

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per il trasporto e/o *Ricovero* temporaneo del veicolo assicurato disposto dall'Autorità a seguito di *Rapina*, *Furto* o *Incendio*, conseguenti a suo ritrovamento e/o inerenti alla rimozione.
La garanzia opera sino ad un massimo di 500 Euro per *Sinistro*.

b) Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in *Polizza*.
La garanzia opera sino ad un massimo di 250 Euro per *Sinistro*.

c) Spese di immatricolazione

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per l'immatricolazione o per la voltura di altro veicolo in sostituzione di quello assicurato, in caso di *Incendio*, *Furto* o *Incidente* da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in *Polizza* o l'antieconomicità della sua riparazione.
La garanzia opera sino ad un massimo di 250 Euro per *Sinistro*.

d) Concorso spese ripristino box di proprietà

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'*Assicurato* o suoi *Familiari* adibito a rimessa del veicolo assicurato, in conseguenza di *Incendio* del veicolo o *Esplosione* del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato.
La garanzia opera fino ad un massimo di 5.000 Euro per *Sinistro*.

e) Tassa di proprietà

La *Compagnia* corrisponde all'*Assicurato* un *Indennizzo* pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del *Sinistro* fino alla data di scadenza della tassa pagata in caso di *Incendio*, *Furto* o *Incidente* da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo identificato in *Polizza* o l'antieconomicità della sua riparazione.
La garanzia opera se la tassa pagata rimane a carico dell'*Assicurato* ed è esclusa qualsiasi eventuale soprattassa.

f) Bagaglio

La *Compagnia* rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di *Incendio* o di *Incidente* da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione. **La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti di proprietà dell'*Assicurato* e dei trasportati:** indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli Apparecchi fotografici e relativi Accessori, telefoni cellulari, tablet, videocamere, fotocamere, occhiali da vista, occhiali da sole, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* dovrà presentare denuncia all'Autorità e fornirne copia alla *Compagnia*.

La garanzia opera fino ad un massimo di 250 Euro per *Sinistro*.

g) Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni del veicolo assicurato in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di *Incidenti* stradali.
La garanzia opera fino ad un massimo di 500 Euro per *Sinistro*.

h) Ripristino Airbag

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per il ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dei dispositivi antincendio del veicolo a seguito dell'attivazione degli stessi conseguente ad *Incidente* da circolazione.

La garanzia opera **per un solo *Sinistro* per anno assicurativo e fino ad un massimo di 1.000 Euro per *Sinistro* con il limite del *Valore commerciale* del veicolo.**

Se il danno è risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato, l'*Assicurato* non avrà diritto al rimborso.

i) Ripristino dei sistemi di antifurto

La *Compagnia* rimborsa - **fino ad un massimo di 750 Euro per evento** - le spese sostenute dall'*Assicurato* per il ripristino del sistema di antifurto in caso di totale distruzione dello stesso a seguito di *Incendio* o di *Incidente* da circolazione.
La garanzia opera per un solo *Sinistro* per anno assicurativo e fino ad un massimo di 750 Euro.
L'*Assicurato* non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di produrre la fattura di acquisto comprovante l'esistenza dell'antifurto al momento del *Sinistro* o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.

Salvaspese FORMA B

a) Rimborso spese di lavaggio e disinfezione

La *Compagnia* rimborsa le **spese sostenute per il lavaggio e disinfezione** del veicolo, in caso di *Furto* totale dello stesso con successivo ritrovamento. **L'*Assicurato* dovrà presentare la denuncia di *Sinistro*, copia della documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta e copia del verbale di ritrovamento del veicolo redatto dalle Autorità competenti.**

La garanzia copre fino ad un massimo di 250 Euro per *Sinistro* e per anno assicurativo.

b) Rimborso spese veterinarie

La *Compagnia* rimborsa **le spese veterinarie** sostenute dall'*Assicurato* **per visite e cure effettuate a cani e gatti,** presenti a bordo del veicolo e che abbiano subito lesioni a seguito di I*ncidente* stradale o I*ncendio* del veicolo assicurato, di proprietà dell'*Assicurato* o di un suo *Familiare* convivente risultante dallo stato di famiglia.

Nella denuncia di *Sinistro* (o nel modello di Constatazione Amichevole di *Incidente*) dovrà essere indicata la presenza dell'*Animale domestico* a bordo del veicolo al momento del *Sinistro*.

L'*Assicurato* dovrà presentare copia della fattura del veterinario con la descrizione delle cure eseguite.

La garanzia opera fino ad un massimo di 150,00 Euro per *Sinistro* e per anno assicurativo.

c) Rimborso spese di trasporto per fermo mezzo

La *Compagnia* rimborsa le **spese di trasporto per utilizzo di mezzi pubblici o privati** sostenute dall'*Assicurato* (es. taxi, noleggio autovettura) derivanti dal mancato utilizzo del veicolo assicurato a seguito di perdita totale dello stesso per *Incidente* da circolazione e/o *Incendio*. **L'*Assicurato* dovrà presentare la denuncia di *Sinistro* o il modello di constatazione amichevole di *Incidente* (CAI), copia del certificato di radiazione dal *P.R.A.* del veicolo e copia della documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta**.

La garanzia opera **fino ad un massimo di 150 Euro** per *Sinistro* e per anno assicurativo. Qualora al momento del *Sinistro* risulti tra le persone trasportate ed espressamente dichiarate nella denuncia o modello di constatazione amichevole di *Incidente* (ovvero CAI) un disabile, **il *Massimale* è elevato a 300 Euro** per *Sinistro* e per anno assicurativo. **La disabilità deve essere documentata.**

d) Rimborso spese per sostituzione serratura *Abitazione*

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per **sostituire la/e serratura/e dell'*Abitazione* di residenza** dell'*Assicurato* in caso di *Furto* totale del veicolo contenente le chiavi del suddetto immobile. **L'*Assicurato* dovrà presentare, la denuncia di *Sinistro*, la fattura di sostituzione della/e serratura/e e la denuncia di *Furto* del veicolo presentata alle Autorità competenti, con annotata la presenza delle chiavi dell'immobile all'interno del veicolo oggetto di *Furto***.

La garanzia opera **fino ad un massimo di 150,00 Euro** per *Sinistro* e per anno assicurativo.

e) Rimborso spese per reimmatricolazione

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la **reimmatricolazione** del veicolo in caso di distruzione della/e targa/he di immatricolazione dovute ad *Incidente* stradale

e/o *Incendio* del veicolo assicurato. La garanzia è operante anche in caso di **smarrimento o *Furto*** della/e targa/he di immatricolazione riferite al veicolo assicurato. **L'*Assicurato* dovrà presentare con la denuncia di *Sinistro* o con il modello di constatazione amichevole di *Incidente* (CAI), la denuncia di distruzione o smarrimento della/e targa/he, redatta dalle Autorità competenti e la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta**.

La garanzia copre **fino ad un massimo di 150,00 Euro** per *Sinistro* e per anno assicurativo.

f) Rimborso spese per duplicato patente di guida

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per ottenere il duplicato della patente di guida a seguito di *Incendio* e/o *Furto* del veicolo assicurato contenente la patente stessa. L'*Assicurato* dovrà presentare la copia della denuncia di *Incendio* o *Furto* redatta dalle Autorità competenti con annotata la presenza della patente di guida all'interno del veicolo oggetto di *Incendio* o *Furto*, e copia della documentazione fiscale attestante il rilascio del duplicato a dimostrazione della spesa **sostenuta**.

La garanzia opera **fino ad un massimo di 100,00 Euro** per *Sinistro* e per anno assicurativo.

g) Rimborso spese per danni subiti alle attrezzature di disabili

La *Compagnia* rimborsa, in caso di *Incidente* stradale e/o *Incendio* del veicolo assicurato, **i danni subiti ai mezzi ausiliari di disabili** (es. carrozzina) trasportati sul veicolo assicurato al momento del *Sinistro*. **L'*Assicurato* dovrà presentare la denuncia di *Sinistro* o il modello di constatazione amichevole di *Incidente* (CAI) con annotata la presenza dei mezzi ausiliari del disabile al momento del *Sinistro*, la copia della documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta e la documentazione attestante la disabilità**.
La garanzia opera **fino ad un massimo di 250,00 Euro** per *Sinistro* e per anno assicurativo.

h) Rimborso spese per danni subiti su traghetti

La *Compagnia* rimborsa **i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto del veicolo a bordo di traghetti**, con presenza del conducente durante il viaggio marittimo.

La garanzia è operante nei seguenti casi:
- affondamento dei traghetti;
- *Allagamento* della stiva dei traghetti;
- scontro dei traghetti con altri mezzi;
- disciplinato dal Codice della Navigazione;
- caduta accidentale di merci o attrezzatura di proprietà del vettore marittimo dovuti ad un irregolare ancoraggio delle stesse o dovuti ad eventi atmosferici (es: mare mosso, uragani, trombe d'aria);

Sono esclusi:
- **i danni subiti derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli/rimorchi trasportati durante il viaggio marittimo;**
- **i danni alle merci di terzi trasportate sul veicolo assicurato;**
- **i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di imbarco e sbarco sul vettore marittimo;**
- **qualsiasi danno subito dal conducente o dai trasportati del veicolo assicurato.**

L'*Assicurato* dovrà:
- **presentare la denuncia di *Sinistro* e copia del biglietto relativo al trasporto effettuato;**
- **notificare immediatamente un *Reclamo* ai Responsabili di bordo;**
- **consegnare alla *Compagnia* una copia del rapporto dei danni rilasciato dagli stessi e sottoscritto dall'*Assicurato*, per permettere alla *Compagnia* di esercitare l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 422 e 423 del Codice della Navigazione nei confronti di eventuali terzi responsabili del *Sinistro*.**

La garanzia opera **fino ad un massimo di 3.000,00 Euro per *Sinistro* e per anno assicurativo, con il limite del *Valore commerciale* o del *Valore garantito* del veicolo.**

Salvaspese FORMA C

La forma C include la copertura di tutte le garanzie previste dalla FORMA A e dalla FORMA B.

3.3 Kasko

La garanzia opera nella forma indicata in *Polizza* scelta tra quelle che seguono.

Kasko COLLISIONE

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, inclusi i pezzi di ricambio, gli *Optional e gli Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo - il cui Valore deve essere compreso nei "*Valori assicurati*" **in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, targato o comunque abilitato alla circolazione, verificatisi durante la circolazione.**

Il Valore degli *Optional e Accessori non di serie*, la cui presenza sul *Veicolo assicurato* verrà verificata durante la valutazione del *Sinistro* da parte della *Compagnia*, deve essere espressamente indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.

Se l'età del veicolo assicurato è superiore ai 7 anni, la *Compagnia* può escludere dal contratto la garanzia Kasko Collisione alla prima scadenza annuale del contratto.

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a valore intero (vedi punto 3.6 Forme di *Assicurazione* del capitolo "Come e con quali condizioni operative mi assicuro?").

Kasko TOTALE: Urto - Collisione - Ribaltamento – Uscita di strada

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, inclusi i pezzi di ricambio, gli *Optional e gli Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo **in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili, fissi, animali, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione.**

Il Valore degli *Optional e Accessori non di serie*, la cui presenza sul *Veicolo assicurato* verrà verificata durante la valutazione del *Sinistro* da parte della *Compagnia*, deve essere espressamente indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.

Se l'età del veicolo assicurato sia superiore ai 7 anni, la *Compagnia* può escludere dal contratto la garanzia alla prima scadenza annuale del contratto.

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a valore intero (vedi punto 3.6 Forme di *Assicurazione* del capitolo "Come e con quali condizioni operative mi assicuro?").

EASYKASKO

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*,

inclusi i pezzi di ricambio, gli *Optional e gli Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo, **in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, targato o comunque abilitato alla circolazione, verificatasi durante la circolazione.**

Il Valore degli *Optional e Accessori non di serie*, la cui presenza sul *Veicolo assicurato* verrà verificata durante la valutazione del *Sinistro* da parte della *Compagnia*, deve essere espressamente indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.

La garanzia opera fino al *Massimale* indicato in *Polizza* o nel limite del *Valore commerciale* o del *Valore garantito* del veicolo qualora tale valore sia inferiore al *Massimale* indicato in *Polizza*.

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a Primo *Rischio* Assoluto (vedi punto 3.6 Forme di *Assicurazione* del capitolo "Come e con quali condizioni operative mi assicuro?") **senza applicazione del *Degrado d'uso* sulle parti sostituite.**

Il *Massimale* di garanzia è elevato al *Valore commerciale* o al *Valore garantito* del veicolo in caso di collisione:

1. con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile Auto al momento del *Sinistro*,
2. con altro veicolo immatricolato e assicurato all'estero in uno Stato facente parte del sistema della *Carta Verde*, avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Le condizioni di operatività dei punti 1 e 2 di cui sopra sono riportate nei successivi paragrafi Alter Ego FORMA A e Alter Ego FORMA B.

Relativamente alle garanzie Collisione, Kasko totale ed EasyKasko sopra indicate, si applicano le seguenti disposizioni:

- **se il conducente, al momento del *Sinistro*, guida in stato di ebbrezza e il tasso alcolemico rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, verrà applicata una *Franchigia* di 500,00 Euro ferma l'applicazione della percentuale di *Scoperto* e relativo *Minimo* indicati in *Polizza***;
- per i *Sinistri* rientranti nell'ambito del *Risarcimento* Diretto (CARD), per i quali l'*Assicurato* ha una parte di responsabilità, l'*Indennizzo* sarà determinato come differenza tra il danno diretto patito dall'*Assicurato* e quanto riconosciuto in ambito CARD, **entro il limite del *Valore commerciale* o del *Valore garantito* del veicolo assicurato e con il limite del *Massimale* e del *Valore assicurato* indicati in *Polizza* o in *Quietanza*.**
- nel caso di *Sinistri* non rientranti nell'ambito del *Risarcimento* Diretto (CARD), per i quali la controparte ha una parte di responsabilità, la *Compagnia* rinuncia al *Diritto di Surrogazione* nei confronti dei terzi responsabili per ogni *Indennizzo* percepito dall'*Assicurato* fino all'ammontare del danno diretto subito dal veicolo in garanzia, **entro il limite del *Valore commerciale* o del *Valore garantito* del veicolo e con il limite del *Massimale* e del *Valore assicurato* indicati in *Polizza* o in *Quietanza*.**

ALTER EGO

Alter Ego FORMA A

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, in conseguenza di **collisione con altro veicolo identificato e non assicurato** per la Responsabilità Civile Auto al momento del *Sinistro*.

La garanzia è operante a condizione che l'*Assicurato* fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati, idonei a ricostruire la dinamica dell'*Incidente*:

- **verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;**
- **verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;**
- **modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;**
- **denuncia/esposto all'Autorità presentata dall'*Assicurato* entro 3 giorni lavorativi dalla data dell'*Incidente* con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento.**

L'*Indennizzo* viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo con un limite pari al *Valore commerciale* o del *Valore garantito* del veicolo.

Sono indennizzabili anche gli eventuali *Optional e gli Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo che hanno subito danni nell'I*ncidente*.

Quanto sopra opera purché l'*Assicurato* non faccia ricorso al Fondo di garanzia vittime della strada per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato.

Alter Ego FORMA B

Oltre a quanto previsto dalla garanzia Alter Ego forma A, la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, in conseguenza di collisione (avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) con altro veicolo immatricolato e assicurato all'estero in uno Stato facente parte del sistema della *Carta Verde*.

La garanzia è operante a condizione che l'*Assicurato* fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati, idonei a ricostruire la dinamica dell'*Incidente*:

- **verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;**
- **verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;**
- **modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto dalle parti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;**
- **denuncia della controparte alla propria *Compagnia* e dichiarazione di responsabilità sottoscritta dalla controparte stessa;**
- **ricostruzione della dinamica dell'*Incidente* da parte dell'*Assicurato* con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento.**

L'*Indennizzo* viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo **con un limite massimo di *Indennizzo* pari al *Valore commerciale* o del *Valore garantito* del veicolo.** Sono indennizzabili anche gli eventuali *Optional e gli Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo che hanno subito danni nell'*Incidente*.

Quanto sopra opera purché l'*Assicurato* non faccia ricorso all'Ufficio Centrale Italiano (UCI) per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato.

3.3.1 Colpa grave

L'*Assicurazione opera* anche per *Sinistri* determinati da colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato* e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in *Polizza*.

3.3.2 Rinuncia al Diritto di *Surrogazione*

La *Compagnia* rinuncia al *Diritto di Surrogazione* che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei *Familiari* dell'*Assicurato*.

3.4 Eventi speciali

3.4.1 Eventi naturali

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati al veicolo indicato in *Polizza* **compresi gli *Optional e gli Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo,** a seguito di:

- slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il veicolo non si trova in circolazione;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, *Alluvioni*, grandine, venti oltre gli 80 km/h, **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli;**
- di collisione con animali selvatici, avvenuta in aree ammesse alla circolazione, **fino alla concorrenza di 3.000 Euro e comunque nel limite del *Valore commerciale* o del *Valore garantito* del veicolo, a condizione che l'evento fortuito sia rilevato dalle Autorità preposte sul luogo di accadimento del *Sinistro* stesso.**

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni e limiti:

- **il Valore degli *Optional e Accessori non di serie*, la cui presenza sul *Veicolo assicurato* verrà verificata durante la valutazione del *Sinistro* da parte della *Compagnia*, deve essere espressamente indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente;**
- nella Forma di *Assicurazione* a valore intero (vedi punto 3.6 Forme di *Assicurazione* del capitolo "Come e con quali condizioni operative mi assicuro?").

3.4.2 *Atti vandalici* ed Eventi Sociopolitici

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in *Polizza*, compresi gli *Optional e gli Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e *Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo)*.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni e limiti:

- **il Valore degli *Optional e Accessori non di serie*, la cui presenza sul *Veicolo assicurato* verrà verificata durante la valutazione del *Sinistro* da parte della *Compagnia*, deve essere espressamente indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/ installazione o da altra documentazione idonea, ove presente;**
- nella Forma di *Assicurazione* a valore intero (vedi punto 3.6 Forme di *Assicurazione* del capitolo "Come e con quali condizioni operative mi assicuro?").

3.4.3 Danni da rigatura e/o graffiatura riferibili alla garanzia *Atti vandalici* ed Eventi sociopolitici

Per i soli danni da rigatura e/o graffiatura conseguenti ad atti dolosi di terzi, **in deroga al punto 3.4.2 e in assenza di copertura Kasko totale, il limite di *Indennizzo* si intende fissato fino ad un massimo di 1.500 euro, fermi lo *Scoperto* e il *Minimo di Scoperto* previsti in *Polizza***.

Se le riparazioni vengono effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con la *Compagnia*, il limite di *Indennizzo* si intende elevato al *Valore commerciale* o al *Valore garantito* del veicolo, **entro l'ammontare del *Valore assicurato* indicato in *Polizza* o in *Quietanza*** e - come previsto al punto 3.14 del capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?"- l'importo di *Minimo di Scoperto* e la percentuale di *Scoperto* indicati in *Polizza* verranno dimezzati. Si precisa che in presenza di copertura Kasko totale, rimane confermata l'operatività al punto 3.4.2.

3.5 *Cristalli*

La garanzia è operante solo se richiamata in *Polizza*
La *Compagnia* indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei *Cristalli* delimitanti l'abitacolo del veicolo, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, **nei limiti ed alle condizioni sotto riportate.**

Nella determinazione dell'ammontare dell'*Indennizzo* si terrà conto dell'incidenza dell'IVA se questa è a carico dell'*Assicurato*.

Per ogni evento ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei *Cristalli* danneggiati, la garanzia opera nella forma indicata in *Polizza* scelta tra quelle che seguono.

Cristalli FORMA A

L'*Indennizzo* verrà effettuato in misura non superiore al 10% dei *Valori assicurati*, con il massimo di 750 Euro e con una *Franchigia* fissa di 50 Euro per ogni *Sinistro*.

Per *Valori assicurati* fino a 5.000 Euro, il *Massimale* di garanzia è pari a 500 Euro.
La *Franchigia* non verrà applicata se l'*Assicurato* provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto da uno degli specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia* (elenco disponibile sul sito www.zurich.it).
La garanzia è prestata con Forma di *Assicurazione* a valore intero.

Cristalli FORMA B

Il *Massimale* di garanzia si intende fissato in 1.500 Euro senza alcuna applicazione di *Franchigia* se l'*Assicurato* provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto da uno degli specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia* (elenco disponibile sul sito www.zurich.it).

Se l'*Assicurato* non si avvale del servizio offerto da uno degli specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia*, il *Massimale* di garanzia si intende fissato in 600 Euro con applicazione della *Franchigia* pari a 100 Euro.

La garanzia è prestata con Forma di *Assicurazione* a Primo *Rischio* Assoluto, senza applicazione del *Degrado d'uso* sulle parti sostituite.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro?

3.6 Forme di *Assicurazione*

Forma di *Assicurazione* a valore intero

La garanzia è prestata per il *Valore commerciale* o, qualora espressamente richiamata in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "*Valore garantito*", per il *Valore garantito* del veicolo assicurato.

Qualora in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "Mantenimento prezzo di listino" sia valorizzata a 'SI', il *Valore assicurato* si intende corrispondente al *Valore di listino* che viene mantenuto per il

numero di giorni indicato in *Polizza* o in *Quietanza*; il numero di giorni è calcolato come differenza tra il limite massimo di validità dell'opzione (365 giorni dalla data di prima immatricolazione per le autovetture a uso privato e 180 giorni dalla data di prima immatricolazione per gli autoveicoli ad suo promiscuo e per gli autotassametri) e l'età del veicolo (calcolata come differenza tra la data di decorrenza della *Polizza*/*Quietanza* e la data di prima immatricolazione). Scaduto tale periodo **il *Valore assicurato* corrisponderà al *Valore commerciale* del veicolo.**
Qualora in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "Mantenimento prezzo di listino" sia valorizzata a 'NO', il *Valore assicurato* si intende corrispondente:

- al *Valore commerciale* del veicolo;
- oppure al *Valore garantito* del veicolo, qualora espressamente richiamata in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "*Valore garantito*";
- oppure al *Valore di fattura*, che verrà riconosciuto in caso di danno totale verificatosi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione per autovetture a uso privato, autoveicoli a uso promiscuo e autotassametri; si precisa che il *Valore di fattura* non può mai superare il limite massimo del *Valore commerciale* alla data di emissione del contratto. **Decorsi i sei mesi dalla data di prima immatricolazione, il *Valore assicurato* corrisponderà al *Valore commerciale* con il limite del *Valore assicurato* riportato in *Polizza* o in *Quietanza* o, qualora espressamente richiamata in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "*Valore garantito*", al *Valore di fattura* del veicolo.**

  Per tutti i veicoli diversi da autovetture a uso privato, autoveicoli a uso promiscuo e autotassametri, in caso di danno totale, verrà riconosciuto **il *Valore commerciale* del veicolo, con il limite del *Valore assicurato* riportato in *Polizza* o in *Quietanza*.**

Nel caso in cui il *Valore assicurato* indicato in *Polizza* o in *Quietanza* sia inferiore a quello commerciale, nella liquidazione dell'*Indennizzo* in caso di danno parziale verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e l'*Indennizzo* verrà, quindi, percentualmente ridotto nella medesima proporzione esistente tra il *Valore assicurato* e quello commerciale.
La regola proporzionale di cui sopra non sarà applicata:

- nel caso in cui il valore indicato in *Polizza* o in *Quietanza* corrisponda al *Valore di fattura* (previa consegna della fattura di acquisto) nei primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione per le sole autovetture a uso privato e nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione per gli autoveicoli a uso promiscuo e per gli autotassametri;
- nel caso in cui la *Quietanza* di rinnovo annuale, avendo il *Contraente* optato al momento della stipulazione del contratto per la riduzione automatica dei *Valori assicurati*, adegui il *Valore assicurato* al *Valore commerciale* o al *Valore garantito* del veicolo al momento del rinnovo del contratto.

Forma di *Assicurazione* a valore intero solo per *Polizze Libro Matricola Flotta* o *Miniflotta*
La garanzia è prestata per il *Valore commerciale* o, qualora espressamente richiamata in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "*Valore garantito*", per il *Valore garantito* del veicolo assicurato.
Il *Valore assicurato* si intende corrispondente al:

- *Valore di listino* per la durata di dodici mesi dalla data di prima immatricolazione per le sole autovetture ad uso privato; per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione per gli autoveicoli ad suo promiscuo e per gli autotassametri. Scaduto tale periodo **il *Valore assicurato* corrisponderà al *Valore commerciale* del veicolo;**
- oppure al *Valore di fattura*, che verrà riconosciuto in caso di danno totale verificatosi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione per autovetture a uso privato, autoveicoli a uso promiscuo e autotassametri; si precisa che il *Valore di fattura* non può mai superare il limite massimo del *Valore commerciale* alla data di emissione del contratto. **Decorsi i sei mesi data di prima immatricolazione, il *Valore assicurato* corrisponderà al *Valore commerciale* con il limite del *Valore assicurato* riportato in *Polizza* o in *Quietanza* o, qualora espressamente richiamata in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "*Valore garantito*", al *Valore di fattura* del veicolo.**

  Per tutti i veicoli diversi da autovetture a uso privato, autoveicoli a uso promiscuo e autotassametri, in caso di danno totale, verrà riconosciuto **il *Valore commerciale* del veicolo, con il limite del *Valore assicurato* riportato in *Polizza* o in *Quietanza*.**

Nel caso in cui il *Valore assicurato* indicato in *Polizza* o in *Quietanza* sia inferiore a quello commerciale, nella liquidazione dell'*Indennizzo* in caso di danno parziale verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e l'*Indennizzo* verrà, quindi, percentualmente ridotto nella medesima proporzione esistente tra il *Valore assicurato* e quello commerciale.
La regola proporzionale di cui sopra non sarà applicata:

- nel caso in cui il valore indicato in *Polizza* o in *Quietanza* corrisponda al *Valore di fattura* (previa consegna della fattura di acquisto) nei primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione per le sole autovetture a uso privato e nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione per gli autoveicoli a uso promiscuo e per gli autotassametri;
- nel caso in cui la *Quietanza* di rinnovo annuale, avendo il *Contraente* optato al momento della stipulazione del contratto per la riduzione automatica dei *Valori assicurati*, adegui il *Valore assicurato* al *Valore commerciale* o al *Valore garantito* del veicolo al momento del rinnovo del contratto.

Forma di *Assicurazione* a primo *Rischio* assoluto
La garanzia è prestata con il limite del *Massimale* previsto dalla specifica garanzia; l'*Indennizzo* non potrà comunque superare il limite del *Valore commerciale* o del *Valore garantito* del veicolo.
Questa forma di *Assicurazione* esclude l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'*Assicurato*, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

3.7 Adeguamento del *Valore assicurato*

La *Compagnia* si impegna ad adeguare il Valore del veicolo assicurato al *Valore commerciale* e di conseguenza a modificare il *Premio*, in occasione di ciascun eventuale rinnovo del contratto annuale o annuale più frazione (per quest'ultimo alla scadenza dell'intero periodo assicurativo) e **su specifica richiesta del *Contraente*.**

Qualora il *Contraente*, all'atto della stipulazione del contratto, se relativo ad autovettura, opti per la riduzione automatica del *Valore assicurato*, la *Compagnia* provvederà, in occasione di ciascun eventuale rinnovo del contratto, ad adeguare il Valore del veicolo fino al raggiungimento dell'importo di 1.500 Euro da considerare quale Valore minimo assicurabile sulla base della quotazione di "Quattroruote Professional".

Anche il Valore degli eventuali *Optional e/o Accessori non di serie*, se indicati in *Polizza*, verrà adeguato utilizzando la medesima percentuale di svalutazione considerata per l'autovettura assicurata.

I nuovi *Valori assicurati* in caso di rinnovo saranno indicati nella *Quietanza* consegnata al *Contraente* al momento del pagamento del *Premio*.

L'adeguamento automatico non verrà effettuato quando il *Valore assicurato* è inferiore a quello riportato da "Quattroruote Professional" o quando il modello del veicolo non è valutato da "Quattroruote Professional".

Che cosa non è assicurato?

3.8 Esclusioni valide per tutte le garanzie

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- **avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico;**

- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, *Alluvioni*, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, salvo che sia stata acquistata la garanzia eventi naturali o *Cristalli*;
- avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e *Atti di Danneggiamento volontario (cd. vandalismo)*, salvo che sia stata acquistata la garanzia *Atti vandalici* ed eventi socio politici o *Cristalli*;
- dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- causati da *Allagamenti* non conseguenti ad *Alluvioni*;
- avvenuti sul veicolo trainato nel caso di veicolo con gancio di traino (anche qualora espressamente richiamato in *Polizza*);
- urto con animali selvatici salvo che sia stata acquistata la garanzia eventi naturali o kasko totale;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di avviamento originali) del *Contraente*, dell'*Assicurato*, del conducente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato, fatto salvo l'affidamento del veicolo a riparatori o soggetti che esercitano l'attività di parcheggio a pagamento (in tal caso deve essere fornito il biglietto di ingresso nel parcheggio);
- conseguenti ad *Appropriazione indebita* del veicolo assicurato;
- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico o da irraggiamento termico non seguito da *Incendio* del veicolo assicurato;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.

Per i *Rischi* derivanti da *Attacchi Cyber* l'*Assicurazione* non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:

- *Cyberterrorismo*;
- attacco al *Sistema informativo*, attacco *Malware*, *Attacco DoS*;
- *Furto*, alterazione o distruzione di *Dati elettronici*, *Contenuti digitali* e *Dati personali*;
- *Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali* e/o *Atto illecito relativo alla sicurezza*;
- *Minacce di Cyberestorsione*;
- *Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali*.

Per i *Rischi* derivanti da *Attacchi Cyber* sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
- *Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali*;
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della *Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali*;
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di *Minacce di Cyberestorsione*.

Sono inoltre esclusi i danni indicati ai successivi punti 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12.

3.9 Esclusioni valide per la garanzia *Incendio* e *Furto*

Esclusioni valide per la garanzia *Incendio*

L'*Assicurazione* non comprende i danni avvenuti:

1. durante la circolazione *Fuoristrada* in aree pubbliche e *Aree private*;
2. durante la circolazione del veicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi.

L'esclusione al punto 1. di cui sopra non è operante nel caso in cui il veicolo sia posto in sosta *Fuoristrada* in aree pubbliche o *Aree private*.

Esclusioni valide per la garanzia *Furto*

L'*Assicurazione* non comprende le spese relative alla reimmatricolazione del veicolo assicurato in caso di *Furto* della/e targa/he.

3.10 Esclusioni valide per la garanzia Kasko

La garanzia non è operante:

a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) per i danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
c) per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano nonché di guida *Fuoristrada*;
d) per i danni conseguenti a *Furto* consumato o tentato e *Rapina*, nonché ad *Incendio* non determinato da uno degli eventi previsti al punto 3.3 della garanzia Kasko;
e) per i danni alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti al punto 3.3 della garanzia Kasko;
f) nel caso di circolazione del veicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi.
g) nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista;
h) per i danni riconducibili alla garanzia *Cristalli*.

3.11 Esclusioni valide per la garanzia Eventi speciali

1) per la garanzia eventi naturali, in caso di collisione con animali selvatici la garanzia non è operante per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo assicurato se non immediatamente conseguente all'urto con l'animale selvatico;
2) per la garanzia *Atti vandalici* ed Eventi Sociopolitici, la garanzia non comprende i danni riconducibili alla garanzia Kasko, e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.

3.12 Esclusioni valide per la garanzia *Cristalli*

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei *Cristalli*.
- nel caso di circolazione del veicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi.



Cosa fare in caso di Sinistro?

3.13 Denuncia di *Sinistro*

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* **entro 3 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;

2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
   - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze
   - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
   - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove il veicolo assicurato è disponibile per le verifiche del perito
   - esistenza di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*
   - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*
   - l'indicazione di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*. L'*Assicurato* in tal caso dovrà avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

1. **In caso di *Sinistro* della garanzia "*Incendio*":**
   - Verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti;
   - In caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia all'autorità competente da inoltrare **entro 3 giorni** dalla presentazione; se il *Sinistro* è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
   - Indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati;
   - Fattura di acquisto del veicolo nel caso in cui il *Valore assicurato* corrisponda al *Valore di fattura*.

2. **In caso di *Sinistro* della garanzia "*Furto*"**
   - copia della denuncia di *Furto* presentata alle Autorità competenti da inoltrare **entro 3 giorni** dalla presentazione; se il *Sinistro* è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia di *Furto* presentata alle Autorità straniere;
   - carta di circolazione (se non sottratta con il mezzo);
   - copia della carta di circolazione straniera se il veicolo è stato immatricolato per la prima volta all'estero;
   - originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;
   - certificato cronologico generale rilasciato dal *P.R.A.* (Pubblico Registro Automobilistico);
   - dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
   - fattura relativa all'impianto di antifurto se dichiarato in *Polizza* (nel caso in cui non venga fornito di serie);
   - chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo;
   - per i veicoli dotati di geolocalizzatore satellitare, rapporto con i dati sullo stato del veicolo al momento del *Sinistro* rilasciato dall'istituto di vigilanza che gestisce l'impianto;
   - piano di ammortamento (nel caso il veicolo sia locato in leasing ed il *Valore assicurato* comprenda l'IVA come indicato in *Polizza* o in *Quietanza*);
   - eventuale certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il *Reato* di cui all'articolo 642 c.p, con spese a carico della *Compagnia*;
   - la procura notarile a vendere a favore della *Compagnia*, con spese a carico della stessa;
   - in caso di ritrovamento del veicolo, verbale di ritrovamento e/o riconsegna stilato dalle Autorità;
   - Fattura di acquisto del veicolo nel caso in cui il *Valore assicurato* corrisponda al *Valore di fattura*.

La *Compagnia* è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna e ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione data alla *Compagnia* viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'*Assicurato* nella sezione della *Polizza* dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

3. **In caso di *Sinistro* delle garanzie "Salvaspese"**
   - Fattura e/o ricevuta relative alle spese sostenute
   - Documentazione attestante il danno patito
   - Copia certificato di radiazione al *P.R.A.* (Pubblico Registro Automobilistico), se previsto dalla garanzia specifica
   - Certificazione attestante la disabilità dichiarata, se previsto dalla garanzia specifica
   - Denuncia di smarrimento e/o distruzione targa del veicolo, se previsto dalla garanzia specifica
   - Biglietto relativo al trasporto, *Reclamo* ai responsabili di bordo e relativa copia del rapporto redatto, se previsto dalla garanzia specifica

4. **In caso di *Sinistro* della garanzia "Alter Ego – Forma A"**

   Il *Contraente* o l'*Assicurato* dovrà dichiarare di non aver usufruito, o di rinunciare ad usufruire dell'azione nei confronti del Fondo di garanzie vittime della strada in relazione ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo incidentato e dovrà inoltre fornire **almeno uno dei documenti di seguito elencati**:
   - verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
   - verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
   - modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
   - denuncia/esposto all'Autorità presentata dall'*Assicurato* **entro 3 giorni lavorativi** dalla data dell'*Incidente* con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;

5. **In caso di *Sinistro* della garanzia "Alter Ego – Forma B"**

   Il *Contraente* o l'*Assicurato* dovrà dichiarare di non aver usufruito, o di rinunciare ad usufruire dell'azione nei confronti dell'UCI (Ufficio Centrale Italiano) in relazione ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo incidentato e dovrà inoltre fornire **almeno uno dei documenti di seguito elencati:**
   - verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
   - verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
   - modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
   - denuncia della controparte alla propria *Compagnia* e dichiarazione di responsabilità sottoscritta dalla controparte stessa;
   - ricostruzione della dinamica dell'*Incidente* da parte dell'*Assicurato* con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;

6. **In caso di *Sinistro* relativo alla garanzia "Eventi naturali"**
   - la denuncia di *Sinistro* dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio metereologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell'organismo competente del luogo;
   - in caso di collisione con animali selvatici, la denuncia di *Sinistro* dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate delle autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro*;

- Fattura di acquisto del veicolo nel caso in cui il *Valore assicurato* corrisponda al *Valore di fattura*.

In caso di *Sinistro* relativo alla garanzia "*Atti vandalici* ed Eventi sociopolitici"

- copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare **entro 3 giorni** dalla presentazione; se il *Sinistro* è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
- Fattura di acquisto del veicolo nel caso in cui il *Valore assicurato* corrisponda al *Valore di fattura*.

7. **In caso di *Sinistro* relativo alla garanzia "*Cristalli*"**
   - nel caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* intenda avvalersi dei servizi prestati da uno degli **specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia*** (elenco disponibile sul sito www.zurich.it) deve:
     - telefonare al numero Verde dedicato per fissare l'appuntamento o richiedere il servizio a domicilio; si precisa che le condizioni di erogazione del servizio a domicilio saranno comunicate direttamente dallo **specialista nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionato con la *Compagnia*;**
     - esibire l'originale della *Polizza* allo **specialista nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionato con la *Compagnia*;**
   - nel caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* non intenda avvalersi dei servizi prestati da uno degli **specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia***, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve presentare:
     - **entro 5 giorni** dall'evento denuncia scritta contenente la descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del *Sinistro*
     - Fotografie dei *Cristalli* danneggiati
     - Fattura di riparazione/sostituzione
     - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*

Inoltre, per ciascuna delle garanzie sopra richiamate, su richiesta ***motivata*** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?" punto 3.20 - Tempi di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente all'*Intermediario Assicurativo* o direttamente alla *Compagnia*.



Come è gestito il Sinistro?

3.14 *Scoperto* e *Franchigia*

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* corrisponderà all'*Assicurato* l'*Indennizzo* con deduzione della percentuale di *Scoperto* e del relativo *Minimo,* o con deduzione della *Franchigia* indicati in *Polizza*. Se la riparazione del danno sarà effettuata con la *Tecnica Tirabolli* sull'intera carrozzeria rimasta danneggiata, non sarà applicato l'importo di *Minimo di Scoperto* e la percentuale di *Scoperto* sul danno totale. Al contrario, se anche un solo particolare della carrozzeria sarà trattato con l'ausilio di stucco e verniciatura, verrà applicato l'importo di *Minimo di Scoperto* e la percentuale di *Scoperto* sul danno totale.

Se le riparazioni vengono effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con la *Compagnia*:

- l'importo di *Minimo di Scoperto* e la percentuale di *Scoperto* verranno dimezzati; inoltre, per i soli danni da rigatura e/o graffiatura conseguenti ad atti dolosi di terzi previsti al punto 3.4.3, l'*Indennizzo* verrà elevato al *Valore commerciale* o al *Valore garantito* del veicolo assicurato, senza applicazione del sottolimite ivi indicato;
- per la sola garanzia Easykasko non verrà applicata la *Franchigia* contrattuale;
- l'*Assicurato* avrà inoltre diritto a dei benefici aggiuntivi elencati nel punto 3.23 "Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati".

Sul sito www.zurich.it è disponibile l'elenco delle carrozzerie convenzionate con la *Compagnia* a cui si può rivolgere l'*Assicurato*.

Relativamente alla garanzia *Cristalli*, nel caso in cui l'*Assicurato* si rivolga a uno degli **specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia***, non verrà applicata la *Franchigia* contrattuale ed usufruirà di un *Massimale* di garanzia più elevato, così come specificato al punto 3.5. Sul sito www.zurich.it è disponibile l'elenco degli **specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia*** a cui si può rivolgere l'*Assicurato*.

3.15 Determinazione dell'ammontare del danno

Per Forma di *Assicurazione* a valore intero

1. **In caso di perdita totale del veicolo**

Si considera perdita totale del veicolo quando:

- **il veicolo a seguito di *Furto* o *Rapina* non sia stato ritrovato;**
- **le spese di riparazione siano superiori al 70% del *Valore commerciale* del veicolo.**

In caso di perdita totale del veicolo, la liquidazione verrà effettuata a:

- ***Valore di listino* del veicolo** qualora in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "Mantenimento prezzo di listino" sia valorizzata a 'SI' e viene mantenuto per il numero di giorni indicati in *Polizza* o in *Quietanza*;

oppure a

- ***Valore garantito* del veicolo**, qualora espressamente richiamata in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "*Valore garantito*".

In assenza delle opzioni "Mantenimento prezzo di listino" o "*Valore garantito*" **la liquidazione verrà effettuata a:**

- ***Valore commerciale* del veicolo;**

oppure a

- ***Valore di fattura*** entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione per autovetture a uso privato, autoveicoli a uso promiscuo e autotassametri, se al momento dell'emissione del contratto il *Contraente* opti per il *Valore di fattura* (previa consegna della fattura di acquisto). **Decorsi i sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione verrà effettuata a *Valore commerciale* con il limite del *Valore assicurato* riportato in *Polizza* o in *Quietanza*.**

Nel caso di *Polizze Libro Matricola Flotta* o *Miniflotta*, qualora il *Valore assicurato* sia pari al *Valore di listino* la liquidazione del danno totale verrà effettuato a *Valore di listino*:

- per i primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione per le sole autovetture ad uso privato;
- per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione per gli autoveicoli ad suo promiscuo e per gli autotassametri.

In caso di liquidazione del danno totale del veicolo il *Proprietario* si impegna a lasciare alla *Compagnia* la piena disponibilità del veicolo danneggiato, nonché a cedere il veicolo ad un soggetto dalla stessa indicato.

2. **In caso di danno parziale**

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Il danno si considera parziale quando le spese di riparazione non superano il 70% del *Valore commerciale* del veicolo.

Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, **dal costo della riparazione va dedotto il *Degrado d'uso* di dette parti a causa della loro *Usura* o vetustà.**

Il *Degrado d'uso* non verrà applicato nei primi 7 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per gli pneumatici, per i quali il *Degrado d'uso* si applica trascorsi i primi 12 mesi, oltre i quali si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada.

Oltre i 7 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, il deprezzamento applicato sarà pari al 60% del *Valore di listino* del veicolo e delle sue parti.
L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il *Valore commerciale* o il *Valore garantito* del veicolo ed il Valore residuo dopo il *Sinistro*, fermo restando quanto disposto dal successivo comma.

Se l'*Assicurazione* copre soltanto una parte del *Valore commerciale* che il veicolo aveva alla data del *Sinistro*, la *Compagnia* risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il *Valore commerciale* alla data del *Sinistro* e quello assicurato.

Nella determinazione dell'ammontare dell'*indennizzo* si terrà conto dell'incidenza dell'IVA nella misura in cui l'*Assicurato* la tenga a suo carico con il limite della percentuale di IVA indicata in *Polizza* o in *Quietanza*.

Fermo restando quanto sopra, ove il veicolo sia di proprietà di una società di leasing, l'IVA sarà riconosciuta nell'*indennizzo* in proporzione ai canoni di leasing pagati dal *Locatario* alla data del *Sinistro*.

Per Forma di *Assicurazione* a Primo *Rischio* Assoluto

L'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione, **al netto del deprezzamento (così come da definizione di "*Degrado d'uso*") che avevano dette parti alla data del *Sinistro* per effetto della loro *Usura* o vetustà e fino alla concorrenza dell'importo indicato in *Polizza*, con il limite del *Valore commerciale* o del *Valore garantito* del veicolo.**

Nella determinazione dell'ammontare dell'I*ndennizzo* si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'*Assicurato* la tenga a suo carico.

Fermo restando quanto sopra, ove il veicolo sia proprietà di una società di leasing, l'IVA sarà riconosciuta nell'*Indennizzo* in proporzione ai canoni di leasing pagati dal *Locatario* alla data del *Sinistro*.

3.16 Riparazioni, sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

La *Compagnia* ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'I*ndennizzo*. Pertanto, **salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'*Assicurato* non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della *Compagnia*, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di *Sinistro*.**

In deroga a quest'ultimo termine, la *Compagnia* ha comunque la facoltà di:

- far eseguire direttamente le riparazioni nel caso in cui gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio;
- entrare in possesso di quanto residua del veicolo dopo il *Sinistro*, corrispondendone il Valore. Per tale motivo il veicolo non potrà essere radiato o venduto prima **del controllo dei danni effettuato da un perito di fiducia di Zurich.**

3.17 Recuperi

Quando l'*Assicurato* ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla *Compagnia*. Se il recupero avviene:

- **prima del pagamento dell'*Indennizzo*, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto al punto 3.15 Determinazione dell'ammontare del danno del capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?";**
- **dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* potrà decidere se:**
  a) **procedere alla vendita del veicolo tramite la *Compagnia*, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Se non precedentemente rilasciata, il *Proprietario* del veicolo inoltre, dovrà fornire alla *Compagnia* la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la *Compagnia* si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;**
  b) **rientrare in possesso del veicolo restituendo *alla Compagnia* l'*Indennizzo* corrisposto. Se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'*Impresa rimborserà* contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al punto 3.15 Determinazione dell'ammontare del danno, del capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?".**

3.18 Diritto di *Surrogazione*

In caso di *Sinistro*, salvo esplicita rinuncia, la *Compagnia* si sostituisce, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'*Indennizzo* pagato.

3.19 Procedura per la valutazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla *Compagnia* e dall'*Assicurato*.

I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il *Sinistro* è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della *Compagnia* e dell'*Assicurato* in parti uguali.**

3.20 Tempi di gestione del *Sinistro*

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", **la *Compagnia* avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro***. Entro tale termine la *Compagnia*:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*;

oppure

- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione precisando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo della richiesta. Il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni** dal ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (ad esempio, periti, accertatori), anche al fine della

verifica delle chiavi e/o dei dispositivi di avviamento originali del veicolo presso la casa costruttrice, il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dal ricevimento della perizia.**
In caso di *Sinistro* relativo alla garanzia *Cristalli* la *Compagnia* provvederà, inoltre, a quanto segue:

- nel caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* si avvalga dei servizi prestati da uno degli **specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia***, la riparazione avverrà in forma specifica previo appuntamento, con costi a carico della *Compagnia*.
- nel caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* non si avvalga dei servizi prestati da uno degli **specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia***, una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.

3.21 Pagamento dell'*Indennizzo*

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento, se diverso dal *Contraente*;
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso o di cessione del credito, fotocopia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato o del *Cessionario*;
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.

Per la garanzia *Cristalli* e solo nel caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* non si avvalga dei servizi prestati da uno degli specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia*, il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento, se diverso dal *Contraente*;
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso o di cessione del credito, fotocopia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato o del *Cessionario*.

3.22 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del Codice civile, le parti pattuiscono che il *Contraente* e/o l'*Assicurato* non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la *Compagnia* abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.
Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il *Cessionario* del credito sia uno degli riparatori convenzionati con la *Compagnia* (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich.it).
Il *Contraente* o l'*Assicurato*, nel caso in cui si rivolga ad un riparatore convenzionato con la *Compagnia*, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nel punto successivo 3.23.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che si rivolga ad un riparatore non convenzionato con la *Compagnia* e che intenda cedere a tale riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla *Compagnia* apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità:

- **via email all'indirizzo *ccu.motor@it.zurich.com*,**
- **via fax al nr. 02.2662.2156**
- **tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:**

Zurich Insurance Plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio CCU
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano

In caso di mancato riscontro da parte della *Compagnia* entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà del *Contraente* o dell'*Assicurato* che vanti un credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente contratto di delegare la *Compagnia*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c., - previo accordo con il perito o la *Compagnia* sulla quantificazione del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

3.23 Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati

Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte della *Compagnia* nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall'*Assicurato* a favore di riparatori convenzionati, l'*Assicurato* che decida di rivolgersi ad un riparatore convenzionato con la *Compagnia* avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:

- riduzione del 50% dell'Importo di *Minimo di Scoperto* e della percentuale di *Scoperto* secondo quanto previsto al punto 3.14 "*Scoperto* e *Franchigia*" del capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?";
- non applicazione della *Franchigia*, relativamente alla garanzia Easykasko, secondo quanto previsto al punto 3.14 "*Scoperto* e *Franchigia*" del capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?";
- innalzamento dell'*Indennizzo* al *Valore commerciale* o al *Valore garantito* del veicolo senza applicazione del limite di *Indennizzo* di 1.500 euro in caso di danni da rigatura e/o graffiatura conseguenti ad atti dolosi di terzi previsto dal punto 3.4.3 in assenza di copertura Kasko totale;
- presa e consegna del veicolo a domicilio;
- precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri *Assicurati* della *Compagnia*;
- fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
- garanzia di due anni sulla riparazione;
- lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo

Relativamente alla garanzia *Cristalli* nel caso in cui l'*Assicurato* si rivolga a uno degli **specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia*** (elenco disponibile sul sito www.zurich.it), avrà diritto ai seguenti benefici:

- non applicazione della *Franchigia* per la forma A e B;
- innalzamento del *Massimale* per la forma B;
- potrà richiedere il servizio a domicilio. Le condizioni di erogazione saranno comunicate direttamente dallo **specialista nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionato con la *Compagnia*** scelto.

Sezione 4
Ritiro patente

La garanzia è operante solo se richiamata in *Polizza*.

Che cosa è assicurato e come?

4.1 Oggetto dell'*Assicurazione*

La *Compagnia* paga l'indennità giornaliera indicata in *Polizza*, se al conducente del veicolo assicurato sia temporaneamente ritirata o sospesa la patente di guida **in conseguenza diretta ed esclusiva di *Incidente* da circolazione avvenuto durante il periodo di validità della *Polizza*,** anche se riconducibile ad *Attacchi Cyber*, **che abbia provocato la morte o lesioni personali gravi o gravissime ad una persona ed in ogni altro caso di investimento di persona.**

La garanzia è prestata per una durata massima di 180 giorni per *Sinistro*.

Che cosa non è assicurato?

4.2 Esclusioni

La garanzia non è operante:

- **se l'*Assicurato* non viene prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del *Reato* di fuga o di omissione di soccorso e se viene riscontrata, in via definitiva, una violazione al *Codice della Strada*. In tali casi la garanzia rimane operante per i danni economici subiti dal datore di lavoro o dall'azienda presso cui opera il conducente, che siano *Proprietari* del veicolo assicurato e *Contraenti* di *Polizza*, qualora l'impossibilità alla guida di detto soggetto sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui è adibito;**
- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- **se la patente viene immediatamente revocata con provvedimento definitivo;**
- **se nei confronti dell'*Assicurato* sono stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che la circostanza sia stata resa nota alla *Compagnia*;**
- **se l'*Assicurato* guida il veicolo con patente scaduta o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi prescritti in patente;**
- **se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'*Assicurato*;**
- **se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione;**
- **se l'*Assicurato* non fa uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, nei casi in cui ve ne siano i presupposti;**
- **se l'*Assicurato* si trova in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;**
- **se al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non è regolarmente assicurato a norma di legge.**
- **per *Sinistri* avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.**

Cosa fare in caso di Sinistro?

4.3 Denuncia di *Sinistro*

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* **entro 3 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
   - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze,
   - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili,
   - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove il veicolo assicurato è disponibile per le verifiche del perito,
   - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*,
   - l'indicazione di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*. L'*Assicurato* in tal caso dovrà avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- Documenti ufficiali comprovanti il provvedimento sanzionatorio adottato dall'autorità competente nei confronti del conducente del veicolo assicurato ed il motivo del provvedimento medesimo;
- Notizie, documenti e atti giudiziari relativi al *Sinistro*.

In ogni caso, l'*Assicurato* è tenuto a dare avviso immediato alla *Compagnia* dell'avvenuta restituzione della patente, allegando la pertinente documentazione giustificativa.

Inoltre, per ciascuna delle garanzie sopra richiamate, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori

specifici documenti (vedi successivo punto 4.4. Tempi di gestione del *Sinistro*).
La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente all'*Intermediario Assicurativo* o direttamente alla *Compagnia*.



Come è gestito il Sinistro?

4.4 Tempi di gestione del *Sinistro*

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente punto 4.3 Denuncia di *Sinistro* **l'indennità giornaliera è riconosciuta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione e fino a quando la patente non venga restituita o definitivamente revocata, fermo sempre il limite massimo dei 180 giorni indennizzabili**.
L'indennità viene erogata al termine del periodo di indennizzabilità. È tuttavia facoltà del *Contraente* o dell'*Assicurato* chiedere che l'indennità, via via maturata, venga corrisposta alla fine di ciascun mese solare.
In caso di imputazione del *Reato* di fuga o di omissione di soccorso, l'indennità è corrisposta solo dopo che l'*Assicurato* sia stato prosciolto od assolto o, in caso di presunta violazione del *Codice della Strada*, solo successivamente alla revoca della relativa sanzione; tale condizione non si applica per i pagamenti dovuti al datore di lavoro o all'azienda presso cui opera il conducente.

In ogni caso, l'*Assicurato* è tenuto a dare avviso immediato alla *Compagnia* dell'avvenuta restituzione della patente.
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", **la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro***.

4.5 Pagamento

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- Fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento, se diverso dal *Contraente*;
- Nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso o di cessione del credito, fotocopia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato o del *Cessionario*.

Sezione 5
Infortuni del conducente

La garanzia è operante solo se richiamata in *Polizza*.

Che cosa è assicurato e come?

5.1 Oggetto dell'*Assicurazione*

Sono assicurate le conseguenze degli *Infortuni*:

- subiti dal conducente in relazione alla circolazione del veicolo assicurato;
- subiti dal *Contraente* in relazione ad un evento rientrante nel successivo punto 5.1.2 – *Infortuni* della mobilità.

La garanzia opera entro i limiti stabiliti in *Polizza*.

In riferimento alla circolazione del veicolo assicurato e agli eventi di cui al successivo punto 5.1.2:

a) Sono compresi gli *Infortuni*:
   - derivanti da azioni di salita, di discesa e quelle poste in atto per la ripresa della marcia in caso di *Guasto*, rottura o *Incidente,* avvenute nelle immediate vicinanze del veicolo assicurato/bicicletta;
   - derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane, terremoti ed *Alluvioni*;
   - conseguenti a colpa grave;
   - avvenuti in stato di malore o incoscienza;
   - derivanti da *Attacco Cyber*.

b) Sono considerati *Infortuni*:
   - l'asfissia;
   - l'annegamento;
   - gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine.

5.1.2 *Infortuni* della mobilità

La garanzia è operativa se richiamata in *Polizza*.

La garanzia è estesa agli *Infortuni* subiti dal *Contraente:*

a) in qualità di conducente di biciclette, anche elettriche del tipo a "pedalata assistita", su strade e piste ciclabili;
b) in qualità di conducente di *Monopattini elettrici* su strade, piste ciclabili, aree pedonali, percorsi promiscui pedonali e ciclabili in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 (Gazzetta Ufficiale serie generale n.162 del 12-07-2019), dalla Legge nr 8 del 28/02/2020 e successive modifiche e integrazioni e dalle Ordinanze locali vigenti in base al Comune di circolazione;
c) in qualità di pedone, **nel caso in cui venga investito da un veicolo a motore per il quale sussista l'obbligo assicurativo di Legge o da un tram;**
d) in qualità di conducente di autovetture, ciclomotori, motocicli, camper e autocarri fino a 35 quintali **non di proprietà sua o dei suoi *Familiari,* per i quali sussista l'obbligo assicurativo di Legge. La garanzia non è operativa per gli *Infortuni* subiti dal *Contraente* in qualità di conducente di veicoli in leasing o presi a noleggio a lungo termine per un periodo superiore a dodici mesi.**

5.1.3 *Invalidità permanente*

La *Compagnia* corrisponde un *Indennizzo* calcolato in percentuale sulla somma assicurata indicata in *Polizza*, nel caso in cui entro due anni dal giorno dell'*Infortunio* le lesioni riportate, indennizzabili secondo quanto previsto dalla presente sezione, hanno quale conseguenza una *Invalidità permanente*.

L'*Indennizzo* è corrisposto **al netto della eventuale *Franchigia* prevista al punto 5.7 ("*Invalidità permanente*: *Franchigia*"),** e calcolato secondo le disposizioni e le percentuali di cui alla Tabella di determinazione della percentuale di *Invalidità permanente* prevista al punto 5.6 **("*Invalidità permanente*: tabella di determinazione") del capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?".**

5.1.4 Diaria per *Ricovero* ospedaliero

Se l'*Infortunio*, indennizzabile secondo quanto previsto alla presente sezione, determina il *Ricovero* dell'*Assicurato* in ospedale o in casa di cura, la *Compagnia* corrisponde l'indennità giornaliera indicata in *Polizza*, **per ogni giorno di *Ricovero* per un periodo massimo di 300 giorni per *Infortunio*.**

Il giorno di dimissione dell'*Assicurato* dall'ospedale o dalla casa di cura non viene calcolato come giorno di *Ricovero*.

5.1.5 Spese di cura

A seguito di *Infortunio* indennizzabile secondo quanto previsto alla presente sezione, la *Compagnia* rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici e le spese sostenute dall'*Assicurato* per il trasporto dal luogo dell'I*nfortunio* all'ospedale o casa di cura per gli interventi di pronto soccorso.

La garanzia opera:

- per il periodo della cura medica e **fino a un massimo di 300 giorni successivi a quello dell'*Infortunio* ed entro i limiti stabiliti in *Polizza***;
- per le spese sostenute dall'*Assicurato* per il trasporto dal luogo dell'I*nfortunio* all'ospedale o casa di cura per gli interventi di pronto soccorso, **sino ad un massimo di 250,00 Euro.**

La garanzia opera entro i limiti stabiliti in *Polizza*

Sono escluse dal rimborso:

- **le spese relative agli apparecchi protesici in genere, salvo quelle di acquisto per apparecchi protesici applicati durante l'intervento;**
- **le spese per gli interventi chirurgici di natura estetica;**
- **qualsiasi altra spesa medica non resa necessaria dall'*Infortunio*.**

La *Compagnia* provvederà al rimborso di quanto dovuto all'*Assicurato*, ai suoi eredi o aventi diritto su presentazione dei documenti di spesa, debitamente quietanzati.

5.1.6 Indennità per morte o morte presunta

Morte

La *Compagnia* corrisponde la somma assicurata indicata in *Polizza* agli eredi o aventi diritto, quali beneficiari, **se entro due anni dall'*Infortunio*** le lesioni riportate, indennizzabili secondo quanto previsto dalla presente sezione, hanno quale conseguenza la morte dell'*Assicurato*.

Morte presunta

La *Compagnia* corrisponde la somma assicurata indicata in *Polizza* agli eredi o aventi diritto, quali beneficiari, se a seguito di annegamento o *Incidente* da circolazione stradale, il corpo dell'*Assicurato* non venga più ritrovato e se ne presuma la morte. Il pagamento viene effettuato **a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della presentazione della domanda di morte presunta**, secondo gli articoli 60 e 62 del Codice civile.

Nel caso in cui, dopo il pagamento della somma assicurata per il caso di morte, si abbiano notizie sicure dell'esistenza in vita dell'*Assicurato*, la *Compagnia* avrà diritto alla restituzione di quanto pagato.

In quest'ultima ipotesi, l'*Assicurato* che nell'*Infortunio* abbia riportato lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla presente sezione, potrà fare valere i propri diritti, sempre che nel frattempo non sia decorso il termine di prescrizione di due anni previsto dall'art. 2952 del Codice civile.



Che cosa non è assicurato?

5.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'*Assicurazione*:

- **gli *Infortuni* avvenuti in stato di ebbrezza dell'*Assicurato* con tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, nonché quelli avvenuti sotto l'effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili;**
- **gli *Infortuni* conseguenti a *Delitti* dolosi o atti temerari compiuti dall'*Assicurato*,** restando coperti da garanzia gli *Infortuni* conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
- **gli *Infortuni* derivanti da fatti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, *Cyberterrorismo*, attentati, aggressioni o atti violenti;**
- **gli *Infortuni* derivanti da maremoti ed eruzioni vulcaniche compresi i loro effetti;**
- **gli *Infortuni* che siano conseguenti a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- **gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo;**
- **gli *Infortuni* avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;**
- **gli *Infortuni* avvenuti nelle aree riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi,**
- **gli *Infortuni* derivanti dalla pratica di *Sport professionistico*, o di attività sportive in qualsiasi modo remunerate o alle quali l'*Assicurato* dedichi impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra attività da lui esercitata;**
- **gli *Infortuni* conseguenti ad atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell'*Assicurato*;**
- **gli *Infortuni* derivanti dall'utilizzo di *Dispositivi elettrici auto-bilanciati*.**

Per i *Monopattini elettrici* oltre a tutte le esclusioni sopra riportate sono esclusi dall'*Assicurazione* gli *Infortuni* derivanti dall'utilizzo di *Monopattini elettrici*:

- **con potenza massima nominale del motore elettrico superiore al limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni normative;**
- **con velocità superiore al limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni normative;**
- **in presenza di persone, cose o animali trasportati sul *Monopattino elettrico*;**
- **in strade, percorsi o aree ove è vietata o non consentita la circolazione del *Monopattino elettrico* dalle vigenti disposizioni normative;**
- **in tutti i casi in cui, la circolazione con il *Monopattino elettrico* avvenga al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

L'*Assicurazione* non è operante:

- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- **per le persone che usano il veicolo contro la volontà del *Proprietario*.**



Cosa fare in caso di Sinistro?

5.3 Denuncia di *Sinistro*

Il *Contraente*, l'*Assicurato*, gli eredi o aventi diritto devono:

1 - presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne hanno avuto conoscenza;

2 - sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze;
- l'indicazione di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*. L'*Assicurato* in tal caso dovrà avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
- certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti;
- documentazione relativa alle spese mediche sostenute;
- in caso di *Ricovero*, la cartella clinica;
- fotocopia della patente di guida, se l'evento è avvenuto alla guida di veicoli;
- copia dei verbali dell'eventuale intervento dell'autorità o di inchieste in corso.

Se l'*Infortunio* ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra:

- certificato di morte;
- certificato di famiglia, se necessario;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l'eventuale presenza di un testamento e l'identità degli eredi;
- in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari e/o gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la *Compagnia* dall'obbligo di reimpiego dalla quota spettante al minorenne o al soggetto incapace, se necessario;
- certificato di non gravidanza della vedova, se in età fertile e se necessario;
- dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione o sentenza di divorzio, se espressamente richiesto.

Se l'*Assicurato* muore per cause diverse dall'*Infortunio* prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari per la quantificazione dell'*Invalidità permanente*, gli eredi, beneficiari e/o aventi diritto devono inviare:

- un certificato di guarigione o altro equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi (ad esempio, una relazione medico–legale o certificazioni INAIL) e tutta la documentazione medica;
- attestazione che la causa del decesso è estranea all'*Infortunio*.

Inoltre, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?" al punto 5.4 "Tempi di gestione del *Sinistro*").

L'*Assicurato*, i suoi eredi od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della *Compagnia* e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale medici che hanno visitato e curato l'*Assicurato* stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della cartella clinica.

Le spese relative alla produzione di certificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell'*Assicurato*.

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente all'*Intermediario Assicurativo* o alla *Compagnia*.

Come è gestito il Sinistro?

5.4 Tempi di gestione del *Sinistro*

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", **la *Compagnia* avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*;

oppure

- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione precisando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo della richiesta. Il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (ad esempio, periti, accertatori) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dal ricevimento della perizia.**

5.5 Pagamento dell'*Indennizzo*

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- fotocopia di valido documento di riconoscimento e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, fotocopia di documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

5.6 *Invalidità permanente*: tabella di determinazione

L'*Indennizzo* è liquidato **al netto della eventuale *Franchigia* prevista dal successivo punto 5.7 ("*Invalidità permanente*: *Franchigia*")** e calcolato secondo le disposizioni e le percentuali di cui alla Tabella di determinazione della percentuale di *Invalidità permanente* che segue:

Tabella di determinazione della percentuale di *Invalidità permanente*	Tabella di valutazione Zurich	
	a destra	**a sinistra**
Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro	100%	
Paralisi completa	100%	
Cecità completa	100%	
Perdita di un occhio con ablazione	30%	
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio	25%	
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti	50%	
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti	15%	
Perdita completa:		
del braccio	70%	60%
della mano	60%	50%
del pollice	22%	18%
dell'indice	15%	12%
di qualsiasi altro dito della mano	8%	6%
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito	20%	15%
Perdita completa della funzione del polso	12%	10%
Perdita di una gamba sopra il ginocchio	60%	
Perdita di una gamba all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
Perdita completa di un piede	40%	
Perdita completa di un alluce	8%	
Perdita di qualsiasi altro dito del piede	3%	
Perdita completa della funzione di un'anca o di un ginocchio, o delle articolazioni di un piede	25%	

Le percentuali di *Invalidità permanente* vengono accertate in base alla tabella sopra indicata e, per i casi non elencati, si applicherà quanto previsto dalla *Tabella Invalidità Infortuni ANIA* con le precisazioni che seguono:

- **la perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di diminuzione della funzionalità, le percentuali sono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;**
- **nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità è stabilita sommando le percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%;**
- **negli altri casi, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati.**

In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destro si applicano per il lato sinistro e viceversa.

La percentuale di *Invalidità permanente* così accertata viene, quindi, applicata alle tabelle di *Indennizzo* di cui al punto **5.7 *Invalidità permanente*: *Franchigia***; la percentuale che se ne ricava viene, infine, applicata alla somma assicurata.

Il diritto all'indennità per *Invalidità permanente* è di carattere personale e non è trasmissibile. Tuttavia, se l'*Assicurato* decede per cause indipendenti dall'I*nfortunio* prima che l'I*ndennizzo* sia stato pagato, la *Compagnia* è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa:

- l'importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l'*Assicurato*;
- in assenza di un'offerta della *Compagnia* o di un accordo con l'*Assicurato*, l'importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto al punto 5.3 Denuncia di *Sinistro* e punto 5.8 Criteri di indennizzabilità.

5.7 *Invalidità permanente*: *Franchigia*

La *Compagnia* non corrisponde alcun *Indennizzo* quando l'*Invalidità permanente* accertata è di grado pari o inferiore al 3% della totale. Se l'*Invalidità permanente* supera il 3% della totale ma non il 25%, verrà corrisposto l'*Indennizzo* solo per la parte eccedente il 3%.

Nel caso di *Invalidità permanente* accertata di grado superiore al 25% della totale, non sarà applicata nessuna *Franchigia*. Si rimanda alla seguente tabella per maggiore chiarezza.

Tabella di determinazione della *Franchigia* per *Invalidità permanente*

% da *Invalidità permanente*	% da liquidare	% da *Invalidità permanente*	% da liquidare
1	0	**26**	26
2	0	**27**	27
3	0	**28**	28
4	1	**29**	29
5	2	**30**	30
6	3	**31**	31
7	4	**32**	32
8	5	**33**	33
9	6	**34**	34
10	7	**35**	35
11	8	**36**	36
12	9	**37**	37
13	10	**38**	38
14	11	**39**	39
15	12	**40**	40
16	13	**41**	41
17	14	**42**	42
18	15	**43**	43
19	16	**44**	44
20	17	**45**	45
21	18	**46**	46
22	19	**47**	47
23	20	**48**	48
24	21	**49**	49
25	22	**50 e oltre**	50 e oltre

A parziale deroga del paragrafo precedente, solo in caso di *Infortunio* indennizzabile subito dal *Contraente* in qualità di conducente di biciclette anche elettriche del tipo a "pedalata assistita" o di *Monopattini elettrici*, **la *Compagnia*, se operante la garanzia *Infortuni* della mobilità:**

- **non corrisponde alcun *Indennizzo* quando l'*Invalidità permanente* accertata è di grado pari o inferiore al 10% della totale;**
- **se l'*Invalidità permanente* supera il 10% della totale ma non il 35%, corrisponde l'*Indennizzo* solo per la parte eccedente il 10%.** Nel caso di *Invalidità permanente* accertata di grado superiore al 35% della totale, non sarà applicata nessuna *Franchigia*.

Si rimanda alla seguente tabella per maggiore chiarezza:

Tabella di determinazione della *Franchigia* per *Invalidità permanente*

% da *Invalidità permanente*	% da liquidare	% da *Invalidità permanente*	% da liquidare
1	0	**26**	16
2	0	**27**	17
3	0	**28**	18
4	0	**29**	19
5	0	**30**	20
6	0	**31**	21
7	0	**32**	22
8	0	**33**	23
9	0	**34**	24
10	0	**35**	25
11	1	**36**	36
12	2	**37**	37
13	3	**38**	38
14	4	**39**	39
15	5	**40**	40
16	6	**41**	41
17	7	**42**	42
18	8	**43**	43
19	9	**44**	44
20	10	**45**	45
21	11	**46**	46
22	12	**47**	47
23	13	**48**	48
24	14	**49**	49
25	15	**50 e oltre**	50 e oltre

5.8 Criteri di indennizzabilità

L'*Indennizzo* è dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio* denunciato.

Non sono, perciò, indennizzabili le conseguenze che derivino da condizioni fisiche o patologiche preesistenti all'*Infortunio* o manifestatesi successivamente all'*Infortunio* stesso ma non imputabili ad esso.

Non sono indennizzabili eventuali **aggravamenti** delle conseguenze dell'*Infortunio* che si manifestino successivamente al pagamento dell'*Indennizzo*.

5.9 Controversie, arbitrato irrituale

La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del *Sinistro*, nonché sull'applicazione dei criteri d'indennizzabilità previsti dalla *Polizza*, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la sede della direzione della *Compagnia* o presso la sede dell'*Intermediario Assicurativo* al quale è assegnata la *Polizza* o nella città dove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell'*Assicurato*.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti **tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.**

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale;** tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità permanente* ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.

5.10 Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di un'indennità per *Invalidità permanente*, **ed entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* ed in conseguenza delle lesioni subite**, si verifichi il decesso dell'*Assicurato*, la *Compagnia* corrisponde agli eredi o aventi diritto la differenza tra l'indennità pagata e la somma assicurata per il caso Morte, qualora questa sia superiore. La *Compagnia* non chiede il rimborso nel caso contrario.

5.11 Rinuncia al Diritto di *Surrogazione*

La *Compagnia* rinuncia, a favore dell'*Assicurato* o dei suoi eredi o aventi diritto all'azione di *Surrogazione* che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'*Infortunio*.

Sezione 6
Tutela Legale

La garanzia è operante solo se richiamata in *Polizza*.

La *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione dei *Sinistri* di Tutela Legale ad una *Compagnia* specializzata, così come previsto dalla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164.

La gestione è affidata a:
D.A.S. Difesa Automobilistica *Sinistri* S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA,
Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: *www.das.it,* in seguito detta D.A.S..
A D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai *Sinistri*.

La *Compagnia* si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Tutela Legale. Tale modifica sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet della *Compagnia* o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di *Premio* pattuite con il *Contraente*.

Che cosa è assicurato e come?

6.1 Oggetto dell'*Assicurazione*

La *Compagnia* assicura il *Rischio* dell'*Assistenza stragiudiziale* e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti **delle persone assicurate di cui al punto 6.2**, a seguito di *Sinistro* rientrante in garanzia. La garanzia opera **nei limiti del *Massimale* e delle condizioni previsti in *Polizza*.**

Sono comprese le spese:
- di *Assistenza stragiudiziale*;
- per l'intervento di un legale per grado di giudizio;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una *Transazione* autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei *Sinistri*;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- di indennità dell'Organismo di mediazione, se la controversia deve essere risolta in mediazione civile;
- relative al contributo unificato di iscrizione al ruolo.

Per i medesimi eventi la *Compagnia* provvede, inoltre, su richiesta **delle persone assicurate di cui al punto 6.2,** ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di:
- affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di *Risarcimento* o diffide);
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ottenere una consultazione preventiva e assistenza, in caso di testimonianza davanti agli organi di polizia o della magistratura inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Inoltre in caso di arresto, minaccia di arresto o di *Procedimento penale* all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, D.A.S. rimborsa le spese:
- relative all'assistenza di un interprete **entro il limite di 10 ore lavorative;**
- relative a traduzione di verbali o atti d procedimento **entro il limite massimo di 1.000 euro**;
- relative all'anticipo della cauzione, eventualmente disposta dall'autorità competente estera **entro il limite massimo di 20.000 euro.** L'importo anticipato dovrà essere restituito **entro 60 giorni dalla sua erogazione**.

6.2 Persone assicurate

Le persone assicurate sono:
- **per l'opzione "Forma Base" e "Forma Gold"** il *Contraente*, il *Proprietario*, il conducente ed i trasportati del veicolo assicurato;
- **per l'opzione Forma "Vita Privata"** il *Contraente* e i suoi *Familiari*. Sono inoltre compresi gli addetti ai servizi domestici e assistenziali, babysitter e personale alla pari, regolarmente iscritti nel libro unico del lavoro, nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti assicurati (*Contraente* e *Familiari*).

Specificatamente per le coperture aggiuntive e dedicate previste per un veicolo elettrico/ibrido, le persone assicurate sono:
- **per l'opzione "Forma Base" e "Forma Gold"** il *Contraente* e/o il *Proprietario* del veicolo;
- **per l'opzione Forma "Vita Privata"** il *Contraente* e i suoi *Familiari*. Per i *Procedimenti penali* e le *Vertenze* relative ai soli danni subiti dal veicolo assicurato il *Contraente* e/o il *Proprietario* del veicolo stesso.

Per tutte le forme di garanzia, in caso di *Vertenza* tra il *Contraente* ed altra persona assicurata, la garanzia s'intende operante solo a favore del *Contraente*.

6.3 Forme di garanzia

Il *Contraente* può scegliere tra le opzioni che seguono:

Tutela Legale FORMA BASE – "B"

1. La garanzia riguarda la tutela dei diritti **delle persone assicurate di cui al punto 6.2** qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato e per eventi che coinvolgano il *Contraente* in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*:
   a) subisca *Danni extracontrattuali* dovuti a *Fatto illecito* di terzi;
   b) sia sottoposto a *Procedimento penale* per *Delitto* colposo o per *Contravvenzione*, inclusi i *Reati* di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (introdotti nel Codice Penale dalla L. 41/2016); la garanzia è operante anche in seguito all'imputazione di guida in stato di ebbrezza, **purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,2 g/l;**

c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, **adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone**;

d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un I*ncidente* stradale con terzi.

2. Inoltre, in caso di **veicolo assicurato elettrico/ibrido**, in aggiunta al punto 1. sopra riportato, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate di cui al punto 6.2 in caso di:
   - *Procedimenti penali* e/o *Vertenze* in relazione ai danni subiti dal **veicolo assicurato** durante la ricarica avvenuta mediante l'utilizzo delle wallbox e/o delle colonnine erogatrici di energia elettrica installate in aree pubbliche e/o private;
   - *Vertenze* con il fornitore che eroga il servizio di noleggio delle batterie.

Tutela Legale FORMA GOLD – "C"

Nel medesimo ambito ed in estensione a quanto previsto per la "Forma Base", la garanzia riguarda la tutela dei diritti **delle persone assicurate di cui al punto 6.2**, anche nel caso di *Attacchi Cyber*, anche quando l'*Assicurato*:

a) debba presentare ricorso o opposizione all'autorità competente contro una sanzione amministrativa applicata in conseguenza di un *Incidente* stradale, **purché tale sanzione abbia influenza sulla dinamica dell'*Incidente* stesso o sull'attribuzione di responsabilità dei soggetti coinvolti**.

b) debba presentare opposizione all'autorità competente contro un sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma di denaro. Tale garanzia vale, quando la sanzione non è collegata ad un *Incidente* stradale o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull'attribuzione di responsabilità **se sussistono i presupposti per presentare il ricorso e se l'ammontare della sanzione sia superiore a 100,00 Euro**. **La garanzia opera con il limite di un *Sinistro* per anno assicurativo;**

c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale **per le quali il *Valore della lite* sia superiore a 250 Euro;**

d) sia sottoposto a *Procedimento penale* per *Delitto* doloso purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la *Compagnia* rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. **Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi altra causa.**

Tutela Legale FORMA "VITA PRIVATA"

La garanzia riguarda la tutela dei diritti **delle persone assicurate di cui al punto 6.2,** anche nel caso di *Attacchi Cyber*, in stretta relazione:

1. alla conduzione dell'*Abitazione* ove il *Contraente* abbia residenza anagrafica e di ulteriori *Abitazioni*, **purché prese in locazione ad uso turistico dal *Contraente* o da un suo *Familiare* per un periodo non superiore a tre mesi,** qualora:
   a) l'immobile subisca *Danni extracontrattuali* dovuti a *Fatto illecito* di terzi;
   b) **le persone assicurate di cui al punto 6.2** siano sottoposte a *Procedimento penale* per *Delitto* colposo o per *Contravvenzione*;
2. alla proprietà, detenzione, conduzione ed uso di *Animali domestici*;
3. alla vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze.

La copertura per **le persone assicurate di cui al punto 6.2** è inoltre operante:

a) nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi;

b) riguardo la proprietà ed utilizzo di carrozzine per disabili, anche se azionate da motore elettrico, *Monopattini elettrici*, *Biciclette elettriche*, così come definite dalla Direttiva Europea 2002/24/CE. **La garanzia è operante a condizione che per i predetti mezzi non sussista l'obbligo assicurativo di legge;**

c) riguardo la proprietà e uso di natanti da diporto senza motore, aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 **per i quali non sussista l'obbligo assicurativo di Legge ai sensi del Codice della Navigazione;**

d) riguardo la proprietà e utilizzo di giocattoli a motore, golf car, mezzi da giardinaggio o sgombraneve **per i quali non sussista l'obbligo assicurativo di Legge;**

e) riguardo l'uso di aeromodelli, anche a motore, così come definiti dal Regolamento ENAC del 16/12/2013 e successive modificazioni;

f) riguardo la guida dei veicoli a motore, **avvenuta contro la volontà dei genitori ed in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge,** da parte dei minorenni dei quali l'*Assicurato* o *i Familiari* debbano rispondere a termini di legge;

g) in relazione alla somministrazione di cibi e bevande;

h) nello svolgimento di attività di volontariato;

i) riguardo i danni derivanti dall'affidamento temporaneo e gratuito dei *Familiari* minorenni o giuridicamente incapaci **delle persone assicurate di cui al punto 6.2,** a soggetti diversi dalle persone assicurate;

j) riguardo i danni derivanti dall'affidamento temporaneo e gratuito di *Animali domestici* di proprietà **delle persone assicurate di cui al punto 6.2,** a soggetti diversi dalle persone assicurate.

La garanzia opera qualora **le persone assicurate di cui al punto 6.2:**

a) subiscano *Danni extracontrattuali* a persona o a cose, a causa di un *Fatto illecito* di terzi;

b) debbano sostenere controversie relative a richieste di *Risarcimento* di *Danni extracontrattuali* avanzate da terzi, in conseguenza di:
   - un loro presunto comportamento illecito;
   - un danno causato da ricarica di un veicolo elettrico/ ibrido mediante l'utilizzo di una wallbox o di una colonnina erogatrice di energia elettrica.

   Tale garanzia opera esclusivamente:
   - nel caso in cui le persone assicurate di cui al punto 6.2 abbiano in corso un'*Assicurazione* di Responsabilità Civile;
   - ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla *Polizza* di responsabilità civile, **operante a favore delle persone assicurate di cui al punto 6.2,** ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile;

c) siano sottoposte a *Procedimento penale* per *Delitto* colposo o per *Contravvenzione*, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;

d) siano sottoposte a *Procedimento penale* per *Delitto* doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, **purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la *Compagnia* rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi causa.**

Inoltre, in caso di veicolo assicurato elettrico/ibrido, la garanzia prevede la medesima estensione prevista per la "Forma Base", riportata al paragrafo Tutela Legale FORMA BASE – "B" punto 2, a favore del ***Contraente* e/o del *Proprietario* del veicolo assicurato stesso.** In aggiunta, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate di cui al punto 6.2 in caso di:

- *Procedimenti penali* e/o *Vertenze* che possano insorgere nell'ambito dell'*Abitazione* di residenza del *Contraente* e/o dei suoi *Familiari* e di ulteriori *Abitazioni* di loro proprietà direttamente utilizzate, a seguito dell'installazione della wallbox e/o della colonnina erogatrice di energia elettrica;
- *Procedimenti penali* e/o *Vertenze* in relazione ai danni subiti da tutti i veicoli **elettrici/ibridi, per i quali sussista l'obbligo assicurativo di *R.C.A.***, di proprietà del *Contraente* e/o dei suoi *Familiari* durante la ricarica avvenuta mediante l'utilizzo delle wallbox e/o delle colonnine erogatrici di energia elettrica installate in aree pubbliche e/o private;
- *Vertenze* con il fornitore che eroga il servizio di noleggio delle batterie di tutti i veicoli **elettrici/ibridi, per i quali sussista l'obbligo assicurativo di *R.C.A.***, di proprietà del *Contraente* e/o dei suoi *Familiari*.

6.4 Garanzia aggiuntiva “patente a punti”

La garanzia è operativa solo se richiamata in *Polizza* ed **in aggiunta a quanto previsto dalle garanzie “Forma Base” e “Forma Gold”.**

Se a seguito di violazioni di articoli del *Codice della Strada* avvenute successivamente all’acquisto della garanzia, il conducente del veicolo assicurato subisca una decurtazione dei punti patente (Decreto Legislativo 15.1.2002, n. 9) la *Compagnia* riconoscerà:

- il rimborso, **fino a un massimo di Euro 500,00,** delle spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti patente, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati, ai sensi del predetto decreto;
- il rimborso delle spese sostenute qualora, a seguito di perdita totale dei punti patente, si renda necessario sostenere l’esame di idoneità tecnica per la revisione della patente. **Tale rimborso sarà effettuato fino a un massimo di Euro 1.000,00 e a condizione che il conducente del veicolo assicurato, che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare punti;**
- le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni **che comportino decurtazione superiore a cinque punti**. **Tale garanzia opera solo a condizione che esistano fondati motivi per ritenere che il ricorso stesso possa avere esito positivo.**

6.5 Insorgenza del *Sinistro* – Operatività della garanzia assicurativa

Un evento è considerato in garanzia se avviene:

a) dalla data di effetto della *Polizza*, a condizione che il *Premio* sia stato corrisposto, se si tratta di *Risarcimento* di *Danni extracontrattuali* o di *Procedimento penale* o di opposizione a sanzioni amministrative;

b) trascorsi 90 giorni dall’effetto della *Polizza*, a condizione che il *Premio* sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. In caso di sostituzione o di stipulazione di una nuova *Polizza* emessa con la *Compagnia* per analoga copertura, l’evento è considerato in garanzia dalla data di effetto del nuovo contratto **a condizione che il precedente abbia avuto una durata minima di 90 giorni.**

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al *Risarcimento*, nei casi di richieste di *Risarcimento* di *Danni extracontrattuali* subiti;

b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;

c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte **delle persone assicurate di cui al punto 6.2**, della controparte o di un terzo, nei casi di *Procedimento penale* e in caso di controversie contrattuali.

Dove vale la copertura?

6.6 Validità territoriale

In riferimento alla forma Base le garanzie valgono per i *Sinistri* che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo**.**

In riferimento alla forma Gold le garanzie riguardano i *Sinistri* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- dei Paesi dell’Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di controversie contrattuali;
- di tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo in tutti gli altri casi.

In riferimento alla forma Vita Privata le garanzie valgono per i *Sinistri* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di *Procedimenti penali* e *Danni extracontrattuali*;
- d’Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Per tutte le forme di garanzia, i *Sinistri* riconducibili a un veicolo elettrico/ibrido devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- dei Paesi dell’Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di controversie contrattuali;
- di tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo in tutti gli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in relazione a leggi e normative italiane.

In riferimento alla garanzia “patente a punti” le garanzie riguardano i *Sinistri* che insorgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Che cosa non è assicurato?

6.7 Esclusioni

Esclusioni valide per le forme di garanzia Base – B, Gold – C e Patente a punti

La garanzia non vale:

- **per controversie e procedimenti che riguardano danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;**
- **per controversie e procedimenti in materia fiscale ed amministrativa,** ad eccezione di quanto previsto alle lettere a) e b) della garanzia “Forma Gold” del punto 6.3 Forme di garanzia e dalla garanzia aggiuntiva “patente a punti” del punto 6.4;
- **se al momento del *Sinistro* il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente;** nel caso in cui l’*Assicurato* guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l’esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 60 giorni dal *Sinistro*;
- **se al momento del *Sinistro* il veicolo non è coperto da regolare *Assicurazione* obbligatoria *R.C.A.*;**
- **se al momento del *Sinistro* il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione;**
- **durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;**
- **se il conducente sia sottoposto a *Procedimento penale* a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (artt. 186-186 bis del *Codice della Strada*) con accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.), ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso). In tali casi la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato.**

Al verificarsi di tali ipotesi, DAS rimborserà le spese legali sostenute per la difesa salvo il caso in cui sia stata dichiarata l'impossibilità di procedere per l'estinzione del *Reato* per qualsiasi causa.

Esclusioni valide per la sola forma Vita privata

La garanzia non vale per:
- **danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;**
- **controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà di *Abitazioni* o di altri beni immobili;**
- **controversie e procedimenti che riguardano la conduzione di immobili diversi dall'*Abitazione* di residenza e dagli altri immobili presi in locazione a uso turistico per periodi inferiori a tre mesi;**
- **controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di animali, ad eccezione degli *Animali domestici*;**
- **controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore per i quali sussista l'obbligo assicurativo di legge;**
- **controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà ed uso di *Unità per la navigazione* di qualsiasi tipo, ad eccezione di quanto indicato nel punto 6.1 Oggetto dell'*Assicurazione*, al punto 2 lettera c);**
- **controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo, ad eccezione di quanto indicato nel punto 6.1 Oggetto dell'*Assicurazione*, al punto 2 lettera e);**
- **materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei *Procedimenti penali* derivanti da violazioni di legge in tali materie;**
- **materia in diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;**
- **controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa libero professionale o imprenditoriale o subordinata, svolta dal *Contraente* o dai suoi *Familiari*;**
- ***Vertenze Contrattuali* di diritto civile.**
- **controversie relative a richieste di *Risarcimento* di *Danni extracontrattuali* avanzate da terzi:**
  - **se non esiste una apposita *Polizza* di Responsabilità Civile;**
  - **nel caso di dolo delle persone assicurate di cui al punto 6.2;**
  - **se il *Sinistro* rientra nei casi di esclusione, *Scoperto* e/o *Franchigia* della *Polizza* di Responsabilità civile;**
  - **se la *Polizza* di Responsabilità Civile non è in regola con il pagamento dei *Premi*;**
- **atti dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a meno che le persone assicurate di cui al punto 6.2, non vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato.** Sono esclusi i casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi causa.

6.8 Spese non sostenute o non rimborsate

La *Compagnia* non si farà carico delle seguenti spese:
- **a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi punti 6.10 e 6.11;**
- **b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dalle persone assicurate di cui al punto 6.2 a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;**
- **c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;**
- **d) spese di viaggio e di soggiorno dovute al legale che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;**
- **e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se le persone assicurate di cui al punto 6.2 scelgono un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la *Compagnia*, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino ad un importo di 3.000 euro, per *Sinistro* e per anno, escludendo ogni duplicazione di onorari;**
- **f) spese dovute da altri soggetti debitori e poste a carico delle persone assicurate di cui al punto 6.2 secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice civile);**
- **g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla *Compagnia*, le persone assicurate di cui al punto 6.2 dovranno restituirle entro 60 giorni dal momento in cui hanno ricevuto il rimborso;**
- **h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una *Transazione* non concordata con DAS;**
- **i) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- **j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per le persone assicurate di cui al punto 6.2 esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;**
- **k) in caso di arresto, minaccia di arresto o di *Procedimento penale* all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 20.000.**

Cosa fare in caso di Sinistro?

6.9 Denuncia di *Sinistro*

Per richiedere le prestazioni previste dall'*Assicurazione*, le persone assicurate di cui al punto 6.2, dovranno segnalare tempestivamente l'accaduto alternativamente:
- a) a DAS preferibilmente chiamando il numero verde 800 345543 o scrivendo per posta elettronica a sinistri@das.it . In alternativa è possibile denunciare il *Sinistro* per posta ordinaria a DAS Spa – Via E. Fermi 9/B – 37135 Verona.

  DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di *Sinistro*), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica;
- b) all'Intermediario che ha in carico la *Polizza* o alla *Compagnia*, i quali si attiveranno direttamente con DAS per la denuncia di *Sinistro*.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese delle persone assicurate di cui al punto 6.2, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Le persone assicurate di cui al punto 6.2 dovranno far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di *Sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Per richiedere una consulenza legale telefonica le persone assicurate di cui al punto 6.2 dovranno chiamare il numero verde 800 345543, fornendo il numero di *Polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

In caso di *Procedimento penale*, le persone assicurate di cui al punto 6.2 sono tenute a denunciare il *Sinistro* nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Le persone assicurate di cui al punto 6.2 sono tenute a dichiarare a DAS, al momento del *Sinistro*, l'esistenza di una *Polizza* di Responsabilità civile, per richieste di *Risarcimento* di *Danni extracontrattuali* avanzate da terzi, in conseguenza di loro presunto comportamento illecito da parte delle persone assicurate di cui al punto 6.2.

6.10 Diritto alle prestazioni

Per avere diritto alle prestazioni le persone assicurate di cui al punto 6.2 devono:
- a) denunciare il *Sinistro* tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa ovvero entro due anni dal

momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione assicurativa;

b) aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;

c) avvisare DAS e ottenere conferma a procedere prima di incaricare un legale o un perito;

d) ottenere conferma a procedere da parte di DAS prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato.

Le persone assicurate di cui al punto 6.2 non possono concludere con la controparte alcuna *Transazione* o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del suo legale senza la preventiva autorizzazione di DAS. Se le persone assicurate di cui al punto 6.2 procedono senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Come è gestito il Sinistro?

6.11 Fasi di gestione del *Sinistro* e scelta del legale

Di seguito vengono descritte le attività relative alle diverse fasi individuate:

1 - Fase stragiudiziale

2 - Autorizzazione dell'azione in giudizio

3 - Fase giudiziale

Fase 1: Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

a) ricevuta la denuncia del *Sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del *Codice delle Assicurazioni* Private - D. Lgs. 209/052005). **A tal fine le persone assicurate di cui al punto 6.2 dovranno rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**

b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;

c) **le persone assicurate di cui al punto 6.2 potranno scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la *Compagnia*.**

Fase 2: DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

a) sempre, quando è necessaria la difesa delle persone assicurate di cui al punto 6.2 in un *Procedimento penale* o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;

b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese delle persone assicurate di cui al punto 6.2 presentino possibilità di successo, negli altri casi. Le persone assicurate di cui al punto 6.2 comunicano a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

Fase 3: Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

a) le persone assicurate di cui al punto 6.2 possono indicare a DAS un legale di propria fiducia sia nella fase giudiziale che in caso di *Procedimenti penali*. Se le persone assicurate di cui al punto 6.2 scelgono un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la *Compagnia*, oltre alle spese del legale incaricato, **sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari. Tale somma è compresa nei limiti del *Massimale* per *Sinistro* e per anno;**

b) **se le persone assicurate di cui al punto 6.2 non forniscono tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**

c) **le persone assicurate di cui al punto 6.2 devono conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**

d) **qualora nel corso dello stesso grado di giudizio le persone assicurate di cui al punto 6.2 decidano di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.**

DAS gestirà a tutti gli effetti un unico *Sinistro*:

a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;

b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più persone assicurate di cui al punto 6.2;

c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare al beneficiario il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del *Massimale*, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

6.12 Esonero delle responsabilità

La *Compagnia* e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti né di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste delle persone assicurate di cui al punto 6.2.

6.13 Arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra **le persone assicurate di cui al punto 6.2** e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, **o comunque più favorevole alle persone assicurate di cui al punto 6.2**, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, **la questione, a richiesta di una delle parti (da formularsi con lettera raccomandata all'altra parte) potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.**

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole **alle persone assicurate di cui al punto 6.2**, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e *Rischio* con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

6.14 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza **delle persone assicurate di cui al punto 6.2, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.**

Sezione 7
Assistenza

La garanzia è operante solo se richiamata in *Polizza*.

La *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei *Sinistri* relativi alla garanzia Assistenza ad una *Compagnia* specializzata, così come previsto dal D. Lgs. N° 209 del 7 settembre 2005, – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e 164.

La gestione è affidata a:

Mapfre Asistencia Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.

con sede a Verrone (BI) – Strada Trossi n. 66,

Numero verde 800-181515 (valido solo in Italia)

oppure +39.015-2559790 (valido in Italia e all'estero)

La *Compagnia* si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza. Tale modifica sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet della *Compagnia* o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di *Premio* pattuite con il *Contraente*.

Per quanto riguarda la garanzia Assistenza:

- per ***Assicurato*** si intende il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le Prestazioni previste ai punti. 7.1.8, 7.1.17, 7.1.18, 7.1.22, 7.1.23, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;
- per ***Guasto*** – si intende il danno subito dal veicolo per *Usura*, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, tale da rendere impossibile per l'*Assicurato* l'utilizzo dello stesso in condizioni normali;
- per ***Prestazione*** – si intende l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'*Assicurato*, nel momento del bisogno, da parte della *Compagnia*, tramite la *Struttura organizzativa*, in caso di *Sinistro*.
- Per ***Struttura organizzativa*** – si intende la struttura di Mapfre Asistencia S.A. -Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della *Compagnia* al contatto con l'*Assicurato* per la garanzia Assistenza e alle Prestazioni di assistenza previste in *Polizza*.
- Per ***Tempario*** – si intende il manuale che riporta i tempi medi di esecuzione dei lavori di riparazione del veicolo danneggiato.

Che cosa è assicurato e come?

7.1 Oggetto dell'*Assicurazione*

La garanzia Assistenza verrà prestata secondo Prestazioni, di seguito descritte, proprie di ciascuna forma di copertura; nello specifico:

- Forma A, comprende le Prestazioni indicate dal punto 7.1.1 al punto 7.1.6;
- Forma B e Forma C, comprendono le Prestazioni indicate dal punto 7.1.1 al punto 7.1.33;
- Forma B Plus e Forma G, comprendono le Prestazioni indicate dal punto 7.1.1 al punto 7.1.36;
- La garanzia opera anche in caso di *Attacchi Cyber*.

7.1.1 Depannage

Qualora, in conseguenza di uno degli eventi indicati nella Tabella 1, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la *Struttura organizzativa*, valutata l'entità del danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il *Sinistro* e la invierà per la riparazione.

Se non è possibile inviare un'officina mobile e/o qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la *Struttura organizzativa* procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione indicata al punto 7.1.2 "Soccorso stradale".

La *Compagnia* sosterrà il relativo costo entro il *Massimale* per *Sinistro* indicato nella Tabella 1. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'*Assicurato*. **Restano a carico dell'*Assicurato* il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.**

In caso di foratura, scoppio o squarcio del pneumatico, se previsto dalla forma di copertura, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso sono incluse nel *Massimale* indicato nella Tabella 1, purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo, in caso di intervento di officina mobile, o presso la sede del soccorso stradale intervenuto, in caso di traino.

7.1.2 Soccorso stradale

Qualora, in conseguenza di uno degli eventi indicati nella Tabella 1, il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'*Assicurato* il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso alternativamente ad una delle seguenti destinazioni:

- al più vicino punto di Assistenza della casa costruttrice
- alla carrozzeria convenzionata con la *Compagnia* (elenco disponibile sul sito www.zurich.it);
- qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina.

La *Compagnia* sosterrà il relativo costo entro il *Massimale* per *Sinistro* indicato nella Tabella 1.
L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'*Assicurato*.

In alternativa alle destinazioni sopra indicate, se previsto dalla forma di copertura, l'*Assicurato* potrà richiedere una diversa destinazione entro il limite indicato nella Tabella 1 **(limite calcolato dal luogo di fermo del veicolo al luogo di destinazione).**
Il costo riferito all'eventuale eccedenza chilometrica rispetto al limite indicato nella Tabella 1 resta a carico dell'*Assicurato*; tale

costo verrà calcolato in relazione al tragitto eccedente (andata e ritorno) percorso dal soccorritore.

In caso di *Sinistro* avvenuto all'estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla *Struttura organizzativa*. **Sono a carico dell'*Assicurato* le spese per il traino qualora il veicolo assicurato abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.**

7.1.3 Spese di rimessaggio

Qualora, a seguito della Prestazione indicata al punto 7.1.2 "Soccorso stradale" e in conseguenza a uno degli eventi indicati nella Tabella 1, il veicolo risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la *Struttura organizzativa* provvederà al rimessaggio del veicolo. La *Compagnia* sosterrà il relativo costo **entro il *Massimale* indicato nella Tabella 1.**

L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'*Assicurato*.

7.1.4 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora, il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'*Assicurato* il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

In caso di *Sinistro* avvenuto all'estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla *Struttura organizzativa*.

Forma A
la garanzia è operante in caso di *Incidente* e/o *Guasto* fino alla concorrenza di 200 Euro per *Sinistro*.

Forma B, B Plus, C, G
la garanzia è operante in caso di *Incidente*, *Guasto*, foratura/scoppio/squarcio del/degli pneumatico/i fino alla concorrenza di 1.200 Euro per *Sinistro*.

L'eventuale eccedenza di costo rimane a carico dell'*Assicurato*.

Sono a carico dell'*Assicurato* le spese per il recupero qualora il veicolo assicurato abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).

7.1.5 Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale o *Rapina* tentata, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo assicurato ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, **tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.**

Al rientro dal viaggio alla propria residenza, l'*Assicurato* dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della *Compagnia*.

La garanzia è operante:

- **quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso;**
- **previa accettazione da parte della *Struttura organizzativa* delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.**

7.1.6 Anticipo delle cauzioni penale e civile

A seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'*Assicurato* in conseguenza di *Incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la *Struttura organizzativa*, qualora l'*Assicurato* non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di 6.000 Euro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'*Assicurato*.
L'*Assicurato* dovrà provvedere a restituire la somma anticipata **entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso.** Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. **La garanzia è operante solo quando il *Sinistro* si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

7.1.7 Autodemolizione

La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *Guasto*, I*ncidente*, I*ncendio*, *Furto* Parziale o *Rapina* tentata, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba procedere alla cancellazione al *P.R.A.* ed alla successiva demolizione del veicolo assicurato, la *Struttura organizzativa* organizzerà, su richiesta dell'*Assicurato*, il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione.

L'*Assicurato* ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo assicurato entro e non oltre 6 mesi dal giorno del *Sinistro*, provvedendo ad inviare alla *Struttura organizzativa* la documentazione completa attestante l'entità del *Sinistro* ed a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il *Sinistro* risulti inferiore ai costi di riparazione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'*Assicurato* che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'*Assicurato* deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- **libretto di circolazione (originale);**
- **foglio complementare / certificato di proprietà (originale);**
- **targhe autoveicolo;**

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'*Assicurato* deve produrre l'originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico del veicolo rilasciato dal *P.R.A.*);

- **Codice fiscale (fotocopia);**
- **documento di riconoscimento valido dell'intestatario al *P.R.A.* (fotocopia Carta d'identità o equivalente);**
- **documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al *P.R.A.* (fotocopia).**

La mancata produzione dei documenti di cui sopra, comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione.

La *Struttura organizzativa* organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'*Assicurato* ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato:

- prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; e successivamente
- invierà al domicilio dell'*Assicurato* la documentazione relativa

all'avvenuta cancellazione al *P.R.A.* tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'*Assicurato* prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La *Compagnia* sosterrà i costi relativi al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'*Assicurato* che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

7.1.8 Invio di un'autoambulanza

La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora a seguito di I*nfortunio* da I*ncidente* stradale l'*Assicurato*, successivamente al *Ricovero* di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la *Struttura organizzativa* invierà direttamente l'autoambulanza. **La *Compagnia* sosterrà la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).**

7.1.9 Consulenza medica

Qualora a seguito di *Infortunio* o malattia l'*Assicurato* necessiti di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della *Struttura organizzativa* che valuteranno quale sia la *Prestazione* più opportuna da effettuare in suo favore.

7.1.10 Informazioni e consigli telefonici

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la *Struttura organizzativa*, su richiesta dell'*Assicurato*, fornirà informazioni relativamente a:

- Viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- Tempo sulle strade;
- Informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- Informazioni automobilistiche (normative *R.C.A.*, imposta di proprietà, patente, Carta di circolazione).

7.1.11 Auto in sostituzione

La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato in conseguenza ad uno degli eventi indicati nella Tabella 2, **oppure a seguito di *Rapina* o *Furto* totale del veicolo, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura a noleggio alle condizioni e nei limiti indicati nella Tabella 2.**

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una società di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa.

L'*Assicurato*, in base a quanto previsto dalla forma di copertura, potrà usufruire delle Prestazioni:

a) Auto sostitutiva immediata

Condizioni di noleggio

La Prestazione dovrà essere richiesta entro 72 ore dal momento del *Sinistro* ed è operante, alternativamente, qualora venga erogata la Prestazione indicata al punto 7.1.2 "Soccorso Stradale" o a fronte di denuncia per *Rapina* o *Furto* totale del veicolo.

b) Auto sostitutiva ordinaria

Condizioni di noleggio

La Prestazione potrà essere richiesta, alternativamente:

1. in caso di riparazione del veicolo, a fronte di una lavorazione che richieda perlomeno 8h di manodopera certificate con preventivo dettagliato da un'officina, facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice; l'autovettura a noleggio sarà fornita per il tempo di riparazione così certificato;
2. **a seguito di *Rapina* o *Furto* totale del veicolo,** a fronte di denuncia alle autorità.

Si precisa come le Prestazioni di cui al punto a) "Auto sostitutiva immediata" e al punto b) "Auto sostitutiva ordinaria" potranno essere utilizzate singolarmente oppure in successione, laddove sussistano le condizioni riportate nella singola Prestazione.

Ai fini dell'erogazione della Prestazione, l'*Assicurato* dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.

La Prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.**

7.1.12 Invio taxi

La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Il servizio è operante qualora sia prevista l'erogazione della Prestazione indicata al punto 7.1.11 "Auto in sostituzione".

Non sono previste spese di taxi per percorsi diversi da quelli sotto indicati e/o frazionamento del *Massimale* a disposizione.

Forma A - Prestazione non prevista.

Forma B e Forma C
Qualora l'*Assicurato* debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione o, alternativamente, ad una destinazione a sua scelta, la *Struttura organizzativa*, su precisa richiesta dell'*Assicurato*, metterà a disposizione un taxi per permettere all'*Assicurato* stesso di raggiungere la destinazione prescelta.
La *Compagnia* sosterrà le spese fino ad un massimo di 50 Euro per *Sinistro*.

Forma B Plus

1. Qualora l'*Assicurato* debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione o, alternativamente, ad una destinazione a sua scelta, la *Struttura organizzativa*, su precisa richiesta dell'*Assicurato*, metterà a disposizione un taxi per permettere all'*Assicurato* stesso di raggiungere la destinazione prescelta.
2. A seguito della riconsegna dell'auto in sostituzione presso la società di noleggio, qualora fosse necessario, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione un taxi per permettere all'*Assicurato* di ritirare il veicolo riparato.

L'*Assicurato* potrà richiedere singolarmente alla *Struttura organizzativa* il servizio di taxi descritto al punto 1 o al punto 2, nonché entrambi i servizi fermo restando le limitazioni contenute nei singoli punti.

La *Compagnia* sosterrà le spese fino ad un massimo di 50 Euro per ciascuna corsa.

Forma G

1. Qualora l'*Assicurato* volesse proseguire il viaggio verso una destinazione a sua scelta, potrà richiedere alla *Struttura organizzativa* un taxi per raggiungere la destinazione prescelta.

   La Prestazione è operante qualora non sia stato richiesto quanto previsto ai punti 2 e 3 che seguono.
2. Qualora l'*Assicurato* debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione, la *Struttura organizzativa*, su precisa richiesta dell'*Assicurato*, metterà a disposizione un taxi per permettere all'*Assicurato* stesso di raggiungere il centro di noleggio.
3. A seguito della riconsegna dell'auto in sostituzione presso la società di noleggio, qualora fosse necessario, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione un taxi per permettere all'*Assicurato* stesso di ritirare il veicolo riparato.

L'*Assicurato* potrà richiedere singolarmente alla *Struttura organizzativa* il servizio di taxi descritto al punto 1, al punto 2, al punto 3, nonché tutti i servizi fermo restando le limitazioni contenute nei singoli punti.

La *Compagnia* sosterrà le spese fino ad un massimo di 50 km per ciascuna corsa.

7.1.13 Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora:

- l'*Assicurato* sia vittima di un I*nfortunio* causato da I*ncidente* stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato; e
- l'*Assicurato* sia affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della *Struttura organizzativa*.

La *Struttura organizzativa* stessa provvede, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, a:

a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l'*Assicurato*;
b) organizzare il trasporto dell'*Assicurato* con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute tra:
   - aereo sanitario (solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
   - aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
   - treno, prima classe e occorrendo, in vagone letto;
   - autoambulanza, senza limiti di percorso.
c) assistere l'*Assicurato*, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della *Struttura organizzativa*.

La *Compagnia* sosterrà le relative spese.

Non danno luogo alla Prestazione:

- **le lesioni che a giudizio dei medici della *Struttura organizzativa* possono essere curate presso l'unità ospedaliera della regione di residenza dell'*Assicurato*;**
- **le terapie riabilitative.**

7.1.14 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'*Assicurato*, in conseguenza della *Prestazione* indicata al punto 7.1.13 "Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato", viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la *Struttura organizzativa* provvederà ad organizzare il suo rientro presso il luogo di residenza o di domicilio, con il mezzo che i medici della *Struttura organizzativa* stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'*Assicurato*:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla *Struttura organizzativa* ed effettuato a spese della *Compagnia*, **inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della *Struttura organizzativa*.**

7.1.15 Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il veicolo assicurato in conseguenza di *Incendio*, *Guasto*, *Incidente*, *Furto* tentato o parziale, *Rapina* tentata **sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni** oppure a seguito di ritrovamento dopo *Furto* o *Rapina* e comunque in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato* un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato. Il relativo costo è a carico della *Compagnia*.
La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso.

7.1.16 Recupero del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di I*ncendio*, *Guasto*, I*ncidente*, *Furto* tentato o parziale, *Rapina* tentata, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 giorni lavorativi certificati da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i Tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di *Furto o Rapina* il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la *Struttura organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'*Assicurato*.

Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle del deposito presso il luogo di giacenza dalla data di comunicazione del *Sinistro* alla *Struttura organizzativa* sono a carico della *Compagnia*, **fino ad un massimo di 500 Euro per *Sinistro* e per anno assicurativo.**

Qualora il *Valore commerciale* del veicolo dopo il *Sinistro* risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la *Struttura organizzativa* provvede al suo recupero. Rimane a carico della *Compagnia* l'importo massimo corrispondente al *Valore commerciale* del relitto dopo il *Sinistro*. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'*Assicurato*.

Le spese relative ai costi di riparazione, di eventuali diagnosi o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'*Assicurato*.

La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica all'interno del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano e comunque al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso.

7.1.17 Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo assicurato in conseguenza di *Incendio*, *Guasto*, *Incidente*, *Furto* tentato o parziale, *Rapina* tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 4 giorni**, oppure in caso di *Furto* o *Rapina* del veicolo medesimo, la *Struttura organizzativa* metterà in condizione l'*Assicurato* di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe,

oppure

- un'autovettura a noleggio, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato di cilindrata:
  - 1.200 cc. (Forma B e Forma C);
  - 1.600 cc. (Forma B Plus e Forma G).

La *Compagnia* sosterrà le relative spese fino ad un massimo di 1.000 Euro per *Sinistro* complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (*Assicurato* e trasportati).

La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso.

7.1.18 Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale o *Rapina* tentata il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò **comporti una sosta forzata degli *assicurati* per almeno una notte**, oppure a seguito di *Rapina* o *Furto* del veicolo medesimo la *Struttura organizzativa* provvederà a ricercare e prenotare un albergo, **tenendo la *Compagnia* direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 600 Euro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo *Sinistro* (*Assicurato* e trasportati).**

La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso.

7.1.19 Autista a disposizione

Qualora l'*Assicurato* non sia in condizioni di guidare il veicolo assicurato per un *Infortunio* subito a seguito di un *Incidente* stradale, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo assicurato ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'*Assicurato*, secondo l'itinerario più breve.

La *Compagnia* terrà a proprio carico le spese dell'autista.
Sono a carico dell'*Assicurato* le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso.

7.1.20 Anticipo spese di prima necessità

Qualora in conseguenza di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale e *Rapina* tentata, l'*Assicurato* debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la *Struttura organizzativa* provvederà al pagamento, per conto dell'*Assicurato*, di fatture **fino ad un importo massimo di 1.500 Euro per *Sinistro*.**

L'*Assicurato* dovrà comunicare: la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'*Assicurato*. **L'*Assicurato* dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso.

7.1.21 Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'*Assicurato* in viaggio dovesse avere la necessità di comunicare con persone in Italia e si trovasse nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro, la *Struttura organizzativa*, in funzione 24 ore su 24, provvederà a trasmettere il messaggio.
La *Struttura organizzativa* non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.
La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso.

7.1.22 Viaggio di un *Familiare*

Qualora a seguito di *Infortunio* causato da *Incidente* stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'*Assicurato*, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che **non sia trasferibile prima di sette giorni**, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione di un *Familiare* dell'*Assicurato*, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al *Familiare* stesso di recarsi presso l'*Assicurato* ricoverato.

La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso.

7.1.23 Rimpatrio sanitario

Qualora, a seguito di *Infortunio* causato da *Incidente* stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'*Assicurato*, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della *Struttura organizzativa* ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la *Struttura organizzativa* provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell'*Assicurato*:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla *Struttura organizzativa* ed effettuato a spese della *Compagnia*, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della *Struttura organizzativa* stessa. **La *Struttura organizzativa* utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di *Sinistri* verificatisi in Paesi Europei.**

La *Compagnia*, qualora abbia provveduto al rientro dell'*Assicurato* a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della *Struttura organizzativa* possono essere curate sul posto o che non impediscono all'*Assicurato* di proseguire il viaggio. La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'*Assicurato* od i suoi *Familiari* addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso.

7.1.24 Rientro con un *Familiare*

Se, in caso di utilizzo della Prestazione di cui al punto 7.1.23 "Rimpatrio sanitario", i medici della *Struttura organizzativa* non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio, la *Struttura organizzativa* provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rimpatrio sanitario" un *Familiare* dell'*Assicurato*, presente sul posto.

La *Compagnia* pagherà il relativo costo fino ad un massimo di 300 Euro.

Se la *Compagnia* ha provveduto al rientro del *Familiare* dell'*Assicurato a proprie spese*, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso.

7.1.25 Accompagnamento minori

Se l'*Assicurato*, in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad I*nfortunio* conseguente ad I*ncidente* stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione di un *Familiare*, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

Non è previsto il pagamento delle spese di soggiorno del *Familiare*.

L'*Assicurato* deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del *Familiare* affinché la *Struttura organizzativa* possa contattarlo e organizzare il viaggio.
La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso.

7.1.26 Rientro salma

Qualora a seguito di I*ncidente* stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'*Assicurato* sia deceduto, la *Struttura organizzativa* organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 5.000 Euro per *Sinistro*, ancorché siano coinvolti più *Assicurati*. Se tale Prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la *Prestazione* diventerà operante dal momento in cui in Italia la *Struttura organizzativa* avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.**

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso.

7.1.27 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Se in conseguenza di *Incendio*, *Guasto*, *Incidente*, *Furto* tentata o parziale, *Rapina* tentata, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 giorni lavorativi certificati con preventivo dettagliato da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i Tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di *Furto* o *Rapina* totali, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la *Struttura organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'*Assicurato*.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del *Sinistro* alla *Struttura organizzativa* sono a carico della *Compagnia* per un ammontare massimo pari al valore residuo del relitto dopo il verificarsi del *Sinistro* così come definito dai tecnici della *Struttura organizzativa* in relazione al valore medio di mercato del relitto stesso. L'eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla *Compagnia* e il costo totale del trasporto, rimane a carico dell'*Assicurato*, così come le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.

È escluso dalla *Prestazione* il caso in cui l'entità del danno al veicolo non impedisca la prosecuzione del viaggio.

La garanzia è operante solo quando il *Sinistro* si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

7.1.28 Abbandono legale

Se, nei casi previsti dalla Prestazione di cui al punto 7.1.27 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", il *Valore commerciale* del veicolo assicurato, dopo il *Sinistro*, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la *Struttura organizzativa*, in alternativa alla Prestazione di cui al punto 7.1.27 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione. La *Compagnia* pagherà i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'*Assicurato* i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'*Assicurato* stesso.

La garanzia è operante solo quando il *Sinistro* si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

7.1.29 Prolungamento soggiorno

Se l'*Assicurato*, a seguito di *Infortunio* o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non fosse in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la *Struttura organizzativa*, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione). La ***Compagnia* pagherà le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di 600 Euro per *Sinistro*.**

Al suo rientro l'*Assicurato* deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

7.1.30 Anticipo spese legali

Se l'*Assicurato*, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'*Assicurato* in conseguenza di *Incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, non potesse provvedere direttamente al pagamento delle spese legali, **la *Struttura organizzativa* verserà per suo conto, a titolo di anticipo, l'onorario di un legale fino ad un massimo di 2.500 Euro.**

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'*Assicurato*. L'*Assicurato* dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo quando il *Sinistro* si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

7.1.31 Interprete a disposizione

Se, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'*Assicurato* in seguito ad *Incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'*Assicurato* stesso necessiti di un interprete, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviarlo, **tenendone la *Compagnia* a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.**

La garanzia è operante solo quando il *Sinistro* si verifica

all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

7.1.32 Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere

Se l'*Assicurato*, a seguito di *Infortunio* causato da *Incidente* stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, **la *Struttura organizzativa* anticiperà, per conto dell'*Assicurato*, il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di 6.000 Euro per *Sinistro*.**

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'*Assicurato*. L'*Assicurato* dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo quando il *Sinistro* si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

7.1.33 Richiesta documenti in caso di *Furto* totale

Qualora, a seguito di *Furto* totale del veicolo, l'*Assicurato* desideri avvalersi della *Struttura organizzativa* per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico del veicolo, generale o storico,
- perdita di possesso,

potrà contattare la *Struttura organizzativa* stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'*Assicurato* dall'Autorità competente.

In seguito la *Struttura organizzativa*, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'*Assicurato*.

La *Struttura organizzativa* potrà richiedere all'*Assicurato* - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.
La *Compagnia* sosterrà i relativi costi.

7.1.34 Invio infermiere a domicilio

Se l'*Assicurato*, nella settimana successiva al rientro da un *Ricovero* in ospedale a seguito di *Infortunio* dovuto ad *Incidente* Stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'*Assicurato* un infermiere, compatibilmente con le disponibilità locali, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 300 Euro per *Sinistro***.

7.1.35 Invio fisioterapista a domicilio

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da *Infortunio* dovuto ad *Incidente* Stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, necessiti dell'assistenza di un fisioterapista al domicilio, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviare al domicilio dell'*Assicurato* un fisioterapista, compatibilmente con le disponibilità locali, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 300 Euro per *Sinistro*.**

7.1.36 Invio collaboratrice familiare a domicilio

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *Infortunio* dovuto ad *Incidente* Stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, sia stato ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a 3 giorni e sia temporaneamente invalido e pertanto impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la *Struttura organizzativa* segnalerà il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova *l'Assicurato*, compatibilmente con le disponibilità locali, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 150 Euro per *Sinistro***.

7.2 Disciplina delle Prestazioni valide per tutte le forme contrattuali

La garanzia è prestata nelle seguenti modalità:

- **non più di una volta per tipo di Prestazione per singolo *Sinistro*, per un massimo di tre *Sinistri* per tipo di Prestazione per anno assicurativo;**
- **per una durata massima di 60 giorni per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia;**
- **la *Compagnia* non è obbligata a fornire *Indennizzi* o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, se l'*Assicurato* non usufruisca di una o più Prestazioni;**
- **la *Struttura organizzativa* non ha alcuna responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;**
- **tutte le eccedenze ai *Massimali* previsti nelle singole Prestazioni o tutti gli anticipi di denaro previsti nelle Prestazioni medesime, vengono concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'*Assicurato*. Gli anticipi saranno concessi a condizione che l'*Assicurato* anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla *Struttura organizzativa* adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'*Assicurato* deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine l'*Assicurato* dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente;**
- **se l'*Assicurato* attiva la medesima copertura presso un'altra compagnia, le Prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'*Assicurato* degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione;**
- **i *Massimali* indicati per ogni Prestazione devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito dalla Legge;**
- **ogni diritto nei confronti della *Compagnia* si prescrive entro il termine di due anni dalla data del *Sinistro* che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.**

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge e le condizioni indicate nella sezione 1 "Condizioni comuni a tutte le garanzie".

Dove vale la copertura?

7.3 Validità territoriale

Salvo diverse indicazioni specificate all'interno delle singole Prestazioni, la garanzia Assistenza vale in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati

dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Principato di Monaco, Croazia, Slovenia, Svizzera, Andorra, altri Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita *Carta Verde*, è valida la garanzia *R.C.A.* per lo stesso veicolo.

Che cosa non è assicurato?

7.4 Esclusioni

Le Prestazioni non sono fornite:

a) per i *Sinistri* avvenuti a seguito di atti di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, *Cyberterrorismo*, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

b) per i *Sinistri* avvenuti con dolo dell'*Assicurato*, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;

c) per i *Sinistri* avvenuti a seguito di abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

d) in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, come da elenco ufficiale del Ministero degli Esteri ed indicazioni disponibili al sito web www.viaggiaresicuri.it;

e) per i *Sinistri* avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;

f) in circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il *Rischio* alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della *Struttura organizzativa* saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore;

g) per i mezzi impiegati ai trasporti speciali, particolari, eccezionali e al trasporto di animali vivi;

h) in tutti i casi in cui le condizioni non permettano un intervento del mezzo di soccorso in sicurezza;

i) nel caso in cui l'*Assicurato* richieda un'autovettura a noleggio e non sia disponibile una carta di credito o non sia possibile identificare un conducente con almeno 21 anni.

In caso di erogazione del servizio di un'autovettura a noleggio, restano sempre a carico dell'*Assicurato*:

- i costi eventualmente applicati dal noleggiatore in caso di riconsegna dell'autovettura a noleggio presso un centro diverso da quello in cui è avvenuto il ritiro;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le spese per le *Assicurazioni* non obbligatorie per Legge e le relative *Franchigie* applicate dalla società di noleggio;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'*Assicurato*;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla *Struttura organizzativa*.

Cosa fare in caso di Sinistro?

7.5 Denuncia di *Sinistro*

Per ottenere le Prestazioni di assistenza, l'*Assicurato*, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà rivolgersi direttamente alla *Struttura organizzativa operativa 24 ore su 24*:

- telefonando al numero verde **800-181515** (valido solo in Italia), oppure +39. 015-2559790 (valido in Italia e all'estero).

oppure se impossibilitato a telefonare, scrivendo attraverso le seguenti modalità:

- per posta elettronica a assistenza@mapfre.com
- per fax al numero 015-2559604
- per posta ordinaria a MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI)

In ogni caso **dovrà comunicare con precisione:**

1. **Il tipo di Assistenza di cui necessita;**
2. **La targa del veicolo;**
3. **Nome e cognome;**
4. **Numero di *Polizza*;**
5. **Indirizzo del luogo in cui si trova;**
6. **Il recapito telefonico** dove la *Struttura organizzativa* potrà richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di richiedere qualsiasi intervento alla *Struttura organizzativa*, che potrà intervenire direttamente o che dovrà espressamente autorizzare l'effettuazione dell'intervento da parte di altri.

Se l'*Assicurato* al verificarsi del *Sinistro* non si rivolge alla *Struttura organizzativa*, perde il diritto ad ottenere le Prestazioni di assistenza, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di:

- **fornire alla *Struttura organizzativa* tutta la documentazione necessaria per la conclusione dell'assistenza;**
- **inviare alla *Struttura organizzativa*, se richiesto, gli originali (non le fotocopie) dei documenti di spesa (fatture, ricevute fiscali e altri giustificativi).**

L'*Assicurato* libera dal segreto professionale, relativamente ai *Sinistri* formanti oggetto di questa *Assicurazione* i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del *Sinistro*, nei confronti della *Struttura organizzativa* e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del *Sinistro* stesso.

L'*Assicurato* che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero *Risarcimento*, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di *Assicurazione*, **deve dare comunque avviso del *Sinistro* ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla *Compagnia* nel termine di tre giorni a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.**

Tabella 1
Depannage / Soccorso stradale / Rimessaggio

Guida alla lettura: Gli eventi coperti e le restanti condizioni presenti all'interno della tabella sottostante sono da considerarsi in riferimento unicamente alla forma di copertura attiva sul veicolo assicurato.

		Forma A			Forma B / Forma C			Forma B Plus / Forma G		
		Depannage	Soccorso stradale	Rimessaggio	Depannage	Soccorso stradale	Rimessaggio	Depannage	Soccorso stradale	Rimessaggio
Massimale		200 €	200 €	72 h	700 €	700 €	72 h	700 €	700 €	72 h
Eventi coperti	*Guasto*	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Incidente/Incendio	no	sì	sì	no	sì	sì	no	sì	sì
	Furto parziale/*Rapina* tentata	no	sì	sì	no	sì	sì	no	sì	sì
	ritrovamento dopo *Rapina* o *Furto* totale	no	sì	no	no	sì	no	no	sì	no
	foratura/scoppio/squarcio pneumatico/i	no	no	no	sì	sì	no	sì	sì	no
	Guasto - foratura/scoppio/squarcio pneumatico/i dell'appendice carrello in transito sprovvisto di targa propria	no	no	no	no	no	no	sì	sì	no
	manodopera per foratura/scoppio/squarcio pneumatico/i	no	no	no	no	no	no	sì	no	no
	mancanza di carburante	no	no	no	sì	sì	no	sì	sì	no
	errato rifornimento	no	no	no	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	smarrimento/*Furto*/rottura/mancato funzionamento delle chiavi	no	no	no	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	dimenticanza chiavi all'interno dell'abitacolo	no	no	no	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	montaggio catene da neve	no	no	no	sì	sì	no	sì	sì	no
	blocco della serratura per congelamento	no	no	no	no	no	no	sì	sì	sì
	blocco della serratura per *Furto* parziale o tentato	no	no	no	no	no	no	sì	sì	sì
	carburante congelato	no	no	no	no	no	no	no	sì	sì
	Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo) non di massa*	no	no	no	no	no	no	no	sì	sì
	eventi naturali (non di massa)*	no	no	no	no	no	no	no	sì	sì
Destinazione a scelta		-	no	-	-	sì	-	-	sì	-
Limite destinazione a scelta		-	-	-	-	15 km di tragitto dal luogo di fermo	-	-	50 km di tragitto dal luogo di fermo	-

* Per eventi di massa si intendono eventi di carattere eccezionale e/o di particolare entità (quali a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, gli eventi riconosciuti come catastrofali dalle autorità competenti), che non colpiscono il solo veicolo assicurato ma che riguardano una pluralità di veicoli.

Tabella 2
Auto sostitutiva

Guida alla lettura: Gli eventi coperti e le restanti condizioni presenti all'interno della tabella sottostante sono da considerarsi in riferimento unicamente alla forma di copertura attiva sul veicolo assicurato.

<table>
<tr><th colspan="2"></th><th>Forma B</th><th>Forma C</th><th>Forma B Plus</th><th>Forma G</th></tr>
<tr><td rowspan="10">Eventi coperti</td><td>Guasto/Incidente/Incendio</td><td>sì</td><td>sì</td><td>sì</td><td>sì</td></tr>
<tr><td>Furto parziale/Rapina tentata</td><td>sì</td><td>sì</td><td>sì</td><td>sì</td></tr>
<tr><td>Rapina o Furto totale</td><td>sì</td><td>sì</td><td>sì</td><td>sì</td></tr>
<tr><td>errato rifornimento</td><td>sì</td><td>sì</td><td>sì</td><td>sì</td></tr>
<tr><td>smarrimento/Furto/rottura/mancato funzionamento delle chiavi</td><td>no</td><td>no</td><td>sì</td><td>sì</td></tr>
<tr><td>dimenticanza chiavi all'interno dell'abitacolo</td><td>no</td><td>no</td><td>sì</td><td>sì</td></tr>
<tr><td>blocco della serratura per congelamento</td><td>no</td><td>no</td><td>sì</td><td>sì</td></tr>
<tr><td>blocco della serratura per Furto parziale o tentato</td><td>no</td><td>no</td><td>sì</td><td>sì</td></tr>
<tr><td>carburante congelato</td><td>no</td><td>no</td><td>sì</td><td>sì</td></tr>
<tr><td>Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo) non di massa*</td><td>no</td><td>no</td><td>sì</td><td>sì</td></tr>
<tr><td>fenomeni naturali (non di massa)*</td><td>no</td><td>no</td><td>sì</td><td>sì</td></tr>
<tr><td>Cilindrata dell'autovettura fornita in sostituzione</td><td></td><td>1.200 cc</td><td>2.000 cc</td><td>1.200 cc</td><td>2.000 cc</td></tr>
<tr><td>Auto sostitutiva immediata</td><td></td><td>no</td><td>no</td><td>sì</td><td>sì</td></tr>
<tr><td>Quando è possibile richiederla</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>- a fronte dell'immobilizzo del veicolo nei giorni di sabato, domenica e festivi
- accadimento in copertura a partire dalle ore 17:00 del giorno precedente al sabato, domenica o al festivo</td><td>- a fronte dell'immobilizzo del veicolo nei giorni feriali o festivi</td></tr>
<tr><td>Durata massima noleggio</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>2 giorni consecutivi</td><td>3 giorni consecutivi</td></tr>
<tr><td>Condizione di riconsegna</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">- il primo giorno feriale disponibile;
- entro l'orario indicato dalla Struttura organizzativa; in ogni caso non oltre le ore 18:00</td></tr>
<tr><td>Auto sostitutiva ordinaria</td><td></td><td>sì</td><td>sì</td><td>sì</td><td>sì</td></tr>
<tr><td>Quando è possibile richiederla</td><td></td><td colspan="4">a fronte della documentazione rispondente alle condizioni di noleggio descritte all'interno della specifica prestazione</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Durata massima noleggio</td><td>in caso di riparazione del veicolo</td><td rowspan="2">7 giorni consecutivi</td><td>15 giorni consecutivi</td><td rowspan="2">7 giorni consecutivi</td><td>15 giorni consecutivi</td></tr>
<tr><td>Furto e Rapina totali</td><td>30 giorni consecutivi</td><td>30 giorni consecutivi</td></tr>
<tr><td>Condizione di riconsegna</td><td></td><td colspan="2">- nel giorno e all'orario indicati dalla Struttura organizzativa</td><td colspan="2">- in caso di feriale: nel giorno e all'orario indicati dalla Struttura organizzativa;
- io caso di festivo: nel primo giorno feriale disponibile, all'orario indicato dalla Struttura organizzativa</td></tr>
</table>

* Per eventi di massa si intendono eventi di carattere eccezionale e/o di particolare entità (quali a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, gli eventi riconosciuti come catastrofali dalle autorità competenti), che non colpiscono il solo veicolo assicurato ma che riguardano una pluralità di veicoli.

Sezione 8
Responsabilità civile della mobilità e della vita privata

La garanzia è operante solo se richiamata in *Polizza*.

Che cosa è assicurato e come?

8.1 Oggetto dell'*Assicurazione*

La *Compagnia* garantisce il *Risarcimento* delle somme (capitali, interessi e spese) che il *Contraente* o i suoi *Familiari* siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di:

a) un fatto verificatosi in relazione alla conduzione dell'*Abitazione* dove il *Contraente* abbia residenza anagrafica. La garanzia è estesa anche alla conduzione di ulteriori *Abitazioni*, purchè prese in locazione ad uso turistico dal *Contraente* o da un suo *Familiare* per un periodo non superiore a tre mesi.

   Se le *Abitazioni* assicurate fanno parte di condomini, l'*Assicurazione* comprende sia la responsabilità per i danni di cui i soggetti assicurati debbano rispondere in proprio, sia la responsabilità per i danni di cui debbano rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
   Qualora il condominio o l'*Abitazione* siano già assicurati con altra *Assicurazione* di Responsabilità Civile, la presente garanzia s'intende operante a secondo *Rischio*, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai *Massimali* dell'altra *Assicurazione*.

b) un fatto verificatosi in relazione alla loro vita privata, per fatto proprio, dei *Familiari* minorenni, di minori affidati, nonché di addetti ai servizi domestici e assistenziali, babysitter e personale alla pari nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti assicurati.

   L'*Assicurazione* è operante anche per la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati in relazione:

   1. alla somministrazione di cibi o bevande;
   2. alla proprietà e utilizzo di carrozzine per disabili, anche se azionate da motore elettrico, *Monopattini elettrici*, *Biciclette elettriche*, così come definite dalla Direttiva Europea 2002/24/CE. **La garanzia è prestata a condizione che per i predetti mezzi non sussista l'obbligo assicurativo di Legge;**
   3. alla guida di veicoli a motore, avvenuta contro la volontà dei genitori ed in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla Legge, da parte di minorenni dei quali l'*Assicurato* o i *Familiari* debbano rispondere a termini di Legge;
   4. alla proprietà e uso di natanti da diporto senza motore, **aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 per i quali non sussista l'obbligo assicurativo di Legge ai sensi del Codice della Navigazione. Nei casi in cui risulti operante altra *Assicurazione* di Responsabilità Civile, la garanzia si intende prestata a secondo *Rischio*, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai *Massimali* dell'altra *Assicurazione*;**
   5. alla proprietà e utilizzo di giocattoli a motore, golf car, mezzi da giardinaggio o sgombraneve **per i quali non sussista l'obbligo assicurativo di Legge;**
   6. all'affidamento di minori disciplinato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche e integrazioni;
   7. all'uso di aeromodelli, anche a motore, così come definiti dal Regolamento ENAC del 16/12/2013 e successive modificazioni;
   8. alla proprietà, detenzione, conduzione ed uso di *Animali domestici*;
   9. allo svolgimento di attività di volontariato.

   L'*Assicurazione* è inoltre estesa:

   - alla Responsabilità Civile per danni a terzi ricadente sulle persone diverse dai soggetti assicurati che abbiano ricevuto in affidamento temporaneo e gratuito i *Familiari* minorenni o giuridicamente incapaci dei soggetti assicurati. **Rimangono esclusi i danni subiti dai soggetti affidati stessi;**
   - alla Responsabilità Civile per danni a terzi ricadente sulle persone diverse dai soggetti assicurati che abbiano ricevuto in affidamento temporaneo e gratuito gli *Animali domestici* di proprietà dei soggetti assicurati. **Rimangono esclusi i danni agli animali stessi.**

Qualora le persone che ricevono l'affidamento fossero assicurate con altra *Assicurazione* di Responsabilità Civile, la presente garanzia deve intendersi prestata a secondo *Rischio* ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai *Massimali* dell'altra *Assicurazione*.

La garanzia opera nel limite del *Massimale* indicato in *Polizza*.

Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi:

- **tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente *Assicurazione*;**
- **i genitori, i figli delle persone indicate al punto precedente;**
- **gli addetti ai servizi domestici e assistenziali, "baby sitter" e personale "alla pari", in occasione delle loro prestazioni di lavoro o di servizio.**

8.2 Gestione vertenze/spese legali

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome e per conto dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.
Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere

all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza*. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.**
La *Compagnia* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali, o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle *Spese di giustizia* del processo penale.



Dove vale la copertura?

8.3 Validità territoriale

L'*Assicurazione* vale per il Territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che cosa non è assicurato?

8.4 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. **cagionati nell'esercizio di qualsiasi *Attività professionale* o connessi con affari, locazioni o noleggi;**
2. **derivanti dalla proprietà di *Abitazioni* o altri beni immobili;**
3. **alle cose ed agli animali che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, inclusi gli immobili in locazione;**
4. **da *Furto*;**
5. **alle cose altrui derivanti da *Incendio* di cose dell'*Assicurato* o da lui detenute;**
6. **provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;**
7. **conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;**
8. **di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
9. **derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dell'*Abitazione* assicurata o dell'edificio ove è posta l'*Abitazione* assicurata;**
10. **derivanti dalla conduzione di muri di sostegno e di contenimento di altezza superiore a due metri;**
11. **derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;**
12. **derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate nell'*Abitazione* assicurata o nell'edificio ove è posta l'*Abitazione* assicurata;**
13. **derivanti dalla proprietà, uso o detenzione di armi da fuoco;**
14. **derivanti dalla proprietà, detenzione, conduzione e uso di animali,** ad eccezione degli *Animali domestici*;
15. **derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo,** fatta eccezione per quanto indicato nel capitolo "Che cosa è assicurato e come?" alla lettera b) nr 7 del punto 8.1 Oggetto dell'*Assicurazione*;
16. **derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore per i quali sussista l'obbligo assicurativo di Legge e di *Unità per la navigazione* di qualsiasi tipo,** fatta eccezione per quanto indicato nel capitolo "Che cosa è assicurato e come?" alla lettera b) nr 4 del punto 8.1 Oggetto dell'*Assicurazione*;
17. **derivanti dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dal tetto dell'*Abitazione* assicurata o dell'edificio ove è posta l'*Abitazione* assicurata;**
18. **derivanti da guasti o difetti di funzionamento di elettrodomestici, impianti di riscaldamento e condizionamento, camini, stufe, canne fumarie e mezzi di esalazione e ventilazione;**
19. **derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive ed esplosive;**
20. **derivanti dalla proprietà ed utilizzo di *Dispositivi elettrici auto-bilanciati*;**
21. **derivanti dalla proprietà ed utilizzo di *Monopattini elettrici* se la circolazione avviene in presenza di almeno una delle seguenti circostanze:**
    - **con potenza massima nominale del motore elettrico superiore al limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni normative;**
    - **con velocità superiore al limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni normative;**
    - **in presenza di persone, oggetti o animali trasportati sul monopattino;**
    - **in strade, percorsi o aree ove è vietata o non consentita la circolazione dalle vigenti disposizioni normative;**
22. **derivanti da *Attacchi Cyber*.**



Cosa fare in caso di Sinistro?

8.5 Denuncia di *Sinistro*

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* **entro 10 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
   - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze;
   - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
   - tipologia ed elenco dei danni;
   - esistenza di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).
Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- Relazione dell'*Assicurato* sulla sua responsabilità;
- Eventuale richiesta danni;
- Eventuali atti giudiziari;
- Eventuale sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- Documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- Stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);

- Certificato di iscrizione all'anagrafe canina (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);

Inoltre, su richiesta ***motivata*** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto capitolo E "Come è gestito il *Sinistro*?" in "Tempi di gestione del *Sinistro*").

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente all'*Intermediario Assicurativo* o direttamente alla *Compagnia*.



Come è gestito il Sinistro?

8.6 Tempi di gestione del *Sinistro*

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta nel precedente capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", **la *Compagnia* avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro***. La *Compagnia* entro tale termine comunicherà l'eventuale non operatività della *Polizza* per il *Sinistro*.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la *Compagnia* potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione precisando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo della richiesta.

Il termine per comunicare l'eventuale non operatività della *Polizza* sarà **di 30 giorni** dal ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (esempio, medici, periti, accertatori...) il termine per comunicare l'eventuale non operatività della *Polizza* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia.**

8.7 Pagamento

Quando l'*Assicurato* chiede formalmente alla *Compagnia* che il pagamento di quanto dovuto al terzo danneggiato venga effettuato a suo favore, questo viene eseguito **entro 30 giorni** da quando l'*Assicurato* avrà consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- atto di *Quietanza* sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato;
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.

Questo stampato utilizza carta proveniente da una gestione forestale responsabile e inchiostri ecocompatibili.

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.1981.SET INFORMATIVO - ed. 01.2022

ZURICH®